

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	35
GIUSTIZIA (II)	»	37
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	41
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	53
FINANZE (VI)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	89
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	90
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	96

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	108
AFFARI SOCIALI (XII)	»	110
AGRICOLTURA (XIII)	»	111
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	222
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	224
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	226

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 2.07, 2.08, 4.98, 6.35, 7.99, 10.210 e 10.211 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	13
ERRATA CORRIGE	9

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 gennaio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala preliminarmente che è in distribuzione il fascicolo delle proposte emendative ammissibili riferite al provvedimento in esame.

Dopo aver dato comunicazione delle sostituzioni, avverte che sono state presentate le proposte emendative 2.07, 2.08, 4.98, 6.35, 7.99, 10.210 e 10.211 del Governo — che risultano ammissibili — e subemendamenti riferiti alle citate proposte emendative 2.08, 6.35 e 7.99 (*vedi allegato 1*). Avverte, altresì, che devono considerarsi inammissibili, in quanto non presentano alcuna connessione né testuale né contenutistica con gli emendamenti a cui si riferiscono, i seguenti subemendamenti: 0.208.1 Verini, che introduce modifiche alla legge istitutiva dei giudici di pace nel senso di consentire che la ridefinizione dei circondari degli uffici in questione avvenga con decreto del Ministro della giustizia; 0.6.35.1 Tancredi, che interviene in materia di criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali.

Comunica che il deputato Tancredi sottoscrive gli emendamenti Dorina Bianchi 1.89, 3.16, 3.14, 3.51, 3.52, 6.16 e 8.38 e che la deputata Dorina Bianchi ritira la propria firma da ogni emendamento sottoscritto, intendendosi quale firmatario

degli emendamenti 1.89, 3.16, 3.14, 3.51, 3.52, 4.41, 4.40, 6.16, 7.39, 8.14, 8.38, 8.15, 10.06 e 10.07 il deputato Tancredi; comunica che il deputato Molea sottoscrive l'emendamento Parrini 1.64; i deputati Valeria Valente e Di Lello sottoscrivono l'emendamento Malpezzi 1.65; il deputato Tino Iannuzzi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Malpezzi 12.011; il deputato Prina sottoscrive gli emendamenti Fossati 6.3 e 6.4; la deputata Fabbri sottoscrive gli emendamenti Incerti 1.52 e Marchi 4.35; il deputato Francesco Sanna sottoscrive gli emendamenti Marco Meloni 10.29 e 10.30; il deputato Melilla sottoscrive gli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07; la deputata Cimbri sottoscrive l'emendamento Rocchi 1.63; la deputata Paola Boldrini sottoscrive l'emendamento Villecco Calipari 4.67, nonché gli articoli aggiuntivi Ginefra 1.08 e Maestri 1.010 e 1.012. Comunica altresì che l'emendamento Misuraca 8.8 è stato ritirato.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice per la I Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, anche a nome del relatore Laforgia, propone di accantonare l'emendamento Ferro 1.49 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Marchetti 1.80. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Labriola 1.7 e parere favorevole sull'emendamento Naccarato 1.33, purché riformulato prevedendo che il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, sia prorogato alla data del 30 aprile 2016 anziché alla data del 31 marzo 2016. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Coppola 1.51 e Coscia 1.75, purché riformulati negli stessi termini testé indicati con riguardo all'emendamento Naccarato 1.133. Esprime parere contrario sull'emendamento Cozzolino 1.131 e propone di accantonare l'emendamento Tullo 1.149. Esprime parere contrario sull'emendamento Cozzolino 1.134 e propone di accantonare l'emendamento Marchi 1.74, gli identici emendamenti Melilli 1.4, Giorgis 1.34,

Quaranta 1.160 e Cenni 1.166, gli identici emendamenti Melilli 1.2, Centemero 1.35, Pastorelli 1.119, Borghi 1.144, Pastorino 1.151, Marcon 1.154 e Cenni 1.175, gli identici emendamenti Centemero 1.32 e Incerti 1.52, gli identici emendamenti Pastorelli 1.120, Melilli 1.179, Centemero 1.36, Borghi 1.145, Pastorino 1.152, Quaranta 1.155 e Cenni 1.176, l'emendamento Pagani 1.11, nonché gli emendamenti Terrosi 1.16 e 1.17. Esprime parere contrario sugli emendamenti Donati 1.140, Cozzolino 1.132 e Capodicasa 1.76. Propone di accantonare l'emendamento Guidesi 1.106 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Duranti 1.162 e Giampaolo Galli 1.185. Invita i al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fanucci 1.50. Propone di accantonare gli emendamenti Giulietti 1.72, Fiano 1.68, Giulietti 1.73 e Ribauda 1.78. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Rizzetto 1.127 e Tancredi 1.87, sugli identici emendamenti Miccoli 1.28, Ciprini 1.177, Causi 1.107 e Rizzetto 1.126, nonché sugli emendamenti Borghesi 1.110 e 1.109 e Centemero 1.22. Propone di accantonare l'emendamento Parrini 1.64. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Malpezzi 1.82 e parere contrario sugli emendamenti Tancredi 1.57, Ginefra 1.55, Borghesi 1.111, Carrescia 1.14, Luigi Gallo 1.136, sugli identici emendamenti Tancredi 1.90 e Rampelli 1.113, sugli emendamenti Luigi Gallo 1.137, Vacca 1.139, sugli identici emendamenti Rampelli 1.43 e Borghesi 1.112, nonché sull'emendamento Vacca 1.138. Propone di accantonare l'emendamento Malpezzi 1.83 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Giampaolo Galli 1.84, Roberta Agostini 1.24, Marcon 1.161, Crippa 1.129 e Salvatore Piccolo 1.15. Propone di accantonare l'emendamento Lupi 1.96 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Murer 1.67 e Rizzetto 1.125. Propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Patrizia Maestri 1.012 e Cinzia Maria Fontana 1.03. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Patrizia Maestri 1.010. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Alba-

nella 1.06 e Vico 1.07, l'articolo aggiuntivo Ginefra 1.09, nonché gli identici articoli aggiuntivi Tancredi 1.01 e Ginefra 1.08.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con i pareri dei relatori e condivide le proposte di accantonamento formulate dagli stessi.

Paolo TANCREDI (AP) dichiara di ritirare gli emendamenti a sua prima firma 1.57 e 1.87.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Marchetti 1.80 (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Labriola 1.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori degli emendamenti Naccarato 1.33, Coppola 1.51 e Coscia 1.75 accettano la riformulazione degli stessi proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Naccarato 1.33, Coppola 1.51 e Coscia 1.75, come riformulati (*vedi allegato 2*), e respingono gli emendamenti Cozzolino 1.131 e 1.134.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la deputata Cinzia Maria Fontana aggiunge la propria firma all'emendamento Donati 1.140 e lo ritira.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cozzolino 1.132.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la deputata Cinzia Maria Fontana aggiunge la propria firma all'emendamento Capodicasa 1.76 e lo ritira.

Gianni MELILLA (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Duranti 1.162, di cui è cofirmatario, esprime perplessità con riguardo al parere contrario formulato dai relatori e dal Governo su tale proposta emendativa, volta a prevedere una proroga, per l'anno 2016, di interventi in materia di contratti di solidarietà difensivi.

Ricorda che tale proroga è stata più volte richiesta nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, sia da Confindustria sia dalle organizzazioni sindacali, come strumento necessario per contrastare i processi di crisi aziendale. Nel sottolineare come tale intervento normativo sia necessario soprattutto alla luce delle disposizioni dettate dal *Job acts*, che, a suo avviso, prevede condizioni peggiorative per la tutela salariale dei lavoratori, segnala come sugli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07, i quali attengono alla stessa materia in esame, i relatori abbiano formulato una proposta di accantonamento. Alla luce di tali considerazioni, chiede pertanto che venga accantonato anche l'emendamento Duranti 1.162, anche ai fini di un'eventuale riformulazione dell'emendamento stesso.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alla richiesta di accantonare l'emendamento Duranti 1.162, testé formulata dall'onorevole Melilla.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che la ragione per cui è stato formulato parere contrario sull'emendamento Duranti 1.162 è da ravvisare nelle modalità di copertura finanziaria previste da tale proposta emendativa, la quale prevede la riduzione, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, il quale non dispone delle necessarie risorse. Tanto premesso, nel prendere atto che l'emendamento Duranti 1.162 affronta materia analoga a quella trattata dagli identici articoli aggiuntivi Albanella 1.06 e Vico 1.07, esprime la propria disponibilità ad accogliere la richiesta dell'onorevole Melilla di accantonare l'emendamento Duranti 1.162.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome del relatore Laforgia, concorda sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Duranti 1.162.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Duranti 1.162.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Duranti 1.162 è da intendersi accantonato. Avverte altresì che sono stati ritirati gli emendamenti Giampaolo Galli 1.85 e Fanucci 1.50.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.127.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici emendamenti Miccoli 1.28 e Causi 1.107.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Ciprini 1.177 e Rizzetto 1.126, nonché gli emendamenti Borghesi 1.110 e 1.109 e Centemero 1.22.

Rocco PALESE (Misto-CR) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Malpezzi 1.82.

Le Commissioni approvano l'emendamento Malpezzi 1.82 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Ginefra 1.55 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 1.111.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Carrescia 1.14 è stato ritirato.

Luigi GALLO (M5S) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso dai relatori e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento a sua prima firma 1.136, volto a disporre la proroga di un anno ai fini dell'attribuzione della sede al personale docente, assunto a vario titolo, secondo la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2015.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice per la I Commissione*, nel chiarire che la proroga prevista dall'emendamento Luigi Gallo 1.136 pone limiti alla sostituzione del personale docente, come disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge n. 107 del 2015, comportando inoltre maggiori oneri per la finanza pubblica, conferma il parere contrario precedentemente espresso su tale proposta emendativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Luigi Gallo 1.136.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Luigi Gallo 1.136, gli identici emendamenti Tancredi 1.90 e Rampelli 1.113, gli emendamenti Luigi Gallo 1.137 e Vacca 1.139, nonché gli identici emendamenti Rampelli 1.43 e Borghesi 1.112.

Gianluca VACCA (M5S) illustra la sua proposta emendativa 1.138, raccomandandone l'approvazione. Precisa che la stessa è tesa a prorogare di un anno l'entrata in vigore del divieto di far svolgere ai docenti precari supplenze per un periodo che superi complessivamente trentasei mesi, poiché si rende ancora necessario consentire ai docenti precari di svolgere ulteriormente la loro attività di insegnamento, nell'attesa che le vacanze di organico siano esaurite nei singoli istituti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricorda che il parere contrario espresso sul predetto emendamento deriva innanzitutto dalla nota sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha censurato la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola che superino complessivamente trentasei mesi. Rileva altresì che l'emendamento Vacca 1.138 presenta anche dei problemi di onerosità, sia per gli eventuali contenziosi che potrebbero derivarne, sia per eventuali assunzioni successive. Conferma quindi il suo parere contrario sul suddetto emendamento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice per la I Commissione*, conferma il suo parere contrario sull'emendamento Vacca 1.138.

Luigi GALLO (M5S) interviene a favore dell'approvazione dell'emendamento Vacca 1.138, osservando, in particolare, che appare assurdo impedire a docenti formati di poter proseguire, dopo un determinato periodo, la loro attività negli istituti scolastici, affinché questi siano sostituiti da altri insegnanti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vacca 1.138.

Giampaolo GALLI (PD) illustra il suo emendamento 1.84, che intende differire l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 151 del 2015, in attesa della predisposizione della necessaria disciplina attuativa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che il tema sotteso al predetto emendamento è all'attenzione del Governo, il quale è in procinto di dare attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 151 del 2015. Osservando poi che la formulazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.84 presenta anche problemi di natura finanziaria, invita in presentatore al ritiro del medesimo.

Giampaolo GALLI (PD) ritira il suo emendamento 1.84.

Roberta AGOSTINI (PD) ritira il suo emendamento 1.24.

Generoso MELILLA (SI-SEL) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Marcon 1.161, raccomandandone l'approvazione. Evidenzia poi che il tetto alle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni non fa che aggravare la perdita, in termini reali, della retribuzione di tale personale, che, a causa

del blocco della contrattazione, ha sostanzialmente perso, negli ultimi anni, in termini di potere d'acquisto, una mensilità del proprio stipendio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI osserva che la tematica sottesa all'emendamento Marcon 1.161 è all'attenzione sia del Governo sia dei relatori. Rileva al riguardo che il Governo sta valutando l'opportunità di rivisitare la relativa materia, mentre il predetto emendamento non fa che prorogare la normativa precedente. Invita quindi il presentatore a ritirarlo.

Generoso MELILLA (SI-SEL), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Marcon 1.161.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.129.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la deputata Cinzia Maria Fontana sottoscrive gli emendamenti Salvatore Piccolo 1.15 e Murer 1.67 e li ritira.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rizzetto 1.125.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato ritirato – per la parte ammissibile – l'articolo aggiuntivo Patrizia Maestri 1.010.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore per la V Commissione*, esprime, anche a nome della relatrice Gasparini, parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.12, parere favorevole sugli emendamenti D'Alia 2.1 e Misuraca 2.10, purché riformulati nell'identico testo del successivo emendamento Verini 2.7 e con l'aggiunta, alla fine degli emendamenti, del seguente periodo: « Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Piccone 2.9 e dell'articolo aggiuntivo, di contenuto analogo, Sisto 2.06. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Giu-

sepe Guerini 2.3. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Sisto 2.5 ed esprime parere contrario sull'emendamento Mottola 2.13 e parere favorevole sull'emendamento Verini 2.7, purché integrato con la clausola di invarianza finanziaria sopra indicata. Propone poi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Centemero 2.05 ed esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 2.07 e 2.08 del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con i pareri dei relatori, anche con riferimento alle proposte di accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, devono intendersi accolte le proposte di accantonamento testé formulate dai relatori e condivise dal Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Businarolo 2.12. Approvano poi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti D'Alia 2.1, Misuraca 2.10 e Verini 2.7, come riformulati (*vedi allegato 2*), nonché l'emendamento Giuseppe Guerini 2.3 (*vedi allegato 2*). Quindi, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Mottola 2.13 e approvano gli articoli aggiuntivi 2.07 e 2.08 del Governo (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte, d'intesa con il presidente della I Commissione Mazziotti Di Celso, che le Commissioni, alla luce dei lavori sinora svolti, non si riuniranno ulteriormente nella giornata odierna sul provvedimento in oggetto, potendosi invece prevedere che l'esame riprenda con la seduta già fissata per le ore 14 di domani, con eventuale prosecuzione notturna sempre nella giornata di domani.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime perplessità sulle modalità con cui si sta procedendo nell'esame delle proposte emendative, lamentando l'eccessivo numero di emendamenti accantonati. Pur concordando sul fatto di rinviare a domani il prosieguo dell'esame del provve-

dimento, auspica che i relatori e il rappresentante del Governo nella giornata di domani siano pronti ad esprimere i rispettivi pareri sui moltissimi emendamenti accantonati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, concorda con l'auspicio del collega Palese.

Andrea CECCONI (M5S) concorda con le osservazioni del collega Palese, paventando che si possa ricreare la medesima situazione già verificatasi nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità 2016, quando relatori e Governo hanno continuamente rinviato l'espressione dei pareri sulle numerose proposte emendative accantonate. Ritene che, se necessario, anziché convocare sedute poco produttive in mancanza dell'orientamento dei relatori e del Governo sugli emendamenti accantonati, sarebbe preferibile chiedere un differimento della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che la pluralità di emendamenti finora accantonati sono riconducibili complessivamente a non più di cinque argomenti, assicurando che sui medesimi i relatori ed il Governo stanno svolgendo un'approfondita riflessione al fine di superare i relativi profili problematici di carattere tecnico e pervenire quanto prima ad ipotesi di riformulazione.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) segnala che la sua proposta emendativa 10.013 ha contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Ginefra 1.09 e agli identici articoli aggiuntivi Tancredi 1.01 e Ginefra 1.08, accantonati su richiesta dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 579 del 25 gennaio 2016, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 16, seconda colonna, alla quarta riga, sostituire le parole « limitatamente al capoverso 3-bis » con le seguenti « limitatamente alla lettera a) del capoverso 3-bis »;

a pagina 55, seconda colonna, alla trentasettesima riga, sostituire la cifra « 2012 » con la cifra « 2017 »;

a pagina 89, seconda colonna, alla venticquattresima riga, sostituire le parole « 31

ottobre 2016 » con le seguenti « 31 dicembre 2016 » e alla venticinquesima riga sopprimere l'asterisco.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 580 del 26 gennaio 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 5, seconda colonna, alla quarantatreesima riga, sostituire le parole « Rampelli 1.113 » con le seguenti « gli identici Tancredi 1.90 e Rampelli 1.113 »

a pagina 6, seconda colonna, alla quarantasettesima riga, sostituire le parole « gli identici Zappulla 10.4 e Beretta 10.5, che estendono fino al 31 marzo 2014 » con le seguenti « Zappulla 10.4 e Beretta 10.5, che estendono rispettivamente fino al 31 marzo 2014 e fino al 31 marzo 2012 ».

ALLEGATO 1

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE 2.07, 2.08, 4.98, 6.35, 7.99,
10.210 E 10.211 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

*(Proroga di termini in materia
di giustizia ordinaria).*

1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-*quater*, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*novies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. 07. Il Governo.

*All'articolo aggiuntivo 2.08 del Governo,
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I circondari di cui alla tabella A allegata alla presente legge possono essere ridefiniti, al fine di razionalizzare il ser-

vizio giustizia, mediante attribuzione di territori di singoli comuni a circondari limitrofi, tenendo conto dell'estensione del territorio degli uffici interessati, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza. Alla ridefinizione dei circondari si provvede con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio giudiziario ed i comuni interessati, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, nonché dei pareri acquisiti, perché su di esso sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso il predetto termine, senza che le Commissioni abbiano espresso il parere, il decreto può essere comunque adottato. ».

0. 2. 08. 1. Verini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

*(Ridefinizione dell'assetto territoriale
degli uffici dei giudici di pace).*

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « Entro il 28 febbraio 2016 »

sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio 2018 ».

2. 08. Il Governo.

ART. 4.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. 98. Il Governo.

ART. 6.

All'emendamento 6.35 del Governo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Per l'anno 2016 continuano a considerarsi come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità continuano a utilizzarsi i costi *pro*

capite pesati per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per l'anno 2015 ».

0. 6. 35. 1. Tancredi.

Al comma 4, sostituire le parole: e per l'anno 2015 con le seguenti: , per l'anno 2015 e per l'anno 2016.

6. 35. Il Governo.

ART. 7.

All'emendamento 7.99 del Governo, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non è ulteriormente prorogabile.

0. 7. 99. 1. Invernizzi, Guidesi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il termine di novanta giorni entro cui il Commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale, è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non è possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al richiamato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.

7. 99. Il Governo.

ART. 10.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto

residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di *split payment* introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 210. Il Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: « 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015, 2016 e 2017 ».

8-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « limitatamente al periodo 2011-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente al periodo 2011-2017 ».

10. 211. Il Governo.

ALLEGATO 2

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3513 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2016 ».

1. 80. Marchetti, Fabbri.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 30 aprile 2016.

***1. 33.** (Nuova formulazione) Naccarato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 30 aprile 2016.

***1. 51.** (Nuova formulazione) Coppola.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 30 aprile 2016.

***1. 75.** (Nuova formulazione) Coscia, Ghizzoni, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

1. 82. Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blažina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: « tre » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

2. 3. Giuseppe Guerini, Massa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle

Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***2. 7.** (Nuova formulazione) Verini, Tagliione, Rossomando, Rostan, Bossa, Rocchi, Raciti, Ribaudò, Currò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***2. 1.** (Nuova formulazione) D'Alia, Misuraca, Garofalo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'ef-

fetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***2. 10.** (Nuova formulazione) Misuraca, D'Alia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria).

1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-*quater*, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*novies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace).

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « Entro il 28 febbraio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio 2018 ».

2. 08. Il Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*)

15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il vice-ministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

Atto n. 255.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Federico GINATO (PD), *relatore per la VI Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, Giuseppe Guerini, rileva come le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) siano chiamate a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (Atto n. 255).

Segnala innanzitutto come sulle questioni in esame sono stati emanati recen-

temente il decreto legislativo n. 44 del 2014, su gestori di fondi di investimento alternativi, e il decreto legislativo n. 72 del 2015 (in attuazione della direttiva CRD IV), i quali contengono disposizioni che riguardano le funzioni di depositario e le politiche retributive. Lo schema in esame si concentra invece prevalentemente sul regime sanzionatorio, anche in attuazione della direttiva MiFID II.

Evidenzia quindi come lo schema di decreto sia stato predisposto ai sensi della delega contenuta negli articoli 1, 9 e 10 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

In particolare, i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/91/UE (cosiddetta direttiva UCITS V), in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni sono contenuti nell'articolo 10 della legge n. 114 del 2015.

In tale ambito ricorda che gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono quegli organismi il cui oggetto esclusivo è l'investimento collettivo dei capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide, il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote o azioni sono, su richiesta dei detentori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a valere sul patrimonio degli organismi stessi. Gli OICVM possono assumere la forma contrattuale (fondo comune di investimento, gestito da una società di gestione SGR) oppure la forma societaria (società di investimento).

Nell'ordinamento italiano la disciplina comunitaria in tema di OICVM è recepita nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, dove il termine OICVM è tradotto con quello di OICR – organismo di investimento collettivo del risparmio che ricomprende sia i fondi comuni di investimento che le SICAV – società di investimento a capitale variabile.

In particolare i principi e criteri direttivi della richiamata delega prevedono di:

a) apportare al TUF, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2014/91/UE (UCITS V);

b) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia secondo le rispettive competenze;

c) apportare modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF, al fine di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/91/UE con i criteri e i massimi edittali ivi previsti;

d) provvedere affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito, anche da parte dei dipendenti delle società di investimento, delle società di gestione e dei depositari (cosiddetto *whistleblowing*), tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti;

e) adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i settori interessati dalla direttiva da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

L'articolo 9 della richiamata legge n. 114 del 2015 delega inoltre il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e per l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

In sintesi, viene previsto che l'adeguamento dell'ordinamento interno con la nuova disciplina europea relativa ai mer-

cati degli strumenti finanziari debba avvenire, principalmente, mediante l'aggiornamento del TUF e debba riguardare, in particolare, l'attribuzione dei poteri di vigilanza e di indagine alle Autorità di settore (Banca d'Italia e CONSOB), per i profili di rispettiva competenza, anche con riferimento alla cooperazione e allo scambio di informazioni con le autorità competenti della UE, degli altri Stati membri e degli Stati extra UE.

Il TUF dovrà, inoltre, essere aggiornato con riferimento alla disciplina concernente i consulenti finanziari, le società di consulenza finanziaria e i promotori finanziari, anche al fine di razionalizzare la tenuta degli albi e la vigilanza su tali categorie. A tal fine si prevede di assegnare ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti delle categorie di soggetti citati.

In tale contesto segnala che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), all'articolo 1, commi da 35 a 48, ha previsto la riforma del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al TUF, in attuazione dei menzionati criteri.

Le richiamate norme della legge di stabilità 2016 prevedono l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del TUF); persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis del TUF); società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria *ex* articolo 18-ter del TUF). A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla CONSOB sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. È prevista una disciplina regolamentare della CONSOB,

emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

I principi e criteri di delega dell'articolo 9 della legge n. 114 del 2015 prevedono altresì di rivedere la disciplina delle sanzioni e della relativa procedura, coerentemente con la nuova disciplina europea. Al riguardo, in particolare, la lettera *q*) prevede di modificare ed integrare il TUF al fine di attribuire alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, ognuna secondo la rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dalla direttiva MiFID II, in base ai criteri e nei limiti massimi ivi previsti.

La norma di delega prevede quindi l'individuazione specifica delle sanzioni e delle misure amministrative, definendo parametri e criteri in ossequio ai principi di legalità e tassatività e prevedendo che gli Stati membri possano autorizzare le autorità competenti ad imporre tipi aggiuntivi di sanzioni oltre a quelle previste dalla stessa direttiva o ad imporre ammende che superino gli importi indicati.

Al riguardo ricorda che il decreto legislativo n. 72 del 2015, nel recepire la direttiva 2013/36/UE (CRD IV) sull'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, ha già operato un'ampia riforma delle sanzioni recate dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dal TUF.

Le principali disposizioni prevedono:

una complessiva riforma dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, valida non solo per il settore bancario e creditizio, ma che si estende anche agli enti operanti nel settore finanziario (ovvero i soggetti disciplinati dal TUF). Le linee guida della riforma prevedono l'integrazione dei vigenti requisiti con criteri di competenza e correttezza, la cui individuazione concreta spetta alla normativa di rango secondario (articoli 23

e 91 della CRD IV); il divieto di cumulo degli incarichi;

un rafforzamento dei poteri di intervento e correttivi delle Autorità di vigilanza (Banca d'Italia e CONSOB). Tali poteri vengono integrati con il potere di *removal* (rimozione di uno o più esponenti aziendali a specifici presupposti di legge), potere non previsto dalla CRD IV ma dalla norma di delega (articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 154 del 2014);

specifici meccanismi di segnalazione, sia all'interno degli intermediari che presso l'autorità di vigilanza, delle eventuali violazioni normative;

l'obbligo di astensione di soci e amministratori nelle delibere in cui presentino un interesse in conflitto, in luogo del vigente obbligo dell'amministratore di dare notizie al *board* dell'interesse di cui è portatore in una specifica operazione il rafforzamento dei poteri della Banca d'Italia;

in ordine alle sanzioni, oltre agli adeguamenti dei massimali e dei minimi secondo quanto previsto dalla legge delega, le disposizioni differenziano inoltre tra persone fisiche e giuridiche, con l'obiettivo di applicare prioritariamente le sanzioni alla persona giuridica e di subordinarne l'irrogazione alle persone fisiche a specifiche condizioni di legge;

secondo quanto previsto dalla delega, si svincola il potere regolamentare della Banca d'Italia dalla necessità di una previa deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

Il termine per l'esercizio della delega della direttiva 2014/91/UE (UCITS V) è fissato al 18 gennaio 2016, in quanto la medesima direttiva indica come termine per il proprio recepimento il 18 marzo 2016. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) si deve tener conto di quanto previsto dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale stabilisce, nella formulazione vigente alla

data di entrata in vigore della norma di delega, che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

La direttiva 2014/65/UE (MiFID II) indica invece come termine di recepimento il 3 luglio 2016: in tal caso, pertanto, il termine per l'esercizio della delega in materia scade il 3 maggio 2016.

In tale contesto segnala come l'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 abbia modificato il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, anticipando a quattro mesi (in luogo di due mesi) antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive il termine entro il quale il Governo deve adottare i decreti legislativi attuativi della legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive.

In merito la relazione illustrativa chiarisce come il termine di scadenza per l'esercizio della delega relativo alla direttiva 2014/91/UE debba ritenersi fissato al 18 gennaio 2016, in quanto il termine di delega previsto dalla originaria formulazione dell'articolo 31 della legge n. 234 (due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato nelle direttive) continua ad applicarsi per le deleghe contenute nelle leggi di delegazione europea entrate in vigore prima delle modifiche al predetto termine operata dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015.

Il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di tre mesi.

Passando ad illustrare i contenuti della direttiva 2014/91/UE (UCITS V), in vigore dal 17 settembre 2014, ricorda che la direttiva modifica la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per armonizzare le norme na-

zionali in materia di funzioni e responsabilità dei depositari, di politica retributiva e di sanzioni.

La direttiva UCITS V si inserisce, inoltre, in un più ampio pacchetto legislativo di revisione della normativa europea in materia di mercati finanziari: di questo pacchetto fa parte il Regolamento UE n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave (KIDs) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Con riferimento alle norme in materia di funzioni del depositario, la direttiva 2014/91/UE prescrive che gli OICVM possono nominare soltanto un unico depositario e che la nomina deve essere evidenziata da un accordo scritto. Il depositario è incaricato delle funzioni di custodia, supervisione e monitoraggio dei flussi finanziari, in linea con le disposizioni della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 2011/61/UE, cosiddetta direttiva AIFM, sui gestori dei fondi di investimento alternativi). In particolare la direttiva richiede che debbano essere individuati: i soggetti abilitati ad assumere la funzione di depositario; i doveri di vigilanza ascritti in capo al depositario; le condizioni alle quali il depositario può sub-depositare e i compiti che possono essere legittimamente affidati al sub-depositario; le condizioni alle quali è consentito il riutilizzo degli *asset* da parte del depositario; il regime di responsabilità.

Rammenta che la direttiva AIFM è stata attuata in Italia con il decreto legislativo n. 44 del 2014, il quale ha tenuto conto dell'evoluzione della normativa europea sulla depositaria di matrice UCITS. In particolare, la disciplina di recepimento della direttiva AIFM è stata estesa anche ai fondi UCITS. Il medesimo approccio è stato seguito dalla Banca d'Italia in sede di adeguamento del proprio Regolamento sulla gestione collettiva dell'8 maggio 2012 a seguito del recepimento della direttiva AIFM, entrato in vigore il 3 aprile 2015.

Con riferimento alle norme in materia di politiche retributive delle società di gestione, la direttiva 2014/91/UE introduce

modifiche delle politiche di remunerazione, al fine di promuovere una gestione efficace dei rischi, in linea con il profilo di rischio dell'OICVM. A seconda dell'organizzazione, della natura, della portata e della complessità delle attività della società di gestione, sono stabiliti specifici principi. Le politiche di remunerazione si applicano alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sui profili di rischio degli OICVM. La *ratio* dell'intervento risiede nella necessità che la politica di remunerazione sia idonea a promuovere una sana e prudente gestione del rischio, senza incoraggiare l'assunzione di rischi non coerenti rispetto alle caratteristiche del fondo, e risulti in linea con le strategie e gli obiettivi prefissati nonché con le esigenze degli investitori. È previsto un obbligo di pubblicità della politica di remunerazione nel prospetto.

Segnala che tale disciplina è speculare a quella stabilita dalla direttiva AIFM per i gestori dei fondi di investimento alternativi. Per essi la disciplina di recepimento è stata adottata in Italia mediante il ricorso alla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB: richiama in particolare il regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, modificato al riguardo dal provvedimento congiunto del 19 gennaio 2015.

In merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che in questa materia non appare necessario, pertanto, prevedere modifiche alla normativa primaria, essendo sufficiente l'intervento in normativa secondaria per assicurare che le regole si applichino anche agli OICVM, analogamente a quanto avvenuto con riferimento gestori dei fondi di investimento alternativi.

Con riferimento alle norme in materia di sanzioni amministrative, la direttiva UCITS V definisce un elenco esaustivo delle violazioni che implicano la comminazione di sanzioni, penali o amministrative, da parte delle autorità competenti, tra cui il cosiddetto *temporary* o *permanent*

ban, cioè l'interdizione temporanea o (in caso di violazioni gravi reiterate) permanentemente dall'esercizio di funzioni di gestione, a carico dei responsabili delle violazioni. La direttiva prevede sanzioni di 5 milioni di euro o del 10 per cento del fatturato annuo totale di una società, di 5 milioni di euro per gli individui o il doppio del profitto derivante dalla violazione se determinabile. Altre misure sono introdotte, quale l'obbligo per gli Stati membri di istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni e per fornire un canale sicuro per abilitare tale comunicazione. È previsto l'obbligo per le autorità competenti di pubblicare ogni provvedimento sanzionatorio.

Gran parte dei principi e dei criteri in materia di sanzioni previste dalla direttiva UCITS V sono contenuti anche nella direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II), relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto ricorda che a livello europeo si sta cercando di allineare per quanto possibile il regime sanzionatorio contenuto nelle direttive CRD, MiFID, UCITS, AIFMD, *Market Abuse* e *Trasparenza*, che disciplinano a vario titolo il settore dei servizi finanziari. La revisione di tali direttive procede in modo parallelo.

Per adeguare l'apparato sanzionatorio a carico dei gestori di OICVM alle nuove fattispecie disciplinate dalla direttiva UCITS V occorre apportare alcune modifiche al TUF, previste dallo schema di decreto. Lo scopo di tali modifiche è, in un'ottica più ampia, l'adeguamento alla normativa europea di settore e quindi anche al regime sanzionatorio contenuto nella direttiva MiFID II (2014/65/UE), in corso di recepimento.

Lo schema di decreto, pertanto, intende recepire nel TUF con un unico intervento la disciplina sanzionatoria prevista dalle direttive UCITS V (2014/91/UE) e MiFID II, in quanto le predette direttive prevedono in maniera pressoché speculare l'introduzione di tipologie di sanzioni (dichiarazione pubblica, interdizione, sanzione

pecuniaria), massimali, criteri di imputazione e di determinazione della sanzione. Per recepire le disposizioni delle direttive anzidette è necessario intervenire sugli articoli del TUF che già prevedono le medesime sanzioni per violazioni di entrambe le discipline (gestione collettiva e servizi di investimento).

Come già segnalato in precedenza ricorda che, in merito al regime sanzionatorio, il decreto legislativo n. 72 del 2015, recependo la direttiva 2013/36/UE (CRD IV), ha riorganizzato in maniera organica il sistema sanzionatorio italiano in materia finanziaria contenuto nel TUB e nel TUF, evitando che gli stessi soggetti, o violazioni tra loro omogenee, fossero assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell'autorità (Banca d'Italia o CONSOB) competente ad irrogare la sanzione.

Passando quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1 modifica il TUF, dando attuazione sia alla direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, sia alla direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari.

In particolare, la lettera *a*) inserisce due nuovi commi 13-*bis* e 13-*ter* nell'articolo 4 del TUF, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e CONSOB.

Ai sensi del nuovo comma 13-*bis* le fattispecie penali per le quali scatta l'obbligo di comunicazione sono:

articolo 2638 del codice civile, relativo all'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

articolo 166 del TUF, in materia di abusivismo;

articolo 167 del TUF, in materia di gestione infedele;

articolo 168 del TUF, in materia di confusione di patrimoni;

articolo 169 del TUF, in materia di partecipazioni al capitale;

articolo 170-*bis* del TUF, in materia di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB;

articolo 173-*bis* del TUF, relativo al falso in prospetto.

La relazione illustrativa dello schema di decreto motiva la definizione di questo elenco di reati con il tentativo di individuare quelle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione delle direttive UCITS e MiFID nel settore degli intermediari finanziari e dei mercati che nel nostro ordinamento hanno rilievo penale.

Le ulteriori modifiche apportate dalla lettera *a*) al citato articolo 4 del TUF prevedono quindi che:

se il processo penale è concluso e la sentenza di condanna è definitiva, la Banca d'Italia e la CONSOB devono poter acquisire informazioni sulla pena applicata dall'autorità giudiziaria: a tal fine sono previsti protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia (nuovo comma 13-*bis*);

se il procedimento penale non è concluso, Banca d'Italia e CONSOB possono chiedere informazioni all'autorità giudiziaria, la quale potrà collaborare nel rispetto del segreto istruttorio previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale (nuovo comma 13-*ter*).

Le informazioni così acquisite da Banca d'Italia e CONSOB saranno trasmesse all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), come previsto dall'articolo 195-*ter* del TUF (come modificato dalla lettera *o*).

La lettera *b*) modifica l'articolo 48 del TUF, relativo ai compiti del depositario.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 22 del TUF, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti

dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

L'incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la CONSOB, le condizioni per l'assunzione dell'incarico (in base all'articolo 47 del TUF).

La direttiva UCITS (all'articolo 22 del testo, come modificato dalla direttiva 2014/91/UE, UCITS V) prevede, tra i compiti del depositario, l'obbligo di assicurare che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo. Tra i compiti propri del depositario non rientra, pertanto, il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, bensì la verifica della correttezza di tale calcolo.

La modifica prevista all'articolo 48 del TUF dal numero 1) della lettera *b*), sopprime la previsione che assegna al depositario, su incarico del gestore, il compito di provvedere a tale calcolo del valore delle parti nel caso di OICVM italiani.

Pertanto il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 48 (introdotto dal numero 2) della stessa lettera *b*) prevede che qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione (in regime di esternalizzazione), il depositario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. Il depositario deve conseguentemente separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti. Inoltre i potenziali conflitti di

interesse devono essere identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICR.

La lettera *c)* inserisce, nella sezione del TUF sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, un nuovo articolo 98-*sexies*, che estende la disciplina sugli obblighi di segnalazione delle violazioni, prevista dagli articoli 8-*bis* (relativo ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni) e 8-*ter* (relativo alla segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB) del TUF, anche all'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.

Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* modificano l'entità della sanzione amministrativa applicata alle società in caso di violazione delle norme in materia di abuso di denominazione (di cui all'articolo 188, comma 1, del TUF), partecipazione al capitale (di cui all'articolo 189, comma 1, del TUF) e altre violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (di cui all'articolo 190, comma 1, del TUF).

Rispetto alle disposizioni attualmente in vigore, che sanzionano tali condotte con la sanzione amministrativa pecuniaria « da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato », la riforma specifica che la sanzione amministrativa va da un minimo di 30.000 euro a un massimo di 5 milioni di euro; si applica la sanzione fino al 10 per cento del fatturato « quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro ».

La lettera *f)* modifica inoltre l'articolo 190 TUF per:

escludere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla riserva di attività nella gestione collettiva del risparmio (ai sensi dell'articolo 32-*quater*, commi 1 e 3, del TUF). La relazione di accompagnamento dello schema giustifica questa esclusione in quanto « per l'esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio è già prevista la sanzione penale ai sensi dell'articolo 166, comma 1, del TUF »;

prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i gestori e depositari di Fondi di investimento alternativi (FIA) che violino le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231 del 2013 (che integra la direttiva 2011/61/UE, AIFMD) e delle relative disposizioni attuative; al riguardo la relazione illustrativa dello schema evidenzia che il regolamento delegato UE che integra la direttiva UCITS V è in corso di adozione: pertanto il riferimento a tale regolamento delegato potrà essere inserito nell'articolo 190 del TUF solo a seguito della formale adozione dell'atto comunitario.

La lettera *g)* interviene sull'articolo 190-*bis* del TUF, per disciplinare l'interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati; attualmente la disposizione prevede soltanto l'interdizione temporanea (da 6 mesi a 3 anni).

In particolare, inserendo nel citato articolo 190-*bis* un nuovo comma 3-*bis*, si consente alla CONSOB e alla Banca d'Italia, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis* del TUF (a sua volta modificato dalla successiva lettera *i)* per la determinazione delle sanzioni amministrative, di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente all'amministratore che:

abbia commesso una violazione con dolo o colpa grave;

sia incorso, a seguito di violazioni commesse sempre con dolo o colpa grave, negli ultimi 10 anni, in interdizioni temporanee per un periodo non inferiore a 5 anni.

La lettera *h)* sostituisce l'articolo 191 del TUF, sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, con la finalità modificare le sanzioni per la violazione delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti e di consentire l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. In particolare, ri-

spetto al testo vigente, la nuova formulazione del citato articolo 191:

prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 5 milioni per chiunque effettua un'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari (valori mobiliari e quote di OICR chiusi) e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti, in violazione della disciplina che impone la previa comunicazione alla CONSOB;

con riferimento all'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti, se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, prevede che la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato;

prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettua un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina dettata dall'articolo 98-ter, commi 2 e 3, del TUF, relativi al documento da presentare agli investitori; se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato;

prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 5 milioni di euro per chiunque effettua un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE, in violazione della disciplina sulla pubblicità dell'offerta, dettata dall'articolo 101 del TUF; se la violazione è commessa da una società con fatturato superiore a 50 milioni di euro, si prevede la sanzione amministrativa è fino al 10 per cento del fatturato;

precisa che, se il vantaggio ottenuto dall'autore delle suddette violazioni è superiore ai limiti massimi della sanzione, la sanzione amministrativa pecuniaria può essere elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

aggiunge alle sanzioni amministrative pecuniarie la possibilità di applicare anche le sanzioni amministrative accessorie dell'interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati.

La lettera *i*) modifica l'articolo 194-bis del TUF, relativo ai criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa.

In merito ricorda che l'attuale formulazione del citato articolo 194-bis stabilisce che, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie, la Banca d'Italia o la CONSOB considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

- a) gravità e durata della violazione;
- b) grado di responsabilità;
- c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
- e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
- f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la CONSOB;
- g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
- h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

In tale contesto le modifiche apportate dalla lettera *i*) inseriscono tra i predetti criteri:

la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo

dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa; ricorda, infatti, che in base alla nuova formulazione dell'articolo 190-*bis* del TUF introdotta dalla lettera *g*) solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione;

la condotta del trasgressore successiva all'illecito, al fine di valutare positivamente le attività finalizzate ad evitare il ripetersi della violazione.

Il nuovo articolo 194-*bis* specifica inoltre che i parametri elencati concorrono non solo alla determinazione dell'entità della sanzione, ma anche alla scelta tra il tipo e la durata delle stesse.

La lettera *l*) modifica l'articolo 194-*quater* del TUF, relativo all'ordine di porre termine alle violazioni. La novella, modificando la norma che consente agli organismi di vigilanza di applicare, al posto della sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento, prevede questa modalità sanzionatoria anche per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti (di cui agli articoli 98-*ter* e 98-*quater* del TUF), purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità.

La lettera *m*) inserisce nel TUF l'articolo 194-*septies*, il quale disciplina una ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica. In particolare è previsto che, in relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e CONSOB possono, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile.

Questa sanzione alternativa è applicabile esclusivamente in relazione alle seguenti violazioni del TUF:

articolo 6 (obblighi previsti dalla normativa secondaria emanata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB);

articolo 12 (obblighi di vigilanza sul gruppo previsti dalla Banca d'Italia);

articolo 21, commi 1 e 1-*bis* (criteri generali che devono essere seguiti nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e accessori);

articolo 33, comma 4 (limiti alla delega di funzioni da parte di Sgr, Sicav e Sicaf);

articolo 35-*decies* (regole di comportamento e diritto di voto da parte di Sgr, Sicav e Sicaf);

articolo 79-*bis* (requisiti di trasparenza disciplinati dalla CONSOB);

articolo 98-*ter*, commi 2 e 3 (requisiti del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto);

articolo 115-*bis* (norme in tema di registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate);

articolo 98-*quater* (disposizioni di attuazione in tema di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti).

La lettera *n*) modifica l'articolo 195-*bis* del TUF, che disciplina la pubblicazione nel sito Internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della CONSOB del provvedimento di applicazione delle sanzioni.

Mentre l'attuale formulazione del citato articolo 195-*bis* consente agli organi di vigilanza di escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti, la novella recata dalla lettera *o*) elimina questo inciso per affermare, sostanzialmente, lo stesso principio nel nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 195-*bis*, nel quale è però altresì precisato che la pubblicità del provvedimento può essere esclusa solo se consentito dal diritto dell'Unione europea.

In merito la relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, infatti, afferma che solo alcune direttive europee consentono alle Autorità di escluderne del tutto la pubblicazione in particolari circostanze; è questo il caso delle direttive UCITS V e MiFID II.

La lettera o) integra l'articolo 195-ter del TUF, relativo agli obblighi di comunicazione all'Autorità bancaria europea (ABE) delle sanzioni applicate. In tale ambito si aggiunge alla formulazione attuale l'obbligo per la CONSOB e la Banca d'Italia di comunicare i provvedimenti sanzionatori amministrativi, nonché le sentenze penali di condanna all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

L'articolo 2 dello schema di decreto reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che il seguito dell'esame del provvedimento avrà luogo nel corso della prossima settimana, nel corso della quale le Commissioni potranno procedere all'espressione del parere.

In tale ambito invita quindi le forze politiche a formulare eventuali osserva-

zioni, anche al fine della predisposizione della proposta di parere da parte dei relatori.

Federico GINATO (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel condividere le considerazioni del Presidente Bernardo, sottolinea come il provvedimento in esame, sebbene di natura prevalentemente tecnica, contenga rilevanti disposizioni in materia di sanzioni e responsabilità, sulle quali auspica che tutti i gruppi svolgano gli opportuni approfondimenti ed elaborino le loro proposte politiche.

Andrea MAESTRI (Misto-AL-P), ravvisando nel provvedimento rilevanti profili di criticità, preannuncia, a nome della componente del Gruppo Misto – Alternativa libera possibile, la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella che sarà formulata dai relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base della proposta di legge C. 3139 approvata dal Senato</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri ed il sottosegretario di Stato all'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base della proposta di legge C. 3139 approvata dal Senato).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 giugno 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'esame delle proposte di legge in materia di cyberbullismo è stato avviato

dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali il 25 giugno scorso dopo che, su richiesta delle Commissioni ai sensi dell'articolo 72, comma 3 del Regolamento, sono state riassegnate in sede referente alle Commissioni riunite II e XII le proposte C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori. In particolare, fa presente che le proposte di legge C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori erano state assegnate alla II Commissione, che ne aveva avviato l'esame, mentre le proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato e C. 2408 Iori erano state assegnate alla XII Commissione.

Rammenta che, considerata la complessità della materia, si è effettuata una approfondita indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del Regolamento, che si è conclusa il 18 gennaio scorso. Nel corso dell'indagine sono stati sentiti il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, magistrati che si occupano del fenomeno, il Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso il Ministero dell'Interno, professori universitari esperti della mate-

ria, rappresentati dei settori dei ministeri della Giustizia e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, competenti del settore, rappresentanti di associazioni che quotidianamente affrontano la questione oggetto delle proposte di legge in esame e rappresentanti di *social network*.

Ricorda, altresì, che la proposta di legge trasmessa dal Senato e, quindi, le proposte abbinate, è stata inserita nel programma dell'Assemblea per il mese di marzo.

Paolo BENI (PD), *relatore per la XII Commissione*, in accordo con la collega Campana, relatrice per la II Commissione, propone di adottare come testo base la proposta C. 3139 approvata dal Senato, ricordando che in tale sede essa ha ricevuto il consenso di tutti i gruppi parlamentari. Ritiene che il testo possa in ogni caso essere ulteriormente affinato, tenendo conto del contenuto delle proposte abbinate e di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva che ha offerto molti utili contributi.

Marialucia LOREFICE (M5S) preannuncia la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di legge in

tema di cyberbullismo, con l'intento di porre particolare attenzione alla prevenzione e alla riabilitazione delle vittime e degli autori degli atti di bullismo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la proposta di legge testé preannunciata dalla collega del MoVimento 5 Stelle, una volta presentata, potrà essere abbinata in via successiva.

La Commissione approva la proposta del relatore e delibera di adottare come testo base la proposta di legge C. 3139.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in titolo è fissato al 22 febbraio prossimo, alle ore 16. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015) 337 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	33

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015) 337 final.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che è in distribuzione la proposta di documento finale (*vedi allegato 1*) anticipato per email a tutti i componenti della Commissione la scorsa settimana.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel manifestare un orientamento complessivamente favorevole ai contenuti del documento finale proposto dai relatori Stella Bianchi e Becattini, propone di espungere la lettera *b*) delle osservazioni in quanto la revisione del fattore lineare di riduzione dal 1,74 per cento al 2,2 per cento è stata stabilita dai Capi di Stato e di Governo al Consiglio Europeo del 23 ottobre 2015. Propone altresì di modificare la lettera *e*) nei seguenti termini: « sarebbe opportuno un approccio armonizzato a livello europeo per le misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese » al fine di renderla coerente alla posizione nazionale sostenuta in sede europea che chiede, per il *carbon leakage*

indiretto, un approccio armonizzato a livello UE.

Stella BIANCHI, *relatrice*, accogliendo le proposte di riformulazione testé illustrate dalla sottosegretaria Velo, presenta, anche a nome del relatore per la X Commissione, Lorenzo Becattini, una nuova formulazione della proposta di documento finale (*vedi allegato 2*), auspicando, quindi, che venga raggiunto l'obiettivo di un efficace funzionamento del sistema di scambio di quote di emissione (ETS).

Mirko BUSTO (M5S), apprezzando comunque lo sforzo compiuto dai relatori con la proposta di documento finale in esame, dichiara il voto di astensione del suo gruppo, preannunciando, a nome della sua parte politica, la presentazione, anche in sede europea, di proposte alternative al fine di sostenere una più efficace riduzione delle emissioni.

Ludovico VICO (PD) esprime soddisfazione per la partecipazione del Parla-

mento italiano alla fase ascendente della normativa comunitaria in occasione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione europea lo scorso 15 luglio recante modifica della disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Sottolinea la necessità di avviare un processo di armonizzazione delle legislazioni dei diversi Stati europei in materia di decarbonizzazione al fine soprattutto di garantire omogenee condizioni di competitività alle imprese nazionali.

Mariastella GELMINI (FI-PdL) dichiara l'astensione del proprio gruppo esprimendo, in particolare, una preoccupazione sul versante degli effetti anticoncorrenziali di una normativa non armonizzata sulle quote di emissione.

Le Commissioni approvano quindi il documento finale nel testo riformulato.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337 final.**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337;

considerato che:

la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) costituisce uno strumento decisivo per un efficace contrasto ai cambiamenti climatici;

l'EU ETS, come risultante dai successivi adeguamenti apportati, rappresenta un *unicum* nel panorama mondiale, per il numero degli Stati e dei settori produttivi coinvolti, tanto da costituire un modello esemplare a livello internazionale;

peraltro, il sistema, nella sua applicazione concreta, ha evidenziato rilevanti criticità, in particolare in relazione allo squilibrio tra l'offerta di quote e la relativa domanda che ha portato alla impossibilità di determinare un prezzo del carbonio e quindi ad un sostanziale fallimento nel funzionamento del sistema EU ETS; a tali criticità la proposta di direttiva in esame intende porre rimedio;

per il conseguimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione delle emis-

sioni, la proposta di direttiva prevede di aumentare il fattore di riduzione annuale del tetto massimo delle quote consentite dall'1,74 per cento al 2,2 per cento, a partire dal 2021;

contestualmente, viene fissato nella misura del 57 per cento del totale l'ammontare delle emissioni destinate ad essere messe all'asta; tale misura, di fatto, corrisponde alla situazione attuale;

la restante parte sarà comunque assegnata gratuitamente anche dopo il 2020 per evitare il rischio di *carbon leakage*, ossia il rischio di delocalizzazione dovuto al differenziale dei costi del carbonio rispetto ai paesi con politiche ambientali meno rigorose;

nelle intenzioni della Commissione europea, i parametri di riferimento (*benchmark*) per la determinazione dell'assegnazione gratuita saranno periodicamente aggiornati al fine di evitare profitti eccezionali imprevisti (*windfall profits*) e di tenere conto dei progressi tecnologici realizzati nel frattempo nei settori interessati;

una riserva del 2 per cento di quote EU ETS confluirebbe in un Fondo a sostegno degli Stati membri che nel 2013 avevano un PIL pro capite inferiore al 60 per cento della media UE, per aiutarli a far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di conformarsi ai limiti alle emissioni;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto, per un verso, del carattere strategico che il sistema EU ETS già riveste e ancor più nel prossimo futuro può assumere ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e, per altro verso, del suo impatto sul sistema produttivo anche in termini di orientamento positivo verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio, occorre operare affinché le modifiche da apportare al regime vigente corrispondano pienamente al duplice obiettivo di assicurare la piena efficacia del sistema stesso sia nel senso di attribuire un prezzo adeguato al carbonio sia nel senso di indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati;

b) a tal riguardo, occorre valutare se la definizione in misura fissa delle emissioni, cui si accompagna la previsione del fattore di riduzione annuo del 2,2 per cento, a partire dal 2021, non risulti eccessivamente rigida e se non sia il caso di valutare l'introduzione di elementi di flessibilità per garantire l'adeguatezza del sistema EU ETS rispetto al raggiungimento dell'obiettivo definito nell'articolo 2 dell'accordo di Parigi di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi rispetto ai livelli precedenti alla rivoluzione industriale e di puntare a un aumento contenuto entro 1,5 gradi;

c) per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dei parametri di riferimento (*benchmark*) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria, volto ad evitare profitti eccezionali e a tenere conto dei progressi tecnologici, occorre valutare se non siano preferibili, anziché una percentuale standard e un fattore di correzione unico, regimi par-

zialmente differenziati che tengano conto di fattori quali l'obsolescenza dei macchinari e il diverso potenziale tecnologico dei vari settori;

d) occorre garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di delocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza;

e) tenuto conto che la direttiva introduce una correzione opportuna, con la previsione che gli Stati membri adottino misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione – a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica – occorre che vengano redatte linee guida per determinare, presso gli Stati membri, criteri uniformi delle misure di sostegno, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese;

f) con riferimento alla validità delle quote, occorre intervenire al fine di evitare che le norme di cui all'articolo 13 della direttiva, come modificate dall'articolo 1 della proposta in esame, possano essere interpretate nel senso di consentire un *borrowing* illimitato dei permessi di emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il raggiungimento degli obiettivi futuri;

g) considerato che il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva amplia il campo dei settori che possono beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, introducendo il sostegno per i settori esposti al rischio delle emissioni di carbonio, per le attività a favore del clima nei Paesi terzi vulnerabili e per la creazione di competenze e ricollocamento della forza lavoro in una economia in via di decarbonizzazione, occorre valutare la praticabilità di elevare la quota destinata al complesso delle nuove misure, oggi fissata almeno al 50 per cento dei proventi

derivanti dalle aste, nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea e internazionale;

h) occorre, infine, valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente

inquinanti, anche attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno dei prezzi dei titoli CO₂ e, al contempo, togliere facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti nei diversi Paesi appartenenti all'Unione europea.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337 final.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

Le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio COM(2015)337;

considerato che:

la riforma del sistema di scambio di quote di emissione (ETS) costituisce uno strumento decisivo per un efficace contrasto ai cambiamenti climatici;

l'EU ETS, come risultante dai successivi adeguamenti apportati, rappresenta un *unicum* nel panorama mondiale, per il numero degli Stati e dei settori produttivi coinvolti, tanto da costituire un modello esemplare a livello internazionale;

peraltro, il sistema, nella sua applicazione concreta, ha evidenziato rilevanti criticità, in particolare in relazione allo squilibrio tra l'offerta di quote e la relativa domanda che ha portato alla impossibilità di determinare un prezzo del carbonio e quindi ad un sostanziale fallimento nel funzionamento del sistema EU ETS; a tali criticità la proposta di direttiva in esame intende porre rimedio;

per il conseguimento degli obiettivi previsti in termini di riduzione delle emis-

sioni, la proposta di direttiva prevede di aumentare il fattore di riduzione annuale del tetto massimo delle quote consentite dall'1,74 per cento al 2,2 per cento, a partire dal 2021;

contestualmente, viene fissato nella misura del 57 per cento del totale l'ammontare delle emissioni destinate ad essere messe all'asta; tale misura, di fatto, corrisponde alla situazione attuale;

la restante parte sarà comunque assegnata gratuitamente anche dopo il 2020 per evitare il rischio di *carbon leakage*, ossia il rischio di delocalizzazione dovuto al differenziale dei costi del carbonio rispetto ai paesi con politiche ambientali meno rigorose;

nelle intenzioni della Commissione europea, i parametri di riferimento (*benchmark*) per la determinazione dell'assegnazione gratuita saranno periodicamente aggiornati al fine di evitare profitti eccezionali imprevisti (*windfall profits*) e di tenere conto dei progressi tecnologici realizzati nel frattempo nei settori interessati;

una riserva del 2 per cento di quote EU ETS confluirebbe in un Fondo a sostegno degli Stati membri che nel 2013 avevano un PIL pro capite inferiore al 60 per cento della media UE, per aiutarli a far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di conformarsi ai limiti alle emissioni;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprimono una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto, per un verso, del carattere strategico che il sistema EU ETS già riveste e ancor più nel prossimo futuro può assumere ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e, per altro verso, del suo impatto sul sistema produttivo anche in termini di orientamento positivo verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio, occorre operare affinché le modifiche da apportare al regime vigente corrispondano pienamente al duplice obiettivo di assicurare la piena efficacia del sistema stesso sia nel senso di attribuire un prezzo adeguato al carbonio sia nel senso di indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati;

b) per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dei parametri di riferimento (*benchmark*) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria, volto ad evitare profitti eccezionali e a tenere conto dei progressi tecnologici, occorre valutare se non siano preferibili, anziché una percentuale standard e un fattore di correzione unico, regimi parzialmente differenziati che tengano conto di fattori quali l'obsolescenza dei macchinari e il diverso potenziale tecnologico dei vari settori;

c) occorre garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di delocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza;

d) sarebbe opportuno un approccio armonizzato a livello europeo per le misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese;

e) con riferimento alla validità delle quote, occorre intervenire al fine di evitare che le norme di cui all'articolo 13 della direttiva, come modificate dall'articolo 1 della proposta in esame, possano essere interpretate nel senso di consentire un *borrowing* illimitato dei permessi di emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il raggiungimento degli obiettivi futuri;

f) considerato che il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva amplia il campo dei settori che possono beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, introducendo il sostegno per i settori esposti al rischio delle emissioni di carbonio, per le attività a favore del clima nei Paesi terzi vulnerabili e per la creazione di competenze e ricollocamento della forza lavoro in una economia in via di decarbonizzazione, occorre valutare la praticabilità di elevare la quota destinata al complesso delle nuove misure, oggi fissata almeno al 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste, nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea e internazionale;

g) occorre, infine, valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, anche attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno dei prezzi dei titoli CO₂ e, al contempo, togliere facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti nei diversi Paesi appartenenti all'Unione europea.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Emendamenti C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Emendamenti C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci . 35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Emendamenti C. 698-A Grassi ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 36

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2016.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

Emendamenti C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2016.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

Emendamenti C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Emendamenti C. 698-A Grassi ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fasci-

colo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 1.100</i>)	40
Sui lavori della Commissione	39

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione nella seduta precedente dell'emendamento dei relatori 1.500, le proposte emendative Chiarelli 1.84, Turco 1.85, Colletti 1.86, Turco 1.87, Bazoli 1.88, Sannicandro 1.89, gli identici emendamenti Schullian 1.90 e Sannicandro 1.91, nonché gli emendamenti Turco 1.92 e 1.93, non saranno posti in votazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, anche a nome del collega Berretta, presenta un'ulteriore nuova formulazione della proposta emendativa Ferranti 1.100 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.94, volto ad attribuire al giudice la facoltà di concedere i termini di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, in maniera graduata, a seconda della prospettata difficoltà della controversia. Chiede, pertanto, ai relatori e al rappresentante del Governo, di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, rileva che l'emendamento in questione confligge con l'impostazione del provvedimento, che si propone l'obiettivo di prevedere criteri di riforma del processo civile ispirati ai principi del rito sommario di cognizione. Osserva, peraltro, come tale proposta emendativa potrebbe ritenersi assorbita dall'emendamento Ferranti

1.100, di cui il relatore Vazio ha testé proposto una ulteriore nuova formulazione.

Andrea COLLETTI (M5S) rammenta che buona parte dei soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva espletata dalla Commissione abbiano rilevato l'inopportunità, in nome di una pretesa esigenza di semplificazione, di modificare in modo radicale la struttura del processo civile di primo grado.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, invita la maggioranza e il Governo a rivedere le posizioni precedentemente assunte. Ritene, infatti, che non possa essere modificata la struttura del processo civile, attraverso l'introduzione di disposizioni che, con l'obbiettivo di semplificare e rendere più celere il processo stesso, finiscano, di fatto, con il pregiudicare la possibilità delle parti processuali di programmare la propria strategia difensiva. Al riguardo, osserva che sarebbe stato preferibile estendere l'ambito di applicazione del rito del lavoro, le cui disposizioni sono oggetto di un'interpretazione giurisprudenziale oramai consolidata.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva che la ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 1.100 si propone un duplice obbiettivo: da un lato, quello di assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche modificando i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica delle controversie; dall'altro, quello di prevedere l'obbligatorietà del procedimento sommario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea come la proposta emendativa in discussione sia formulata in termini quanto mai generici, non essendo possibile individuare con certezza quali siano le controversie di « oggettiva complessità giuridica ».

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.94.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva l'opportunità di modificare l'ordine di votazione, nel senso di procedere all'esame, prima dell'emendamento a sua firma 1.100 (*ulteriore nuova formulazione*), volto a sostituire, alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, i numeri 2) e 3), e, solo successivamente, degli emendamenti Colletti 1.95 e Marotta 1.96, 1.97, 1.98 e 1.99, che, invece, introducono disposizioni aggiuntive al numero 1). Osserva, infatti, che l'emendamento a sua firma ha per oggetto il processo di primo grado in via generale individuandone i principi, mentre gli altri emendamenti attengono a questioni particolari sempre del processo di primo grado, che potrebbero essere considerate superate qualora fosse approvato il suo emendamento.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di non condividere la proposta della presidente, ritenendo preferibile procedere secondo il normale ordine di votazione. Illustra, quindi, la proposta emendativa a sua firma 1.95, volta a prevedere che gli atti di parte siano a disposizione delle altre parti processuali esclusivamente alla scadenza del termine per il loro deposito fissato dalla legge o dal giudice.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come le disposizioni previste dall'emendamento in discussione possano ritenersi già ricomprese nella proposta emendativa Bazoli 1.213, riguardante il processo telematico, della quale i relatori hanno proposto una riformulazione.

Alfredo BAZOLI (PD) rammenta che l'emendamento a sua firma, testé richia-

mato dalla presidente Ferranti, per altro, prevede l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico del Ministero della giustizia, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali determinata dalla mancata funzionalità del sistema stesso, che non consenta il caricamento degli atti processuali e dei documenti.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.95.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) esprime disappunto per la richiesta del Ministro della giustizia, comunicata la scorsa settimana dalla Presidente Ferranti, di rinviare al 17 febbraio prossimo l'audizione prevista per mercoledì 3 febbraio. Ricorda a tale proposito che il suo gruppo dal mese di dicembre chiede la presenza del Ministro in Commissione giustizia anche in relazione allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, considerato che il regolamento della Camera prescrive la presenza del Ministro competente. A tale proposito ricorda che la Presidente Ferranti aveva rappresentato la possibilità di fissare una seduta di sindacato ispettivo proprio nello stesso giorno in cui si sarebbe prevista l'audizione del Ministro al fine di venire incontro alla richiesta del suo gruppo. Considera pertanto eccessiva la richiesta del Ministro di rinviare l'audizione di addirittura due settimane.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica al deputato Ferraresi che l'audizione del Ministro inizialmente fissata per il 3 febbraio è stata prevista a seguito di una richiesta autonoma del Ministro stesso per riferire sugli « Stati generali sull'esecuzione penale ». La richiesta di differire

l'audizione non è assolutamente motivata da intenti dilatori quanto piuttosto dalla impossibilità del Ministro di prendere parte ai lavori della Commissione nel corso di questa settimana. Per quanto attiene alla presenza del Ministro alle sedute di interrogazioni immediate in Commissione, osserva che non vi è alcun collegamento necessario con l'audizione del Ministro, per cui si potrebbe convocare una seduta di question time in Commissione anche prima del 17 febbraio, rappresentando al Ministro la richiesta della sua presenza da parte del gruppo Movimento 5 Stelle.

Vittorio FERRARESI (M5S) specifica di aver chiesto la presenza del Ministro in Commissione in occasione del question time considerato che non è stato dato seguito alla richiesta fatta da lui il dicembre scorso di audire in Commissione il Ministro e che il regolamento non prevede, oltre al *question time*, altri casi in cui la presenza del Ministro è obbligatoria in Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che in realtà per prassi consolidata la presenza del Ministro, prevista dal comma 4, dell'articolo 135-ter del Regolamento della Camera, non è obbligatoria. Dà la parola al rappresentante del Governo che ha chiesto di intervenire.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che il Ministro non può partecipare ai lavori della Commissione nel corso di questa settimana e della prossima in quanto ha intenzione di partecipare personalmente ai lavori del Senato in materia di unioni civili già dalla seduta di oggi. Nel sottolineare che da parte del Ministro non vi è alcun intento dilatorio fa presente che l'audizione potrebbe essere fissata già dal 15 febbraio prossimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene opportuno confermare la data del 17 febbraio in quanto il mercoledì è l'unico giorno nel quale la Commissione ha con certezza due ore per poter lavorare.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE
DELL'EMENDAMENTO FERRANTI 1.100**

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo;

3) modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

4) collocazione del procedimento sommario di cognizione, ridenominato in rito semplificato di cognizione di primo grado, nell'ambito del libro II del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando

nel rispetto del principio del contraddittorio al giudice la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

5) previsione dell'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;

6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modifica delle disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e individuazione dei procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	41
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e rinvio</i>)	41

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 20 gennaio scorso l'onorevole Fausto RACITI, componente del gruppo del Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione. Anche a nome dei colleghi commissari, ringrazia il collega Raciti per il lavoro proficuo svolto.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

(COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica.

(15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, esprime, anche a nome di tutta la Commissione, soddisfazione per la recente nomina dell'onorevole Vincenzo Amendola, componente di notevole statura di questa Commissione e capogruppo del Partito democratico, quale Sottosegretario di

Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale. Gli rivolge quindi il benvenuto alla seduta odierna, con cui si inaugura il rapporto di collaborazione con la Commissione nella sua qualità di rappresentante del Governo.

Passando ai provvedimenti in titolo, sottolinea che il loro esame non si colloca in un contesto di carattere routinario e burocratico ma al centro di un confronto di alto livello politico, che vede coinvolto direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'Unione europea e il nostro Paese intorno a temi che fino ad oggi sono stati sollevati per lo più dall'opposizione, come il tema delle politiche di *austerità* o la gestione dei migranti. Tale confronto vede, peraltro, la Farnesina quale snodo principale dei diversi temi, tutti connessi all'evolvere dello scenario internazionale. Per tali ragioni preannuncia fin da ora la disponibilità del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, allo svolgimento di un'audizione la prossima settimana davanti alle Commissioni riunite Affari esteri e comunitari e Politiche dell'Unione europea sulle grandi tematiche connesse a questo confronto storico sull'Europa.

Si tratta, peraltro, di uno snodo straordinario, aggravato da una crisi tutta interna all'Unione europea che ha gravissime ripercussioni in chiave di instabilità sul quadro macroregionale, al cui centro è collocata l'Italia.

Ricorda che nel 2017 si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma. Non sarà solo una commemorazione: non sottovalutiamo che al di fuori dei suoi confini l'Unione europea rappresenta ancora un modello da emulare, soprattutto per i Paesi della sponda sud. Per questo la crisi internazionale e quella interna all'UE impongono di investire nel 2016 un'energia specifica, volta ad individuare percorsi e soluzioni innovative, al fine di ridare futuro al progetto europeo e auspicabilmente la caratura che fu dei suoi fondatori. Coglie l'occasione per richiamare la recente visita del Presidente Renzi a Ventotene, isola di confino di Altiero Spinelli insieme ad Ernesto Rossi ed Eugenio Co-

lorni, autori del famoso Manifesto di Ventotene. L'anniversario dei Trattati di Roma costituirà una rilevante occasione di carattere storico-culturale tanto più alla luce della profondissima crisi in atto.

Conclude segnalando che a fine febbraio è prevista la presenza a Roma del Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, di cui, ancor più alla luce di quanto detto finora, sarebbe auspicabile un'audizione presso il Parlamento italiano.

Andrea ROMANO (PD), *relatore*, introducendo il provvedimento rileva che il Programma della Commissione per il 2016 evidenzia la necessità generale di rafforzare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione e la sua centralità per accrescere l'incisività e la portata delle stesse politiche interne. Sfide quali la migrazione, l'accesso all'energia e ad altre risorse e il cambiamento climatico «rendono chiaro quanto sia necessaria una reale dimensione esterna per poter conseguire importanti obiettivi di politica interna e far sì che l'Unione europea colga le opportunità che le si aprono per promuovere nel resto del mondo i propri valori, quali la democrazia, i diritti umani, l'uguaglianza e la solidarietà», e che, a tal fine, la Commissione individua un *cluster* di obiettivi e linee d'azione prioritarie, così schematizzabile:

pieno sostegno all'Alta Rappresentante nei lavori per la predisposizione di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che dovrebbe essere presentata in occasione del Consiglio europeo del giugno 2016;

impegno proattivo a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti Nazioni Unite e OSCE, onde far fronte alle più gravi crisi internazionali, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina;

presentazione, a seguito della consultazione pubblica già in corso e lanciata con apposito documento congiunto dell'Alta Rappresentante e della Commissione, di un nuovo quadro d'azione post-

Cotonou che governi le relazioni con i Paesi e le regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, perseguendo in particolare la promozione dello sviluppo economico, il sostegno alla protezione sociale e ambientale, la difesa dei diritti umani, il contrasto alla corruzione e il miglioramento della gestione della migrazione, affrontandone le cause profonde;

rinnovato impegno al fine di rendere più concreta la prospettiva di adesione dei Paesi candidati, sulle linee individuate dal documento strategico pubblicato lo scorso 10 novembre, rafforzando in particolare il partenariato con la Turchia, grazie all’attuazione del piano d’azione in materia di migrazione e alla modernizzazione dell’Unione doganale;

avvio della nuova politica europea di vicinato, che dovrebbe offrire un quadro più mirato e su misura per sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo democratico dei Paesi interessati, sia a sud sia a est dell’Unione, secondo le linee del documento già discusso nei mesi scorsi dalla Commissione;

sostegno all’Alta Rappresentante nel processo di approfondimento delle relazioni bilaterali con i principali partner dell’Unione, con particolare riferimento alla Cina e all’Iran, per il quale, dopo la conclusione positiva dei negoziati sul nucleare, dovrebbe essere possibile prevedere un quadro rinnovato per l’impegno dell’Unione, con riserva dell’attuazione integrale dell’Accordo.

Osserva quindi che i temi connessi all’azione dell’esterna dell’Unione enucleati nel programma della Commissione trovano peraltro puntuale riscontro nel Programma delle tre Presidenze. Il documento sottolinea in primo luogo come la presenza di un « arco di instabilità » che si estende dall’Europa orientale al *Sahel* colpisca la sicurezza stessa dell’Unione e rischi di compromettere i suoi interessi e valori condivisi. L’Unione deve pertanto « affrontare le minacce emergenti quali minacce ibride, gruppi terroristici che di-

spongono di risorse enormi, come il *Daesh*, ed attacchi informatici, come pure le minacce perenni quali proliferazione, pirateria, estremismo e terrorismo ».

Nota inoltre che appare assai significativo lo spazio riservato dalla relazione programmatica del Governo alla dimensione esterna dell’Unione: l’intera parte terza, infatti, articolata in sette distinti capitoli, è dedicata alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), alla Politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), all’allargamento dell’Unione, alla Politica di vicinato ed alle strategie macroregionali, alla collaborazione con i Paesi terzi e agli accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e al Servizio europeo di azione esterna.

Per quanto concerne il capitolo relativo alla Politica estera e di sicurezza comune, osserva che il Governo individua quali priorità il tema delle migrazioni e la stabilizzazione del vicinato, con particolare riferimento alla situazione di Siria e Libia. Evidenzia quindi che sul primo tema la relazione ricorda il lavoro svolto a livello di Consiglio europeo e gli esiti del vertice di La Valletta e sottolinea la necessità di elaborare proposte in grado di indirizzarsi alle cause della migrazione – in particolare in aree come il Corno d’Africa, il *Sahel* e il Nord Africa – valorizzando i dialoghi regionali, come i processi di Rabat e Khartoum, e mettendo in opera i molteplici interventi di assistenza a tal fine predisposti.

Quanto alle crisi nel vicinato meridionale, pone in rilievo che il Governo intende adoperarsi affinché l’Unione svolga un ruolo centrale nell’azione, indispensabile, di assistenza che la Comunità internazionale sarà chiamata a dispiegare in Libia all’indomani dell’auspicabile insediamento del governo di unità nazionale, e continuare a sostenere una posizione dell’Unione coesa a sostegno dell’iniziativa delle Nazioni Unite per porre fine alle violenze in Siria e facilitare una transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche del popolo siriano. Nota inoltre che forte sostegno sarà dato anche alla rinnovata determinazione dell’Unione

« ad elevare il profilo del proprio impegno in materia di contrasto al terrorismo e all'estremismo violento », assicurando massimo rilievo all'attuazione della strategia e delle iniziative UE contro il terrorismo e i fenomeni a esso correlati, quali quello dei combattenti stranieri e del reducismo.

Evidenzia quindi che in tema di Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), l'Esecutivo intende contribuire alla costruzione di una più ampia ed efficace dimensione di sicurezza e difesa comune europea, ideando approcci innovativi per il finanziamento dei progetti comuni europei, per la cooperazione civile-militare, per il supporto alle piccole e medie imprese della difesa e per l'individuazione di sinergie nel campo dello sviluppo congiunto dei *Remotely Piloted Aircraft Systems* (RPAS).

Nota ancora che si propone altresì di collaborare fattivamente allo sviluppo dell'operazione EUNAVFOR MED *Sophia* per il contrasto al traffico di migranti nel Mediterraneo; all'esercizio di revisione della Strategia globale dell'Unione; al rafforzamento del partenariato strategico con la NATO; al potenziamento delle capacità di pianificazione delle operazioni PSDC e al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi; allo sviluppo dal Quadro strategico dell'Unione in materia di difesa cibernetica, sulla quale la Commissione Difesa della Camera ha deliberato l'avvio di un'indagine conoscitiva.

Per quanto riguarda la politica di allargamento, pone in rilievo che l'Italia – come già emerso nel corso del suo semestre di Presidenza – sosterrà con forza e convinzione la prospettiva europea dei Paesi dei Balcani occidentali e della Turchia, con particolare riferimento all'apertura di nuovi capitoli negoziali con Serbia e Montenegro; all'attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione Unione europea-Kosovo; all'impegno nel cammino di integrazione europea e nei processi di riforma in atto in Albania; al rilancio del processo di integrazione europea della Macedonia; alla prosecuzione del processo

di riforme avviato in Bosnia-Erzegovina dopo l'entrata in vigore, nel luglio 2015, dell'Accordo di stabilizzazione e associazione; all'apertura di capitoli negoziali con la Turchia, con l'obiettivo di incoraggiare Ankara a recepire e allinearsi ai valori fondanti dell'UE in tema di Stato di diritto e libertà fondamentali.

Osserva ancora che in materia di vicinato, il Governo intende in primo luogo favorire la rapida attuazione della nuova Politica europea di vicinato (PEV), presentata con una comunicazione congiunta dell'Alta Rappresentante e della Commissione lo scorso 18 novembre, al termine di un'ampia consultazione pubblica cui entrambi i rami del nostro Parlamento hanno contribuito con risoluzioni puntuali e qualificate, ed improntata al rafforzamento dei principi di differenziazione, inclusività e *co-ownership*, finalizzati ad assicurare il pieno coinvolgimento di tutti i partner, sia orientali che meridionali, tenendo conto delle rispettive ambizioni, esigenze e condizioni di partenza, e al potenziamento di settori in precedenza meno valorizzati, quali le relazioni con i cosiddetti « vicini dei vicini » e la dimensione più strettamente connessa alla sicurezza.

Più nel dettaglio, evidenzia che la relazione rileva che il nuovo vicinato, che dovrebbe basarsi sul mantenimento dell'attuale proporzione dell'allocazione delle risorse finanziarie (due terzi ai vicini meridionali e un terzo ai vicini orientali), sarà finalizzato al consolidamento delle democrazie « sane » ai confini meridionali dell'Unione; a un'evoluzione del partenariato orientale che sappia tener conto del contesto particolarmente critico dovuto al perdurare della crisi in Ucraina; al sostegno alla stessa Ucraina, alla Moldova e alla Georgia nel percorso di riforme in attuazione dei rispettivi accordi di associazione; all'individuazione di formule relazionali specifiche per i partner come Armenia, Azerbaigian e Bielorussia, che non intendono o non sono in grado di impegnarsi in un percorso negoziale approfondito con l'Unione.

In tema di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, osserva che, nel sostenere gli obiettivi fissati a livello nazionale dal documento triennale di programmazione e indirizzo, nel nuovo quadro normativo e istituzionale della legge di riforma, n. 125 del 2014, il Governo intende sostenere, tra l'altro, l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; il processo volto a potenziare l'azione dell'Unione per la massimizzazione degli effetti positivi della migrazione sullo sviluppo; il dibattito volto a sincronizzare le attività di emergenza condotte nelle aree interessate dai conflitti alle esigenze connesse alla mitigazione del fenomeno migratorio; l'attuazione degli impegni assunti durante il semestre di Presidenza italiano per il rafforzamento dei legami fra le autorità umanitarie e quelle di protezione civile nella gestione e nella prevenzione dei disastri; le iniziative avviate dalla Presidenza italiana nei settori della disabilità e della prevenzione della violenza sessuale sulle donne e sui minori nelle situazioni di conflitto; l'azione dell'Unione volta a sostenere il processo di riforma dell'azione umanitaria avviato dal Segretario generale dell'ONU e la preparazione del Forum mondiale umanitario previsto a Istanbul.

Per quanto riguarda infine il Servizio europeo di azione esterna (SEAE), rileva che il Governo intende sostenerne il processo di revisione in via di completamento, garantendo candidature italiane qualificate, nella consapevolezza che uno degli aspetti fondamentali della struttura e del funzionamento dello stesso SEAE consiste nel far lavorare fianco a fianco personale proveniente dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri, così come promuovere tutte le iniziative che mirino al progressivo rafforzamento del profilo internazionale dell'Unione e della sua capacità di fornire risposte coordinate e unitarie alle sfide globali.

Ricorda poi che, sul piano della politica commerciale, un'altra priorità della Commissione europea per il 2016 è rappresentata dal Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e

Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, l'abbattimento dei dazi doganali, la rimozione del maggior numero di ostacoli, tariffari e non tariffari agli scambi e agli investimenti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita.

Rammenta altresì che la Commissione europea conduce i negoziati con gli Stati Uniti sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel giugno 2013, evidenziando che ad oggi sono stati svolti undici *round* negoziali, l'ultimo dei quali ha avuto luogo a Miami dal 19 al 23 ottobre scorsi, che il prossimo *round* di negoziati è previsto per questo mese, e che proprio le prossime tornate negoziali dovranno affrontare alcuni temi sensibili attualmente in sospeso, quali la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato nell'ambito del capitolo relativo alla protezione degli investimenti, le indicazioni geografiche, gli appalti pubblici, l'energia e le materie prime.

Evidenzia inoltre che un altro elemento sensibile è ovviamente la trasparenza stessa dei negoziati, sulla quale è attualmente in corso una riflessione tra UE e Stati Uniti. Al riguardo, segnala che la Commissione europea ha recentemente reso nota l'intenzione di consentire l'accesso ai documenti negoziali ai parlamentari nazionali e che, sul tema del TTIP, la Camera dei deputati ha approvato, il 17 novembre scorso alcune mozioni nelle quali si richiede, tra l'altro, al Governo di tenere costantemente informato il Parlamento sull'andamento dei negoziati e favorire la partecipazione della società civile, di tutelare i prodotti italiani agroalimentari di qualità e di vigilare su un approccio equilibrato ai meccanismi arbitrari (ISDS) e di prevedere meccanismi di tutela e salvaguardia per il sistema delle piccole e medie imprese.

Osserva quindi che spetta al Parlamento il compito di mantenere costantemente aperto un canale di confronto e di dialogo con il Governo, per seguire l'andamento dei negoziati per quanto attiene tutti i capitoli del Partenariato, anche

attraverso l'accesso ai documenti negoziali, così come è stato assicurato dalla commissaria Cecilia Malmström, nel corso di un'audizione tenutasi il 26 novembre scorso presso le Commissioni congiunte 3^a, 9^a, 10^a e 14^a del Senato della Repubblica e III, X, XIII e XIV della Camera.

Nell'evidenziare quindi che strettamente legati ai nodi dell'azione esterna dell'Unione sono la questione della gestione delle frontiere e dei flussi migratori, a dimostrazione di quanto ormai il destino dell'Unione europea e del nostro Paese si collochi sempre più a cavallo fra l'azione interna e l'azione internazionale, ricorda che nel corso del 2015 le frontiere esterne nell'Unione hanno subito una fortissima pressione, esercitata dall'eccezionale flusso di migranti provenienti da zone del mondo politicamente ed economicamente instabili. Osserva, al proposito, che la scarsa capacità di frenare tali flussi e di garantire efficacemente la sicurezza di tali frontiere, e il conseguente sovraccarico eccezionale di domande di protezione sui sistemi di asilo di alcuni Stati membri, hanno indotto alcuni Paesi dell'Unione a reintrodurre i controlli alle frontiere interne ai sensi delle norme dell'Unione che consentono deroghe straordinarie e per periodi limitati al regime Schengen.

Rileva dunque che nel Programma di lavoro della Commissione si pone l'accento sulla necessità di ripensare radicalmente il modo di gestire le frontiere esterne comuni e che, a tal proposito, viene richiamato il pacchetto di proposte presentato a dicembre 2015 al fine del rafforzamento della gestione delle frontiere esterne. Osserva in particolare che con la proposta di regolamento COM(2015)671, adottata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2015, si prevede l'istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea e un nuovo quadro giuridico rafforzato di Frontex, che prenderà il nome di Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, ricordando che secondo quanto annunciato dalla Commissione, la nuova guardia costiera e di frontiera avrà a disposizione una squadra di riserva rapida formata da 1.500 esperti, il cui intervento potrà essere

dispiegato entro tre giorni, e un parco di attrezzature tecniche messo a disposizione dagli Stati membri cui l'Agenzia potrà attingere autonomamente, e la previsione, in seno all'Agenzia, dell'istituzione di un centro di monitoraggio e analisi dei rischi per controllare i flussi migratori verso l'Unione europea e al suo interno, notando che in particolare tale centro dovrà svolgere valutazioni di vulnerabilità volte ad individuare i punti deboli alle frontiere dell'Unione.

Osserva ancora che in caso di persistenza delle carenze o di ritardo o inadeguatezza dell'azione nazionale qualora uno Stato membro sia sottoposto a una forte pressione migratoria che rappresenti una minaccia per lo spazio Schengen, la Commissione potrà adottare una decisione di esecuzione per stabilire che la situazione in un particolare tratto delle frontiere esterne richiede un intervento urgente a livello europeo, rilevando che ciò dovrebbe permettere all'Agenzia di intervenire, dispiegando le squadre della guardia costiera e di frontiera europea, per assicurare l'azione sul campo anche quando uno Stato membro non può o non vuole prendere le misure necessarie.

Pone altresì in evidenza che, per accrescere la sicurezza nello spazio Schengen, la Commissione ha inoltre previsto, con proposta di regolamento COM(2015)670, una modifica mirata del codice frontiere Schengen volta a introdurre controlli sistematici obbligatori dei cittadini dell'Unione alle frontiere esterne terrestri, marittime e aeree, con l'introduzione di controlli obbligatori dei cittadini dell'Unione basati sul raffronto con banche dati, quali il sistema d'informazione Schengen, la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti e i pertinenti sistemi nazionali, al fine di verificare che le persone in arrivo non rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

Evidenzia ancora che, per rispondere alla sfida demografica e al fabbisogno del mercato del lavoro nell'Europa del futuro, la Commissione europea intende presentare un approccio rinnovato in materia di

migrazione legale, incluse misure per migliorare la direttiva sulla Carta blu, rilevando che scopo della direttiva 2009/50/CE, cosiddetta Carta blu, è aumentare la capacità dell'Unione europea di attrarre cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Osserva quindi che appare pienamente condivisibile l'impegno da parte del Governo a dare piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e delle misure d'urgenza identificate dai successivi Consigli europei e dal Consiglio GAI, e che il Governo intende peraltro richiamare i partner europei al rispetto degli obblighi assunti in sede di Consiglio.

Rileva infine che l'Italia ribadirà la necessità di concentrare l'azione dell'Unione, oltre che sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei migranti economici e che, in tale prospettiva, il Governo sottolineerà l'esigenza di una riforma del mandato di Frontex e dello sviluppo di una «concreta politica europea» in materia di rimpatri, evidenziando inoltre che lo stesso Esecutivo si impegnerà per «sensibilizzare» le istituzioni dell'UE e gli Stati membri sulla necessità di una riforma della politica in materia di asilo, operando in particolare a far sì che l'Unione adempia agli impegni presi nei cinque ambiti identificati dal Piano d'azione, ossia: intervento sulle cause profonde della migrazione per contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; miglioramento nell'organizzazione di canali di migrazione legale; protezione dei migranti e dei richiedenti asilo; una lotta più efficace allo sfruttamento e al traffico di migranti; cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo AMENDOLA, nel ringraziare il presidente Cicchitto per le cordiali espressioni di accoglienza e augurio a lui rivolte in apertura di questa seduta, preannuncia la propria intenzione di onorare l'incarico ricevuto a partire da una proficua collaborazione con la Commissione.

Nell'apprezzare, quindi, l'intervento illustrativo svolto dall'onorevole Romano ed in vista della preannunciata audizione del Ministro Gentiloni, condivide l'analisi sulla centralità del concetto «crisi» rispetto alla fase in atto e ai provvedimenti in titolo, il cui esame non configura in nessun modo una ritualità formale. Si è, infatti, inaugurato da tempo un periodo del tutto nuovo della storia del processo di integrazione europea, per cui è opportuno che emergano non tanto le polemiche quanto le difficoltà che si frappongono ad un maggior grado di integrazione europea. Le polemiche, si sa, sono per lo più il frutto di esternazioni ascrivibili ad ambienti della burocrazia della Commissione europea mentre il vero quesito di fondo concerne oggi la gestione delle frontiere esterne, esposte all'impatto di un inedito flusso di profughi, e i temi della *governance* economica. In entrambi i casi il Parlamento e questa Commissione sono chiamati ad esercitare un ruolo centrale per assicurare che alla crisi politica in atto si risponda con un più maturo e convinto europeismo nel segno del rilancio del progetto di integrazione europea.

Ribadisce che l'Italia non ha cambiato e non cambia la propria linea per il rafforzamento dell'integrazione europea come soluzione per il superamento della crisi, come ha d'altra parte affermato il presidente emerito Giorgio Napolitano in occasione del recente conferimento del premio «Altiero Spinelli» per il suo impegno europeista.

Inoltre, nell'approfondire le radici della crisi più volte evocata, ritiene che esse vadano sì cercate nell'evoluzione dei mercati e della finanza internazionale a partire dal 2008 e in un certo andamento del processo di globalizzazione; tuttavia occorre verificare se non sia per lo più una crisi di un certo modello di multilateralismo. Nel richiamare una felice espressione del professor Cassano sul passar del «vento della storia», in relazione ai fatti epocali di cui siamo testimoni, sottolinea che è doveroso analizzare quale sia oggi il ruolo dell'Europa in un multilateralismo che è quanto meno caotico.

Coglie l'opportunità per segnalare la rilevanza dell'incontro, svoltosi oggi presso la Farnesina, dei ventitré Paesi coinvolti nella coalizione anti *Daesh*, dopo un anno, il 2015, apertosi con gli attentati di *Charlie Hebdo* e chiusosi con la carneficina presso il teatro parigino Bataclan.

Entrando nel merito delle competenze parlamentari, richiama il ruolo precipuo della XIV Commissione nell'esame e monitoraggio sulle diverse politiche europee, restando tuttavia affidato alla III Commissione il compito di individuare la cosiddetta *exit strategy* dalla crisi.

Ritiene, inoltre, che sussista un paradosso nel senso che è in atto la prima vera crisi dell'Unione europea in quanto progetto politico già esistente, di cui noi siamo già parte e che ha confermato le proprie priorità, a partire dall'allargamento.

Ribadisce, infine, la rilevanza del percorso di integrazione europea come scelta da operare per accrescere il ruolo dell'Europa nel mondo ed auspica che la Commissione imprima un indirizzo politico in tal senso, a conferma di una classe politica all'altezza del compito.

Michele NICOLETTI (PD), nel ringraziare il presidente Cicchitto e il relatore Romano per non aver limitato l'approccio alla discussione dei documenti in titolo ad un mero rituale formale, evidenzia tre aspetti rilevanti della relazione governativa sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

In particolare, rileva che il primo aspetto riguarda i diritti umani, da riportarsi al nuovo Piano d'azione sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019 adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 20 luglio 2015 (frutto dell'accoglimento della comunicazione congiunta intitolata «Mantenere i diritti umani al centro dell'azione dell'UE», presentata dall'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione europea). In relazione a ciò, pone in evidenza i profili problematici rappresentati dalla questione dei profughi, sottoli-

neando l'opportunità di pervenire, in sede europea, ad una revisione della Convenzione di Dublino. Osserva infatti che tale Convenzione è in stretta ed inscindibile relazione con il Trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Nel porre inoltre in rilievo che la diffusione del terrorismo, specialmente di matrice jihadista, nel territorio europeo debba essere contrastato facendo ricorso ai mezzi offerti dallo Stato di diritto, invita ad adoperarsi in sede europea affinché si affronti anche la questione della tutela dei diritti umani in Paesi quali l'Ungheria e la Polonia, caratterizzati da una preoccupante deriva di stampo autoritario.

Rileva quindi che il secondo aspetto cui si riferisce è quello relativo alle politiche di allargamento e partenariato dell'Unione, in ordine alle quali ravvisa la necessità di sostenere un'azione governativa europea che sia rivolta al sostegno dell'integrazione europea di Paesi come la Serbia e il Kosovo e, nel rispetto dei confini territoriali e del diritto all'autodeterminazione dei popoli – soprattutto in riferimento alla disputa tra Ucraina e Russia – al mantenimento dello spazio paneuropeo, manifestando altresì preoccupazione per la situazione in Turchia, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani e della libertà di informazione nel Paese anatolico.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, ossia la *governance* comune, nel prendere atto che l'Unione europea si trova ad affrontare la più drammatica delle sue crisi, dal momento sua istituzione, invita a rinnovare la spinta ideale volta al progresso degli ideali che ne sono stati a fondamento, con la difesa delle sue regole e dei suoi principi ispiratori.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame dei documenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM (2015) 610 *final* e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15) (*Esame congiunto e rinvio*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.

(COM (2015) 610 *final* e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016

(Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è prevista dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, in base al quale ogni anno, entro il 31 dicembre, il Governo presenta tale relazione al Parlamento per chiarire i suoi orientamenti per l'anno successivo.

Come noto, la Relazione programmatica presentata lo scorso anno poneva l'accento soprattutto sull'esigenza di continuare il lavoro avviato nel semestre antecedente dalla Presidenza italiana dell'Unione europea. Nel 2016 il tema centrale, per il Governo italiano, sarà invece quello di rafforzare le politiche e il processo di riforma dell'Unione.

La Relazione programmatica 2016 è strutturata in cinque parti, divise a loro volta in capitoli che seguono, in generale, il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016. I temi di interesse della Commissione Difesa sono contenuti nella Parte Terza, dedicata al tema della dimensione esterna dell'Unione. In tale sezione sono illustrati, tra gli altri, gli orientamenti governativi in materia di po-

litica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché in materia di allargamento, di politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. In particolare, il Governo italiano continuerà a sostenere l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza e Vice presidente della Commissione nell'azione di guida della politica estera dell'Unione.

Le priorità del Governo in ambito PESC restano il tema delle migrazioni e quello della stabilizzazione del vicinato: vengono citati espressamente i casi della Siria e della Libia. Per quanto riguarda, in particolare, la Libia, la Relazione ribadisce che l'Italia assicura la propria disponibilità ad assumere un ruolo di capofila nello sforzo internazionale per la stabilizzazione del Paese, non appena l'Esecutivo di concordia nazionale sarà stato formato, dietro invito libico e in un quadro di legittimità internazionale, in collaborazione con altri Paesi. Ricorda, a questo riguardo, che nei giorni scorsi la Camera dei rappresentanti ha negato la fiducia all'atteso governo di unità nazionale designato dal premier designato Serraj, che dovrebbe ora proporre una nuova formazione. L'Italia – prosegue la Relazione – intende adoperarsi affinché l'Unione europea svolga un ruolo centrale nell'azione di assistenza che la comunità internazionale sarà probabilmente chiamata a dispiegare per il consolidamento delle istituzioni libiche e il riavvio dell'economia nazionale.

Il Governo continuerà inoltre a promuovere il rafforzamento della cooperazione dell'Unione europea con le Nazioni Unite per il mantenimento della pace e, in tale prospettiva, concorrerà al processo di revisione del Piano d'Azione sul sostegno della politica di sicurezza e difesa comune alle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite; continuerà altresì a promuovere un approccio civile-militare integrato nelle missioni di pace che tenga conto delle esigenze delle popolazioni nelle aree di crisi e post-crisi, dell'importanza di soluzioni politiche alle crisi, così come delle attività volte al consolidamento di istituzioni democratiche e inclusive, nonché alla riconciliazione e alla prevenzione.

Per quanto riguarda, poi, la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), il Governo intende continuare a sostenere la costruzione di una più ampia ed efficace dimensione di sicurezza e difesa comune. Come evidenziato nella Relazione, questa dimensione costituisce un completamento necessario e imprescindibile del processo di integrazione continentale e il moltiplicarsi di aree di crisi richiede indifferibili passi per un'evoluzione pratica e progressiva in tale direzione. Costruire una difesa europea più coesa non significa – sottolinea però il Governo – realizzare il cosiddetto « esercito europeo », che non è oggi all'orizzonte, ma realizzare iniziative in ambiti diversi per uniformare procedure, creare sinergie, favorire flessibilità di impiego: tutto al fine di aumentare la prontezza delle forze e disporre di uno strumento militare credibile e adeguato.

Numerosi sono gli obiettivi per i quali il Governo intende adoperarsi in sede europea nel 2016: in particolare, il potenziamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e/o missioni PSDC; il sostegno all'EU *Cyber Policy Framework*, in collaborazione con la NATO; il supporto ai progetti europei relativi ai droni; la valorizzazione del Centro di eccellenza nazionale APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) di Amendola (Puglia); e il rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE (grazie anche all'impiegabilità e all'efficacia dei gruppi di reazione rapida o *battlegroups*) attraverso la promozione della piena applicazione dell'articolo 44 del Trattato sull'Unione europea che prevede la possibilità di lanciare nuove missioni, lasciandone l'implementazione ad un gruppo ristretto di Stati membri che siano in grado e abbiano la volontà politica di farlo.

La Relazione sottolinea poi che il Governo intende sostenere gli sforzi dell'Unione europea per aumentare efficacia, flessibilità e rapidità d'impiego nelle missioni PSDC, mantenendo il tradizionale approccio che attribuisce priorità alle crisi nei Paesi del primo vicinato dell'Unione (Balcani occidentali, Europa orientale, Me-

dio oriente, Africa settentrionale) rispetto a quelle esistenti in Paesi appartenenti a una fascia di vicinato più lontana.

Quanto alle missioni, il Governo intende mantenere gli attuali livelli di partecipazione dell'Italia, che la collocano, in termini di personale impiegato, all'interno della prima fascia di Stati membri contributori alle missioni. La Relazione evidenzia, in particolare, l'importanza di assicurare il pieno supporto all'operazione EUNAVFOR MED Sophia (alla quale l'Italia fornisce il Quartier Generale a Roma, il Comando della Forza in mare, oltre ad assetti aero-navali) e alle missioni in Palestina, in Kosovo, in Ucraina e, date le sue peculiarità, nel Corno d'Africa.

La Relazione sottolinea, ancora, che occorrerà essere pronti a sostenere con adeguate iniziative, anche nell'ambito della sicurezza e difesa comune, il Governo di accordo nazionale libico, che, come detto, sta nascendo.

Infine, richiama per completezza il capitolo 5.2 della parte seconda della Relazione, relativo alle politiche settoriali e, nello specifico, alle politiche italiane nel settore aerospaziale, dove viene ricordato che i programmi spaziali sono essenziali per trovare soluzioni a problematiche sensibili e di assoluta attualità quali l'ambiente, il clima, il controllo del territorio e degli spazi aeromarittimi, la sicurezza e la difesa. A tale scopo – evidenzia la Relazione – il Governo italiano sta promuovendo l'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare (quali ad esempio Cosmo-SkyMed e il lanciatore Vega) e continuerà ad assicurare la propria partecipazione ai programmi bandiera UE nel settore aerospaziale (quali il programma di navigazione satellitare Galileo e il programma di osservazione della terra Copernicus).

Passa quindi al programma di lavoro della Commissione per il 2016, che si intitola « È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione ». Come riportato nel documento, l'obiettivo della Commissione – al secondo anno del suo mandato – rimane quello di essere presente sui grandi temi e più efficace nel modo di affrontarli.

Con il presente programma di lavoro, organizzato intorno alle dieci priorità enunciate dal Presidente Juncker all'inizio del mandato, la Commissione ribadisce l'impegno a lavorare con i partner del Parlamento europeo e del Consiglio per conseguire i risultati che gli europei si attendono.

Tra gli obiettivi e le linee d'azione prioritarie della Commissione per il 2016, segnala – per quanto riguarda la politica di sicurezza e difesa – il pieno sostegno all'Alta rappresentante nei lavori per la predisposizione di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che dovrebbe essere presentata in occasione del Consiglio europeo del giugno 2016; l'impegno proattivo a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti Nazioni unite e OSCE, onde far fronte alle più gravi crisi internazionali, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina; l'avvio della nuova politica europea di vicinato, che dovrebbe offrire un quadro più mirato e su misura per sostenere la stabilizzazione e lo sviluppo democratico dei paesi interessati, sia a sud sia a est dell'Unione; il sostegno all'Alta rappresentante nel processo di approfondimento delle relazioni bilaterali con i principali partner dell'Unione europea, con particolare riferimento alla Cina e all'Iran, per il quale, dopo la conclusione positiva dei negoziati sul nucleare, dovrebbe essere possibile prevedere un quadro rinnovato per l'impegno dell'Unione, con riserva dell'attuazione integrale dell'accordo.

Osserva che tra le nuove iniziative legislative che la Commissione intende intraprendere figura, nell'ambito degli interventi nel settore dell'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro, un pacchetto intitolato « Piano d'azione europeo sulla difesa ». L'obiettivo è quello di porre in essere un quadro legislativo e politico per garantire che il mercato, le industrie e le competenze dell'Europa siano in grado di realizzare le priorità in termini di capacità militare collegate a eventuali future necessità degli Stati membri sul piano della sicurezza.

Quanto al Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, questo è

stato elaborato dalla presidenza olandese e dalle future presidenze slovacca e maltese per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2017. Nel documento viene sottolineato che, nel definire il programma di lavoro del Consiglio, le tre presidenze sono state guidate dalle priorità dell'agenda strategica e dalle recenti conclusioni del Consiglio europeo.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, va segnalato che tra gli interventi del cosiddetto primo pilastro, e più precisamente tra gli interventi per l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro, è previsto il Piano di azione sull'industria europea della difesa, che – come detto – è contemplato anche nella programmazione della Commissione europea.

Quanto al quarto pilastro, che affronta le tematiche legate a libertà, sicurezza e giustizia, il Programma di 18 mesi precisa che lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia verrà sviluppato sulla base degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo nel giugno 2014. Le tre presidenze mirano ad adottare un approccio complessivo e integrato in materia di cyber-sicurezza e criminalità informatica, corruzione, criminalità organizzata e forme gravi di criminalità, nonché di tratta degli esseri umani, compreso lo sfruttamento del lavoro. Anche la lotta al terrorismo continuerà a rappresentare una priorità per il Consiglio.

Nell'ambito infine del quinto pilastro, concernente l'azione dell'Unione europea sulla scena mondiale, il Programma di 18 mesi sottolinea come l'arco di instabilità che va dall'Europa orientale al Sahel colpisca la sicurezza dell'Unione e rischi di compromettere i suoi interessi e valori condivisi. Il documento rimarca altresì come l'UE debba oggi affrontare nuove minacce – come gli attacchi informatici e le minacce ibride di gruppi terroristici che dispongono di risorse enormi – insieme alle minacce tradizionali quali pirateria, estremismo e terrorismo.

Il documento evidenzia l'esigenza di uno sviluppo ulteriore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), in considerazione del fatto che le missioni e

le operazioni PSDC contribuiscono significativamente alla pace e alla stabilità internazionali. Le tre presidenze considerano necessario rafforzare le capacità civili e militari dell'Unione europea e adattare meglio la politica di sicurezza e di difesa comune alle sfide presenti e future. In particolare l'Unione europea dovrebbe intensificare la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa, anche a livello internazionale, in stretto coordinamento con parti internazionali quali le Nazioni unite e la NATO, come pure con l'industria europea della difesa.

Per l'Agenzia europea per la difesa è previsto un ruolo di facilitatore. Sono fondamentali anche una più intensa cooperazione con le organizzazioni *partner*, una maggiore complementarità e lo scambio reciproco di informazioni, in particolare con le Nazioni Unite, l'OSCE, la NATO e l'Unione africana, in settori quali le minacce ibride, la sicurezza marittima, la reazione rapida e la sicurezza informatica.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Giorgio ZANIN (PD) rappresenta al relatore l'opportunità di fare un riferimento, nel parere che la Commissione esprimerà, all'esigenza di promuovere in sede europea politiche attive per sviluppare una convergenza delle industrie nazionali produttrici di sistemi d'arma, anche sulla base di cooperazioni rafforzate. Ricorda infatti che il Ministro della difesa ha sottolineato come una forza armata comune europea implichi il superamento di un sistema di approvvigionamento differenziato a livello dei singoli Stati membri.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 3297, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 3224 cost., approvato in prima deliberazione dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione — Parere su emendamenti</i>)	55
ALLEGATO: (Nota del dipartimento delle finanze)	60

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

C. 3297, approvato dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, segnala che la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 3297, approvata dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le Regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Ricorda poi che, nella seduta del 19 gennaio 2015, la Commissione ha espresso nulla osta sul testo del provvedimento, non ravvisandosi profili di carattere finanziario. Poiché la Commissione affari costituzionali, nel corso dell'esame in sede referente, non ha apportato modificazioni al testo della proposta di legge, rimane confermato il parere di nulla osta.

Facendo presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti alla proposta di legge

in esame, propone di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative contenute nel citato fascicolo, in quanto le stesse non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), relativa alle agevolazioni fiscali previste dal provvedimento in esame.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, in relazione alla documentazione depositata dai rappresentanti del Governo nella seduta odierna e nella seduta dello scorso 28 gennaio, evidenzia la necessità di approfondire alcuni aspetti problematici relativi alla copertura finanziaria del provvedimento. Inoltre, ritiene opportuno prevedere un monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento, risultanti dalla somma di quanto necessario per l'istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, e delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6, sono superiori alla dotazione del Fondo appositamente istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità per il 2016, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2016. Ritiene pertanto necessario apportare delle modifiche al testo del provvedimento per ricondurre la portata finanziaria degli interventi alle risorse del menzionato Fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 o, in alternativa, stanziare risorse ulteriori rispetto ai previsti 90 milioni di euro tali da sopperire alla parte degli oneri eccedente rispetto a tale importo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

C. 3224 cost., approvato in prima deliberazione dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che il testo della proposta di legge costituzionale C. 3224, recante modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa, non è stato assegnato alla Commissione per l'espressione del parere di competenza, in quanto lo stesso non presenta profili di carattere finanziario. Poiché la Commissione affari costituzionali, nel corso del-

l'esame in sede referente, non ha apportato modificazioni al testo della proposta di legge costituzionale, avverte che la Commissione non è tenuta ad esprimere all'Assemblea il proprio parere sul testo del provvedimento.

Segnala inoltre che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti alla proposta di legge costituzionale in esame. Propone quindi di esprimere nulla osta su tutti gli emendamenti contenuti nel citato fascicolo, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni oggetto di riforma, che, in quanto tali, non appaiono sottordinate ai principi costituzionali in materia di copertura finanziaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con quanto evidenziato dal relatore, pur osservando che le modifiche introdotte dal Senato alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, con riferimento alla soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia, prevedendo che tale soppressione avvenga comunque non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica, sono suscettibili di produrre minori risparmi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 20.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione — Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta odierna.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle questioni emerse nella precedente seduta, segnala che all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, appare necessario determinare la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare come differenza tra le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016 e le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento.

Ritiene inoltre necessario prevedere che la maggiore detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 5, operi con riferimento al periodo d'imposta 2016, anziché al periodo d'imposta 2015, anche in coerenza con le ipotesi su cui si fonda la relazione tecnica, giacché l'effetto incentivo su cui si fonda la relazione stessa non potrebbe operare in relazione ad un periodo di imposta ormai trascorso.

Appare altresì necessario riconoscere i benefici fiscali, di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 5, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, posto che l'applicazione di tali benefici, a decorrere dal periodo di imposta 2016 potrebbe determinare – tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento e all'emanazione del decreto applicativo previsto dal comma 9 – la necessità di effettuare rimborsi rispetto a imposte versate in misura intera nel periodo che precede la piena operatività della normativa in esame, con conseguenti possibili effetti negativi di cassa sugli esercizi successivi.

Con riferimento alla clausola di invarianza finanziaria relativa alle campagne

informativa, di cui all'articolo 7, osserva che la stessa deve essere riformulata, precisando che all'attuazione del medesimo articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene infine necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9 ponendo gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento a carico dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 698 e abb.-A, recante « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, appare necessario determinare la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare come differenza tra le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016 e le minori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento;

appare necessario prevedere che la maggiore detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 5, operi con riferimento al periodo d'imposta 2016, anziché al periodo d'imposta 2015, anche in coerenza con le ipotesi su cui si fonda la relazione tecnica, giacché l'effetto incentivo su cui si fonda la relazione stessa non potrebbe operare in relazione ad un periodo di imposta ormai trascorso;

appare altresì necessario riconoscere i benefici fiscali, di cui all'articolo 6, commi 1, 4 e 5, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, posto che l'applicazione di tali benefici, a decorrere dal periodo di imposta 2016 potrebbe determinare – tenuto conto dei tempi necessari all'approvazione definitiva del provvedimento e all'emanazione del decreto applicativo previsto dal comma 9 – la necessità di effettuare rimborsi rispetto a imposte versate in misura intera nel periodo che precede la piena operatività della normativa in esame, con conseguenti possibili effetti negativi di cassa sugli esercizi successivi;

la clausola di invarianza finanziaria relativa alle campagne informative, di cui all'articolo 7, deve essere riformulata, precisando che all'attuazione del medesimo articolo 7 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 9 ponendo gli oneri complessivi derivanti dal provvedimento a carico dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2016, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;

ritenuto che dovrebbe esser valutata l'opportunità di prevedere che la relazione alle Camere di cui all'articolo 8 illustri altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La dotazione del Fondo di cui al presente comma è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.

Conseguentemente al comma 2 del medesimo articolo sostituire le parole: valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

All'articolo 6 sostituire il comma 8 con il seguente: 8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.

Conseguentemente sostituire il comma 10 del medesimo articolo con il seguente: 10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Conseguentemente all'articolo 9 sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,7 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

All'articolo 7 dopo la parola: avvia aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-

que, e con la seguente osservazione:

All'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Baroni 2.58, che sopprime il Fondo di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, finalizzato ad apprestare la copertura finanziaria alle finalità recate dalle disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 2;

Silvia Giordano 2.10, che sopprime il riferimento ai « limiti delle risorse disponibili » del Fondo di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, entro i quali è previsto abbia luogo l'individuazione degli obiettivi di servizio per l'erogazione delle prestazioni in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del provvedimento medesimo;

Nicchi 2.56, 4.50 e 9.50, in quanto volte a far confluire nel Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 del provvedimento, le risorse di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2016, con cui invece, come previsto da una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio, si provvede alla copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento;

Grillo 3.1, che è volta a sopprimere il comma 2, concernente la previsione di specifici criteri cui è subordinato l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. La proposta emendativa appare determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la relazione tecnica considera la definizione dei predetti criteri quale garanzia del rispetto del limite di spesa previsto per la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3;

Silvia Giordano 3.50, la quale, nel sostituire integralmente l'articolo 3 relativo all'istituzione del Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, prevede che il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, sia incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, senza tuttavia recare adeguata copertura finanziaria dei relativi oneri;

Rondini 4.02, che prevede la deducibilità, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, delle spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, senza tuttavia prevedere alcuna forma di copertura finanziaria degli oneri derivanti, in termini di minore gettito, dalla proposta emendativa;

Di Vita 5.51, in quanto prevede che il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, sia incrementato di 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, senza tuttavia individuare alcuna modalità di copertura finanziari dei relativi oneri;

Baroni 6.26, Di Vita 6.27, Loreface 6.4 e Mantero 6.5, che modificano l'articolo 6, recante agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone con disabilità grave, senza provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti dal testo proposto;

Nicchi 6.2, che è volta ad eliminare il requisito della gravità della disabilità al fine di poter fruire delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Monchiero 7.50, che è volta ad eliminare la clausola di invarianza prevista all'articolo 7, con riferimento all'attuazione di campagne informative da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo invece che ciò possa avvenire nei limiti degli stanziamenti di bilancio destinati alla comunicazione;

Rondini 7.050, che prevede l'esclusione dal calcolo dell'ISEE delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento, prevedendo che agli oneri derivanti da tale disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia determinare per quale ammontare i programmi di spesa siano oggetto di riduzione.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Di Vita 1.14 e Grillo 6.8, volte a prevedere che la disabilità grave debba essere accertata tenuto conto della Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Silvia Giordano 3.58, che prevede la definizione, da parte del Governo, di un sistema di controllo telematico sulle attività di verifica e tracciabilità dei finanziamenti concessi ed erogati dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca

se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Nicchi 4.63, che prevede che le regioni e gli enti locali, anche tramite le aziende sanitarie e i centri riabilitativi che hanno in carico il disabile, provvedano al monitoraggio dei progetti terapeutici nonché alla verifica dei percorsi di inserimento e del corretto funzionamento delle strutture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Di Vita 6.13, la quale prevede che, esaurite le finalità del *trust*, il patrimonio in *trust* che eventualmente residua è esente da imposte di successione e donazione a condizione che lo stesso sia trasferito al beneficiario persona disabile. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Nicchi 9.1, la quale prevede che, ad integrazione delle risorse stanziato dal provvedimento, possono essere previste ulteriori risorse che il Fondo sociale europeo fornisce ai progetti che promuovono l'indipendenza delle persone disabili nei loro luoghi di residenza e le iniziative di deistituzionalizzazione attraverso l'assistenza domiciliare. Al riguardo, reputa opportuno

che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Di Vita 1.14, Grillo 6.8 e Nicchi 9.1, sui quali esprime nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.56, 2.58, 3.1, 3.50, 3.58, 4.50, 4.63, 5.51, 6.2, 6.4, 6.5, 6.13, 6.26, 6.27, 7.50 e 9.50 e sugli articoli aggiuntivi 4.02 e 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-A.**

NOTA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. *3344* /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 10/09/2015 h. 10.27)

Allegati: 1

Roma, *11.4 SET. 2015*

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. 698 ed abb. – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette
da disabilità grave prive di sostegno familiare” – Relazione tecnica.**

Con riferimento alla richiesta pervenuta per le vie brevi con la il mail sopra evidenziata si
inviano, in allegato alla presente, le relazioni tecniche delle disposizioni di competenza della
scrivente Direzione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
15 SET. 2015
Prot. n. <i>1-6689</i>

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

Allegato 1

A.C. 698 ed abb.**“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da
disabilità grave prive di sostegno familiare”***Relazione tecnica***Articolo 4-bis***(Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone
con disabilità grave)*

La norma in esame dispone l'aumento della spesa massima detraibile da 530 euro a 750 euro dei premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.

Sulla base dei dati ISTAT i disabili gravi che potrebbero essere interessati dalla norma in esame sono circa 260.000. Per individuare la potenziale platea di sottoscrittori, ipotizziamo che i soggetti interessati abbiano un figlio disabile a carico e dichiarino un reddito complessivo non inferiore a 20 mila euro, che mediante elaborazioni effettuate tramite modello di microsimulazione IRPEF si stima siano circa il 55%. Applicando tale percentuale al totale dei disabili gravi, si stima una platea di soggetti interessati pari a 143.000.

Ipotizzando che la platea individuata stipulerebbe una polizza ex novo incentivata dalla proposta normativa in esame, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -20,4 milioni di euro ($143.000 \cdot 750 \cdot 19\%$).

Nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno di imposta 2015, si stima il seguente andamento di cassa (in milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-35,7	-20,4

Articolo 6, commi 1, 4 e 5*(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)*

La proposta in oggetto prevede una serie di agevolazioni verso *trust* istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata seguendo la legge 104/92.

Allegato 1

In primis si dispone che ai trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito conferiti nei suddetti *trust*, non si applica l'imposta di successione e donazione; inoltre si prevede che ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei *trust* si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Infine, si prevede che gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal *trust* sono esenti dall'imposta di bollo.

La normativa attuale, per ciò che concerne le imposte indirette, già dispone che in caso di *trust* "trasparenti" (fattispecie in cui rientrano i *trust* in oggetto), sia applicata la normativa in essere per i soggetti beneficiari.

Dal punto di vista delle successioni e donazioni, si ha che la franchigia applicata ai soggetti svantaggiati sia pari a 1,5 milioni di euro. Pertanto, il vantaggio fiscale si individua in quei *trust* diretti a disabili con patrimoni superiori alla suddetta soglia.

Per quanto concerne la disposizione relativa all'esenzione delle imposte di registro e ipocatastali relative ai trasferimenti in favore dei suddetti *trust*, fa d'uopo ricordare che la normativa attuale non prevede alcun tipo di vantaggio fiscale in caso l'acquirente sia una persona disabile. Pertanto il risparmio in termini di imposta è pari al 2% in caso di prima casa e al 9% negli altri casi oltre le imposte ipocatastali in termini fissi.

Partendo dai dati utilizzati in sede di analisi del provvedimento per le agevolazioni di natura IRPEF/IRES, si è supposto che i soggetti individuati in tale sede (pari a 1.430), costituiscano un *trust* per i propri figli. Inoltre, si è ipotizzato che la metà dei *trust* si impegni in acquisti di immobili (sempre per la finalità di elevare la qualità della vita del soggetto beneficiario). Non avendo ulteriori qualificazioni, possiamo supporre che la metà degli acquisti avrebbe scontato l'aliquota agevolata prima casa, mentre la restante metà no (per via di agevolazione già utilizzata, o semplicemente per una valorizzazione finanziaria del capitale teso alla costituzione di una struttura di reddito suppletivo necessario a rispondere alle esigenze del soggetto in parola).

Applicando pertanto un valore medio delle transazioni pari a 200.000 euro (il valore utilizzato è più alto della media anche per tener conto delle diverse finalità e delle eventuali esigenze specifiche connesse con la disabilità nonché la tipologia di soggetti interessati con patrimonio di partenza mediamente più alto) si perviene ad una stima di gettito non riscosso pari a circa 7 milioni di euro.

Sommando a questi la parte di imposte di donazione e successione non riscossa, come sopra definita, e l'esenzione dalle imposte degli atti e dei bolli come sopra esplicitato, si perviene ad una **perdita di gettito dell'ordine dei 10 milioni annui.**

Allegato I

Articolo 6, comma 7

(Agevolazione tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità grave)

La proposta in oggetto prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2016, le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei *trust* in esame siano deducibili nella misura massima del 20 per cento del reddito imponibile e di 100.000 euro annui.

In assenza di dati di dettaglio ai fini della stima si ipotizza, per quanto riguarda le persone fisiche, che le erogazioni liberali e donazioni in oggetto siano effettuate da una platea corrispondente all'1% dei soggetti disabili gravi individuati in base ai dati ISTAT, circa 260.000, considerando solo una percentuale pari a quella di coloro che, in base alle dichiarazioni dei redditi, avendo un figlio disabile a carico, dichiarano un reddito non inferiore ai 20.000 euro annui, circa il 55%. Si stimano quindi erogazioni liberali da parte di 1.430 soggetti ($1\% \times 260.000 \times 55\%$), per un importo medio annuo pro-capite ipotizzato in 5.000 euro. Applicando un'aliquota marginale media del 40% si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua pari a -2,86 milioni di euro, cui si aggiungono -0,1 e -0,04 milioni di euro di addizionale regionale e comunale rispettivamente. Per quanto riguarda i soggetti IRES, sulla base dei dati dichiarativi dell'anno di imposta 2013, si stima che il complesso delle erogazioni liberali di cui all'articolo 100 comma 2 del TUIR determini una perdita di gettito annua di circa 41 milioni di euro. Ipotizzando che la norma in esame determini un effetto aggiuntivo pari all'1% di tale ammontare, si stima una perdita di gettito IRES di competenza annua di circa -0,5 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari, nell'ipotesi di decorrenza della norma dal 2016 (milioni di euro):

	2016	2017	2018
IRPEF	0,0	-5,0	-2,86
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,05	-0,04
IRES	0,0	-0,85	-0,5
Totale	0,0	-6,0	-3,5

Milioni di euro

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	64
Ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di CRIF SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2981, recante

ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, del disegno di legge C. 3156, approvato dal Senato, recante ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, nonché del disegno di legge C. 3460, approvato dal Senato, recante ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi

Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, passando poi allo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti di CRIF SpA nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo.

C. 2981 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2981, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

Per quanto riguarda il contenuto del Trattato di estradizione, il quale si compone di 24 articoli, l'articolo 1 stabilisce il principio che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, prevedendo, al paragrafo 1, che nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli

Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'extradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

Il paragrafo 2 prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il paragrafo 3, ai sensi del quale i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi l'extradizione non può essere rifiutata con l'unica motivazione che la legge dello Stato richiesto impone tipi di tasse ed imposte differenti o non prevede la stessa disciplina in tali materie.

Il paragrafo 4 prevede che l'extradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, mentre il paragrafo 5 regola le possibilità di estradizione quando la richiesta di estradizione riguardi due o più reati.

L'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione (reati politici; punizioni discriminatorie; pene vietate dalla legge dello Stato a cui è richiesta l'extradizione; mancato rispetto dei diritti minimi di difesa o trattamento inumano, crudele o degradante; giudicato per lo stesso reato formatosi presso lo Stato a cui è richiesta l'extradizione; intervenuta amnistia, indulto, grazia o prescrizione per lo stesso reato; reato militare presso lo Stato a cui è richiesta l'extradizione; asilo politico concesso dallo Stato a cui è richiesta l'extradizione; motivi di tutela della sovranità, sicurezza o ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato a cui è richiesta l'extradizione), mentre l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (sottoposizione a procedimento penale per lo stesso reato preso lo Stato a cui è richiesta l'extradizione; contrarietà all'extradizione per ragioni di carattere

umanitario in ragione dell'età, della salute o di altre condizioni personali della persona interessata).

Passa quindi a illustrare l'articolo 5, il quale sancisce il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini e gli articoli da 6 a 9, che disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste, rispettivamente nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo.

L'articolo 7 individua la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

L'articolo 8 contempla la facoltà di richiedere informazioni supplementari, da fornire nel termine di quaranta giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione.

L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, prevedendo che i motivi di rifiuto della richiesta siano notificati allo Stato richiedente.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, prevedendo in sostanza che la persona estradata non possa essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta presso lo Stato richiedente per qualsiasi diverso reato commesso prima della consegna, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 45 giorni; consenso dello Stato cui è richiesta l'estradizione).

L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.

L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio, in vista della presentazione della richiesta di estradizione, e la relativa procedura.

L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi, prevedendo che in tal caso si faccia riferimento alla gravità dei diversi reati; al tempo e luogo di commissione; alla nazionalità e residenza della persona richiesta; alle date di presentazione delle richieste; alla possibilità di successiva riestradizione.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni, prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea della persona da estradare.

L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, che può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 7, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione.

L'articolo 17 riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.

L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.

L'articolo 19 dispone in materia di spese relative all'estradizione, prevedendo al paragrafo 1 che lo Stato richiesto è chiamato a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.

In particolare segnala che, in base al paragrafo 2, sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della

medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato. Sono invece a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle relative al transito regolato dall'articolo 18.

L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata.

Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.

L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza e di conservazione degli atti del procedimento di estradizione.

L'articolo 23 regola la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, individuando in primo luogo nelle consultazioni tra le Autorità Centrali il primo mezzo di risoluzione e prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo.

L'articolo 24 contiene le clausole finali, stabilendo l'entrata in vigore del Trattato alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.

Fa inoltre presente che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto e ha durata illimitata. Viene specificato che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.

Viene quindi precisato che il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Per quel che concerne invece il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria, il quale si compone di 27 articoli, illustra l'articolo 1, il quale impegna le Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

In tale contesto è specificato che l'assistenza potrà riguardare, in particolare:

la ricerca e l'identificazione di persone;

la notifica degli atti giudiziari;

la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti;

l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;

l'espletamento di interrogatori;

l'espletamento e la trasmissione di perizie;

il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali;

l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;

l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato;

la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari.

Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo il caso che venga richiesta l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti.

L'articolo 3 indica le ipotesi in cui è possibile rifiutare o rinviare l'assistenza giudiziaria (contrarietà alla legislazione nazionale o alle disposizioni del Trattato; reati politici; pene vietate dalla legge dello

Stato a cui è richiesta l'assistenza; punizioni discriminatorie; giudicato per lo stesso reato formatosi presso lo Stato a cui è richiesta l'assistenza; motivi di tutela della sovranità, sicurezza o ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato a cui è richiesta l'assistenza).

L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

L'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza devono essere illustrate in forma scritta e ne indica il contenuto.

L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata.

L'articolo 7 riguarda, in particolare, la ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 8 dispone in tema di citazioni e notifiche, mentre l'articolo 9 regola l'assunzione probatoria nello Stato richiesto (rileva come, in sostanza, si tratti dell'assunzione di dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a indagine o a procedimento penale, periti o altre persone, nonché dell'acquisizione di atti, documenti o altre prove).

L'articolo 10 disciplina la comparizione di persone dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, al fine di rendervi interrogatori, testimonianze e altro tipo di dichiarazione, ovvero per essere ascoltate come perito o compiere attività processuali.

L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità, prevedendo in sostanza che la persona la quale si trova nel territorio dello Stato che richiede l'assistenza non possa essere indagata, perseguita, giudicata né privata della libertà personale per qualsiasi reato commesso prima della sua entrata in tale Stato, né essere costretta a rendere testimonianza o partecipare ad atti relativi a un procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, salvo

alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 30 giorni).

L'articolo 12 detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale.

L'articolo 13 disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. In tale ambito è prevista espressamente l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 14 riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.

Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di copie conformi di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi.

L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, il quale prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche informazioni relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni riferibili, nonché istituti finanziari diversi dalle banche.

Il paragrafo 4 chiarisce inoltre che l'assistenza prevista dall'articolo non può essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti da altri accordi internazionali, prevedendo che esse non pregiudicano diritti riconosciuti e obblighi assunti da ciascuno Stato in forza di altri accordi internazionali da loro firmati e che non impediscono di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in ragione di specifici, accordi, intese o pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti. In tale contesto viene chiarito che lo Stato richiesto può rifiutare l'assistenza anche in considerazione della natura o minore gravità del reato per cui si procede.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne.

L'articolo 21 dispone in merito allo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie.

L'articolo 22 prevede la trasmissione delle sentenze e dei certificati penali.

L'articolo 23 stabilisce che atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.

L'articolo 24 dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.

L'articolo 25 regola il riparto dei costi e delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. In particolare, in base al paragrafo 1 i costi e le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono sostenuti dallo Stato richiesto, mentre a carico dello Stato richiedente sono:

le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza ad essere presenti all'esecuzione della stessa (ai sensi

dell'articolo 6, paragrafo 3 del Trattato stesso);

le indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (ai sensi dell'articolo 10 del Trattato);

le spese correlate alla protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale (articolo 12 del Trattato);

le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (articolo 13 del Trattato);

le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione, nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati.

Il paragrafo 2 prevede, qualora l'esecuzione della richiesta di assistenza comportasse spese straordinarie, che gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione.

L'articolo 26 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità a raggiungere un accordo.

L'articolo 27, recante le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore alla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.

È previsto inoltre, al paragrafo 2, che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata. Il paragrafo 3 specifica quindi che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.

Inoltre il paragrafo 4 precisa che il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

In merito al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 conten-

gono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati.

In particolare il comma 1, con riferimento al Trattato di estradizione, prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 14 (consegna della persona da estradare) e 19 (spese di estradizione), valutati in euro 4.734 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 7 (documentazione) e 8 (informazioni supplementari) del medesimo Trattato la norma prevede un onere di euro 4.500 a decorrere dal 2015.

Con riferimento invece al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 6 (esecuzione della richiesta di assistenza), 9 (assunzione delle prove), 10 (comparizione) e 14 (trasferimento temporaneo di persone detenute) valutati in euro 8.094 a decorrere dal 2015; per le rimanenti spese di cui agli articoli 13 (videoconferenza), 15 e 16 (documenti ufficiali e pubblici, ed altri documenti) del medesimo Trattato di assistenza giudiziaria la norma prevede un onere di euro 21.100 a decorrere dal 2015.

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri relativi alle spese di missione (di cui agli articoli 14 e 19 del Trattato di estradizione e 6, 9, 10 e 14 del Trattato di assistenza giudiziaria), e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 stabilisce che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorrere dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 3.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama.

C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3156, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013.

Per quanto riguarda il contenuto del Trattato di assistenza giudiziaria, il quale si compone di 26 articoli, illustra l'articolo 1, il quale impegna le Parti a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

In tale contesto viene specificato che l'assistenza potrà riguardare, in particolare:

la ricerca e l'identificazione di persone;

la notifica degli atti giudiziari;

la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti;

l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;

l'espletamento e la trasmissione di perizie;

l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;

l'assunzione di interrogatori;

il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;

l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti;

l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni;

la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari.

Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni in materia di diritto, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto, salvo il caso che si richieda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni e altri atti.

L'articolo 3 indica le ipotesi in cui è possibile rifiutare o rinviare l'assistenza giudiziaria (contrarietà alla legislazione nazionale; reati politici; reati per cui nello Stato richiedente si prevede una pena vietata nello Stato cui è richiesta la collaborazione; reati discriminatori; reati per i quali sia già in corso o si sia concluso un procedimento penale nei confronti della stessa persona; motivi di contrarietà alla sovranità, sicurezza, ordine pubblico o ad altri interessi essenziali dello Stato nei cui confronti è avanzata la richiesta).

L'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel *Ministerio de Gobierno* della Repubblica del Panama le Autorità Centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

L'articolo 5 prevede che le richieste di assistenza devono essere illustrate in forma scritta e ne indica il contenuto.

L'articolo 6 detta le norme applicabili all'esecuzione della richiesta di assistenza, che deve avere esecuzione immediata.

L'articolo 7 riguarda, in particolare, la ricerca di persone sul territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 8 dispone in tema di citazioni e notifiche, mentre l'articolo 9 regola l'assunzione probatoria (cioè l'assunzione di dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a indagine, periti o

altre persone ovvero acquisizione di atti, documenti o altre prove) nello Stato richiesto.

L'articolo 10 disciplina la comparizione di persone dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente.

L'articolo 11 prevede norme a garanzia della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del principio di specialità, prevedendo in sostanza che la persona che si trova nel territorio dello Stato richiedente l'assistenza non possa essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata o privata della libertà presso lo Stato richiedente per qualsiasi reato commesso prima della sua entrata nel territorio di tale Stato, né possa essere costretta senza consenso a rendere testimonianza per procedimenti diversi da quelli indicati nella richiesta di assistenza, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 45 giorni; consenso dello Stato cui è richiesta l'estradizione).

L'articolo 12 riguarda il trasferimento temporaneo delle persone detenute, nel caso in cui non sia possibile ricorrere alla videoconferenza.

L'articolo 13 detta norme a tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale.

Illustra quindi l'articolo 14, che disciplina il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. In tale ambito è espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

Gli articoli 15 e 16 dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi.

L'articolo 17 dispone circa l'esecuzione di perquisizioni, sequestri e confische nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 18, il quale prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

L'articolo 19 coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti da altri accordi internazionali.

L'articolo 20 prevede lo scambio di informazioni fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne.

L'articolo 21 dispone in merito allo scambio di informazioni in materia di legislazione e di procedure giudiziarie.

L'articolo 22 stabilisce che atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.

L'articolo 23 dispone in materia di riservatezza della documentazione relativa alle richieste di assistenza.

L'articolo 24 regola il riparto delle spese fra Stato richiedente e Stato richiesto per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. In particolare rileva come, in base al paragrafo 1, le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria siano sostenute dallo Stato richiesto, mentre a carico dello Stato richiedente sono:

le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza a essere pre-

senti all'esecuzione della stessa (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Trattato stesso);

le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (ai sensi dell'articolo 10 del Trattato);

le spese relative all'esecuzione della richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12 del Trattato);

le spese correlate alla protezione delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale (articolo 13 del Trattato);

le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (articolo 14 del Trattato);

le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione, nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati.

Il paragrafo 2 prevede, qualora l'esecuzione della richiesta di assistenza comportasse spese straordinarie, che gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione.

L'articolo 25 individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità a raggiungere un accordo.

L'articolo 26, recante le clausole finali, prevede che il Trattato entri in vigore il trentesimo giorno dalla seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.

È previsto inoltre, al paragrafo 2, che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto. Il paragrafo 3 specifica quindi che il Trattato ha durata illimitata e che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a centottanta giorni, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.

Il paragrafo 4 inoltre precisa che il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

Per quanto concerne invece il contenuto del Trattato di estradizione, il quale si compone di 24 articoli, l'articolo 1 stabilisce il principio che ciascuno degli Stati contraenti estradi all'altra Parte persone che si trovano sul proprio territorio, sia in caso di estradizione processuale, sia in caso di estradizione esecutiva basata su decisioni passate in giudicato.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione, prevedendo, al paragrafo 1, che nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'extradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi.

Il paragrafo 2 prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria.

Il paragrafo 3 prevede che l'extradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente, mentre il paragrafo 4 regola le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione (reati politici; punizioni discriminatorie; pene vietate dalla legge dello Stato a cui è richiesta l'extradizione; mancato rispetto dei diritti minimi di difesa o trattamento inumano, crudele o degradante; giudicato per lo stesso reato formatosi presso lo Stato a cui è richiesta l'extradizione; intervenuta amnistia, indulto, grazia o prescrizione per lo stesso reato; reato militare presso lo Stato

a cui è richiesta l'estradizione; asilo politico concesso dallo Stato a cui è richiesta l'estradizione; motivi di tutela della sovranità, sicurezza o ordine pubblico o di altri interessi essenziali dello Stato a cui è richiesta l'estradizione), mentre l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (sottoposizione a procedimento penale per lo stesso reato preso lo Stato a cui è richiesta l'estradizione; contrarietà all'estradizione per ragioni di carattere umanitario in ragione dell'età, della salute o di altre condizioni personali della persona interessata).

L'articolo 5 sancisce il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

Illustra quindi gli articoli da 6 a 9, i quali disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

In particolare, l'articolo 6 individua le Autorità Centrali designate dalle Parti a trasmettere le richieste, rispettivamente nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel *Ministerio de Relaciones Exteriores* della Repubblica del Panama.

L'articolo 7 individua la documentazione necessaria da allegare alla richiesta di estradizione.

L'articolo 8 contempla la facoltà di richiesta di informazioni supplementari, da fornire nel termine di quarantacinque giorni, inutilmente decorso il quale si considera che si sia rinunciato alla richiesta di estradizione.

L'articolo 9 dispone in materia di decisione sull'estradizione da parte dello Stato richiesto, prevedendo che i motivi di rifiuto della richiesta siano notificati allo Stato richiedente.

L'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, prevedendo in sostanza che la persona estradata non possa essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta presso lo Stato richiedente per qualsiasi diverso reato commesso prima della consegna, salvo alcuni casi specificati (rientro volontario nello Stato richiedente

della persona o mancata fuoriuscita dallo Stato richiedente entro 45 giorni; consenso dello Stato cui è richiesta l'estradizione).

L'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.

L'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio, in vista della presentazione della richiesta di estradizione, e la relativa procedura.

L'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi, prevedendo che in tal caso si faccia riferimento alla gravità dei diversi reati; al tempo e luogo di commissione; alla nazionalità e residenza della persona richiesta; alle date di presentazione delle richieste; alla possibilità di successiva riestradizione.

L'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro quaranta giorni da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione.

L'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea della persona da estradare.

L'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, che può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 7, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'estradizione.

L'articolo 17 riguarda la consegna delle cose trovate nella disponibilità della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate successivamente.

L'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.

L'articolo 19 dispone in materia di spese relative all'estradizione, prevedendo

al paragrafo 1 che lo Stato richiesto è chiamato a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.

In particolare, segnala che, in base al paragrafo 2, sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato. Sono invece a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle relative al transito regolato dall'articolo 18.

L'articolo 20 dispone in tema di richieste di informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata.

Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte.

L'articolo 22 dispone in materia di riservatezza degli atti del procedimento di estradizione.

L'articolo 23 regola la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, individuandola nel ricorso alla via diplomatica.

L'articolo 24 contiene le clausole finali, stabilendo l'entrata in vigore del Trattato al trentesimo giorno dalla seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica.

È previsto inoltre che il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata. Viene specificato che ciascuna Parte può recedere dal Trattato con effetto a centottanta giorni, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione.

Viene inoltre precisato che il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

In merito al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 conten-

gono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati.

In particolare il comma 1, con riferimento Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale prevede oneri valutati in euro 9.497 a decorrere dal 2015, e rimanenti spese pari a euro 13.900 a decorrere dal 2015. Con riferimento al Trattato di estradizione, il medesimo comma 1 prevede oneri derivanti dalle spese di missione valutati in euro 27.185 a decorrere dal 2015, e rimanenti spese pari a euro 5.000 a decorrere dal 2015.

A tali oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri relativi alle spese di missione di cui al comma 1 del medesimo articolo, e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il medesimo comma 2 stabilisce che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e comunque della missione «Giustizia» del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto in pari misura, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78

del 2010, relativo alle spese per missioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche, che non possono, a decorrere dal 2011, superare il 50 per cento delle spese sostenute nel 2009.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.

Il comma 4 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele RAGOSTA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3460, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

Per quanto riguarda l'Accordo di cui si propone la ratifica, il quale è stato rati-

ficato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea, segnala preliminarmente come esso intenda colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione settoriale, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti.

Al riguardo rileva come le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura. In tale contesto evidenzia come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam, quanto l'Accordo in esame faciliterà la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale.

Con riferimento alle specifiche disposizioni dell'Accordo, esso si compone di 65 articoli, suddivisi in otto Titoli.

Illustra in primo luogo il titolo I, che si compone degli articoli da 1 a 4, ed enumera, all'articolo 1, una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono posti in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.

L'articolo 2 individua le finalità e gli ambiti della cooperazione, mentre gli ar-

articoli 3 e 4 riguardano la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e la cooperazione bilaterale: in particolare viene stabilito l'impegno a cooperare nell'ambito dell'ONU e delle relative agenzie e organizzazioni, come anche in seno all'ASEAN, al Vertice Asia-Europa (ASEM) e all'Organizzazione mondiale del commercio.

Passa quindi a illustrare il titolo II, che si compone degli articoli da 5 a 7 e riguarda la cooperazione allo sviluppo, che è mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici, nonché all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.

In particolare, l'articolo 5 indica i principi generali che devono informare la cooperazione allo sviluppo tra le Parti, costituiti dallo sviluppo sostenibile, dall'eliminazione della povertà e dall'integrazione nell'economia mondiale, l'articolo 6 elenca le finalità della cooperazione (promozione dello sviluppo umano e sociale; promozione delle riforme istituzionali; promozione della sostenibilità ambientale; prevenzione dei cambiamenti climatici; sostegno alle politiche per l'integrazione nelle economie mondiali), mentre l'articolo 7 indica le forme della cooperazione allo sviluppo (elaborazione e assistenza tecnica a progetti comuni; corsi di formazione e scambi di esperti, studi e progetti di ricerca; scambio di informazioni sulle migliori pratiche).

Il titolo III, che si compone degli articoli da 8 a 11, è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza.

In particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L'articolo 9 impegna le Parti a contrastare i traffici di armi leggere, mentre l'articolo 10 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto uma-

nitario internazionale: la norma richiama esplicitamente la strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale ONU (8 settembre 2006) e la dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 2003. La collaborazione nella lotta al terrorismo avverrà, in attuazione delle pertinenti risoluzioni ONU, attraverso scambio di informazioni, esperienze e attività comuni di controllo delle frontiere e di formazione.

L'articolo 11 concerne la cooperazione giudiziaria, con speciale attenzione al ruolo e all'attività della Corte penale internazionale.

Il titolo IV, che si compone degli articoli da 12 a 22, riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, relativo alla cooperazione in campo doganale, ai sensi del quale le Parti si impegnano a semplificare l'*import* e l'*export* tramite le relative procedure, sviluppando anche una efficace reciproca assistenza amministrativa, inclusi i profili essenziali della sicurezza. In tale ambito viene previsto di assicurare la trasparenza delle regolamentazioni doganali, di sviluppare la cooperazione sulle questioni doganali, a garantire un'applicazione più efficace dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

In questa prospettiva il paragrafo 3 esprime l'interesse delle Parti a valutare la possibilità di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza amministrativa.

In merito alle altre disposizioni del titolo, illustra l'articolo 12, il quale impegna le Parti a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, prevedendo comunque che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Le Parti si impegnano inoltre a sviluppare e diversificare gli scambi per il reciproco vantaggio, con migliori condizioni di accesso al mercato

date dalle eliminazione di ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio.

In base all'articolo 13 le Parti si impegnano altresì ad intensificare le consultazioni per l'effettiva attuazione dei regimi internazionali di preferenze commerciali.

L'articolo 14 affronta le questioni sanitarie e fitosanitarie, ribadendo i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti dall'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sulle misure sanitarie e fitosanitarie. In tale contesto è prevista l'intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni in materia, anche per quanto riguarda il benessere degli animali.

Passa quindi a illustrare l'articolo 15, che prevede la promozione dell'introduzione delle norme internazionali sulle regolamentazioni tecniche e sulle valutazioni di conformità contenute nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici agli scambi. In tale contesto le Parti si impegnano a colmare il divario reciproco in materia di conformità e di standardizzazione, migliorando la convergenza e la compatibilità dei rispettivi sistemi commerciali.

L'articolo 17 prevede inoltre che i flussi di investimenti verranno favoriti attraverso la creazione di una normativa stabile e trasparente, con parità di condizione degli operatori di entrambe le Parti.

Ai sensi dell'articolo 18 le norme nazionali di ciascuna delle Parti verranno applicate nel campo della politica della concorrenza in maniera trasparente e non discriminatoria.

L'articolo 19 riguarda il settore dei servizi, prevedendo l'istituzione di un dialogo regolare tra le Parti che consenta lo scambio di informazioni sui contesti regolamentari; la promozione dell'accesso ai mercati; la maggiore accessibilità delle fonti di capitale; la facilitazione degli scambi di servizi.

Per quanto attiene ai profili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale rileva come l'articolo 20 preveda l'impegno delle Parti all'attuazione dei regimi internazionali nella materia. In tale ambito di particolare interesse per l'Italia è il paragrafo

2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori. Anche la partecipazione degli attori economici privati verrà incoraggiata, agendo anche sui rispettivi enti di regolamentazione.

L'articolo 22 contiene invece l'impegno delle Parti a consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti in ordine a questioni commerciali o comunque connesse agli scambi.

Il titolo V, che si compone degli articoli da 23 a 26, concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama l'articolo 24, il quale, nell'ambito della cooperazione nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, prevede che le Parti si impegnano ad adoperarsi per evitare il cattivo impiego dei loro sistemi finanziari e il riciclaggio dei proventi di ogni attività illecita grave, in base alle raccomandazioni della « *Task force* di azione finanziaria ». A tal fine viene promossa la formazione e l'assistenza tecnica per elaborare e attuare efficaci meccanismi di lotta al riciclaggio, definendo norma appropriate in materia, equivalenti a quelle adottate dalle Parti e dagli organi internazionali operanti in tale settore.

L'articolo 23 riguarda la lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite.

In ordine alla lotta ai traffici di stupefacenti illustra l'articolo 25, il quale stabilisce che la cooperazione tra le Parti dell'Accordo riguarderà l'applicazione della normativa in materia di dogane, sanità, giustizia e affari interni, in vista sia della riduzione dell'offerta di droghe di origine naturale o sintetica, sia della contrazione dei traffici e della domanda di stupefacenti da parte dei consumatori. In tale ambito vengono in particolare richiamati la Dichiarazione e il Piano di azione della Commissione sugli stupefacenti del-

l'ONU, adottati nel marzo 2009. L'articolo 26 sancisce che le Parti coopereranno per migliorare il livello di protezione dei dati personali in base ai più rigorosi standard internazionali.

Il titolo VI, che si compone degli articoli da 27 a 51, riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.

Con riferimento ai settori di cooperazione presi in considerazione dal titolo VI, segnala innanzitutto, per quanto riguarda i profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, gli articoli 46 e 47, che riguardano, rispettivamente, la cooperazione in materia tributaria e la cooperazione nel settore dei servizi finanziari.

In particolare l'articolo 46 stabilisce, al paragrafo 1, che le Parti s'impegnano al buon governo e alla trasparenza, in materia tributaria e a assicurando la trasparenza e lo scambio di informazioni nell'ambito degli accordi bilaterali tra gli Stati membri della UE e il Vietnam.

In tale contesto viene specificato che le Parti convengono di intensificare lo scambio di esperienze, il dialogo e la cooperazione in tema di lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Il paragrafo 3 precisa che le Parti incentiveranno l'attuazione di accordi fiscali bilaterali già in essere tra gli Stati membri dell'UE e il Vietnam, la conclusione di nuovi accordi in futuro.

L'articolo 47 riguarda invece il settore dei servizi finanziari, rispetto al quale si conviene di intensificare la cooperazione per migliorare i sistemi contabili, di *audit*, di sorveglianza e regolamentari nel settore bancario, assicurativo e di altri comparti finanziari.

Passando agli altri ambiti di cooperazione, relativamente ai temi delle migrazioni l'articolo 27 mira a favorire le migrazioni del quadro della legalità e a prevenire l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nel quadro della Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 1951, specialmente alla luce dei principi del non respingimento e del ritorno volontario.

In materia di istruzione e cultura l'articolo 28 prevede che, al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le Parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni – in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali *Erasmus Mundus*.

In tema di sanità l'articolo 29 impegna le Parti a collaborare per migliorare la salute e il benessere sociale, con particolare riguardo ai profili alimentari ed epidemiologici – richiama al proposito anche il precedente articolo 14 in ordine ai controlli automatici sulle importazioni di prodotti alimentari.

In materia di ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca rileva come gli articoli da 30 a 32 prevedano di operare nella salvaguardia e nella gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica. In tale contesto, in base all'articolo 30 le politiche ambientali rivestono molteplici profili, tra i quali l'incentivazione della partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento del comunità indigene; la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente; la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti; la protezione delle aree forestali, integrandovi lo sviluppo e la crescita delle comunità locali; l'individuazione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili.

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici l'articolo 31 prevede l'accelerazione della transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio, come previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la promozione di modelli produttivi e di consumo sostenibili nelle rispettive economie; l'adeguamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; la promozione di azioni di sensibilizzazione per le popolazioni più esposte in aree vulnerabili, che ne agevolino la capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Ai sensi dell'articolo 32 le Parti convengono altresì di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento e risorse della pesca, promuovendo politiche di valorizzazione della qualità delle indicazioni geografiche protette, con lo sviluppo sostenibile e il trasferimento di biotecnologie. Verrà inoltre dato corso a una politica responsabile della pesca, che includa la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine, contrastando le pratiche di pesca illegali.

Illustra quindi gli articoli 33 e 35 i quali, in tema di diritti umani e parità di genere, mirano a potenziare le capacità istituzionali per il rispetto dei diritti umani, con il potenziamento della collaborazione in ambito ONU e l'attuazione delle strategie nazionali sulla parità di genere che valorizzino i diritti delle donne e l'emancipazione femminile.

Per quel che concerne la modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica l'articolo 36 stabilisce che le Parti coopereranno per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con riferimento alla cultura, alla cooperazione scientifico-tecnologica e alle tecnologie dell'informazione gli articoli da 38 a 40 stabiliscono i principi-guida della cooperazione nel settore, che vanno dal rispetto della diversità culturale, attraverso la tutela del patrimonio culturale, prevista dall'articolo 38, fino all'agevolazione allo sviluppo delle industrie culturali. Rileva quindi come, dal punto di vista scientifico e tecnologico, l'articolo 39 impegni le Parti a promuovere progetti comuni di ricerca e sviluppo, mirando a integrarli con i progetti di aiuto pubblico allo sviluppo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese e nel reciproco vantaggio.

Sul piano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione l'articolo 40 prevede altresì la promozione di tale settore, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e della lotta alla crimina-

lità informatica, incoraggiando inoltre il trasferimento di tecnologia tra le imprese del settore degli audiovisivi.

In merito ai settori dell'energia e dei trasporti, illustra gli articoli 41 e 42, i quali prevedono di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei – con particolare attenzione alla lotta alla pirateria –, ridurre l'impatto ambientale. In particolare si mira a instaurare un dialogo in ordine ai servizi di trasporto marittimo, finalizzato a un accesso illimitato ai mercati degli scambi marittimi internazionali, garantendo il trattamento nazionale per l'accesso del naviglio appartenente a cittadini o società dell'altra Parte contraente ai servizi portuali. In tale contesto evidenzia come la cooperazione nel settore energetico sia volta a garantire maggiore sicurezza e stabilità di approvvigionamento, sviluppando altresì nuove forme di energia rinnovabili come i biocarburanti, ovvero l'energia eolica, solare e idroelettrica.

In materia di turismo l'articolo 43 stabilisce che la cooperazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Illustra quindi l'articolo 44 il quale, con riferimento alla politica industriale, prevede di incentivare la collaborazione per migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la creazione di *joint-ventures* e reti informative. Degli sforzi di cooperazione faranno parte principi di responsabilità sociale delle imprese, nonché pratiche commerciali rispettose dei consumatori.

Il titolo VII, composto dal solo articolo 52, reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, nonché di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel

dettaglio dall'articolo 57). La norma prevede la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse e, su decisione delle Parti, ad esso sarà attribuito anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e il Vietnam.

Il titolo VIII, composto degli articoli da 53 a 65, reca le disposizioni finali, prevedendo, all'articolo 54, la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici. In tale contesto l'articolo 53 prevede che la Banca europea per gli investimenti (BEI) verrà incoraggiata a proseguire la sua attività in Vietnam, anche per realizzare gli obiettivi dell'Accordo.

L'articolo 55 dispone che né l'Accordo né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano la facoltà per gli Stati membri della UE di avviare attività di cooperazione bilaterali con il Vietnam o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con quel Paese.

A norma dell'articolo 57, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, si potranno adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo. L'articolo 56 prevede peraltro che una controversia possa essere deferita al Comitato misto, che può risolverla formulando una raccomandazione.

Per facilitare la cooperazione prevista dall'Accordo, l'articolo 58 impegna Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti.

Ai sensi dell'articolo 62 nessuna disposizione dell'Accordo potrà essere interpretata quale obbligo di una delle Parti di

fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai propri interessi di sicurezza.

L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo; le eventuali modifiche saranno concertate tra le Parti.

In merito al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei Trattati.

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei Trattati.

In particolare il comma 1, con riferimento al Trattato di estradizione, prevede oneri per spese di missione derivanti dall'articolo 41, paragrafo 2, lettera *d*), valutati in euro 10.595 a decorrere dal 2015 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, monitori gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, e ne riferisca al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di mis-

sione nell'ambito del programma « Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne » e comunque della missione « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge del provvedimento per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato*), le quali segnalano come la ratifica dell'Accordo aumenterà le possibilità di incrementare la quota di esportazioni delle imprese italiane nell'area.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente Sestino GIACOMONI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti di CRIF SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Enrico LODI, *Managing Director di CRIF SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Marco DI MAIO (PD), Michele PELILLO (PD), Sebastiano BARBANTI (Misto), Daniele PESCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Marco CAUSI (PD), Ferdinando ALBERTI (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Sara MORETTO (PD), ai quali replicano Enrico LODI, *Managing Director di CRIF SpA* e Luisa MONTI, *Regulatory developments – Credit bureau services di CRIF SpA*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge ulteriori considerazioni, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3460, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012;

rilevato come l'Accordo di cui si propone la ratifica consenta, nel quadro dell'attuale politica di consolidamento dei rapporti con i Paesi emergenti, di aprire nuove possibilità economiche e di sviluppo per le esportazioni italiane di tecnologia, *know-how*, prodotti di alta manifattura e, in generale, per tutto il *Made in Italy*, in una nazione, il Vietnam, forte di un mercato interno di circa 100 milioni di abi-

tanti, che costituisce un forte riferimento nell'area e si caratterizza per una veloce espansione economica;

sottolineato come la ratifica dell'Accordo porrebbe l'Italia in una condizione di parità rispetto agli altri Paesi europei che lo hanno già ratificato, ampliando le prospettive di inserimento delle aziende italiane, peraltro già presenti nell'area, in un mercato particolarmente vasto come quello del sud-est asiatico;

evidenziato come l'Accordo contribuisca ulteriormente al definitivo affrancamento dell'economia vietnamita dal rapporto, in passato quasi esclusivo, con la Cina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale .. 84

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 84

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e rinvio*) 86

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti . 88

COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 febbraio 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.55 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), *relatrice*, ricorda che l'accordo quadro di partenariato globale di cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*)

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012 corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *Partnership* strategica. Aggiunge che quello in esame è un accordo, ad oggi, ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Italia, Francia e Grecia. Esso ha lo scopo di integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale CEE-ASEAN, in vigore dal 1° ottobre 1980 ed esteso al Vietnam nel 1999. La sua finalità è di giungere a una disciplina organica nei diversi settori della cooperazione, al fine di rafforzare gli scambi e gli investimenti reciproci e realizzare una mutua crescita sociale ed economica.

Precisa quindi che l'Accordo si compone di 65 articoli, organizzati in 8 titoli. Per quanto di competenza della VII Commissione vanno ricordati i seguenti articoli: 28 – Istruzione e cultura; 38 – patrimonio culturale; 39 – cooperazione scientifica e tecnologica; 40 – tecnologie dell'informazione, comunicazione e media; 43 – sviluppo del turismo culturale e 20 – che si sofferma sulla proprietà intellettuale. Evidenzia che all'articolo 28 si fa espresso riferimento all'istruzione e alla cultura; alla promozione di scambi di studenti e di esperti attraverso programmi comunitari, ad esempio l'*Erasmus Mundus*, per migliorare la conoscenza reciproca nel rispetto delle diversità; alla formazione di interpreti di conferenze; alla cooperazione fra università e istituti di ricerca, allo scopo di favorire la mobilità e modernizzare i sistemi di istruzione superiore, tecnica e professionale; al miglioramento del quadro delle qualifiche per offrire maggiori garanzie di qualità.

Aggiunge che all'articolo 38 si approfondisce la cooperazione nei consessi internazionali (UNESCO), nell'ambito del Vertice Asia-Europa (ASEM), in modo tale da preservare il patrimonio culturale anche attivando partenariati fra i rispettivi istituti culturali, al fine di rendere il settore dinamico. All'articolo 39 si ritiene utile intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica trasversalmente a tutti i

settori di interesse (industria, energia, trasporti, ambiente, gestione delle risorse naturali), grazie allo scambio di *know-how* e buone pratiche, attivando partenariati di ricerca fra comunità scientifiche, università e industrie, partecipando a programmi comuni di ricerca e sviluppo, promuovendo *workshop* e conferenze e favorendo la formazione di giovani ricercatori. All'articolo 40 si sottolinea l'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che sono elementi chiave di una società moderna e fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, per la semplificazione del dialogo, per la cooperazione nei settori audiovisivo e media, oltre ad avere una stretta connessione con la sicurezza e alla criminalità informatica. All'articolo 43 si annovera fra i settori di sviluppo il turismo culturale (entrambi i paesi sono ricchi di siti archeologici e di interesse storico). All'articolo 20 si approfondisce il diritto di proprietà intellettuale per prevenire e contrastare la pirateria e la contraffazione.

Sottolinea che con questo accordo, grazie alla promozione degli scambi fra studenti ed esperti finanziati con programmi comunitari, sarà possibile migliorare la conoscenza reciproca nel rispetto delle diversità. La cooperazione fra università e gli istituti di ricerca permetterà di favorire la mobilità di docenti e studenti, di modernizzare i sistemi di istruzione, di scambiare buone pratiche e *know-how* e di migliorare la qualità della formazione anche tecnica e professionale, a tutto vantaggio non solo del sistema della conoscenza, ma anche dell'industria, della qualità dell'ambiente, della tutela del patrimonio culturale. Questo partenariato pone anche l'accento sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), che sono elementi chiave di una società moderna e fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, per la semplificazione del dialogo, per la cooperazione nei settori audiovisivo e media, oltre ad avere una stretta connessione con la sicurezza e alla criminalità informatica. L'accordo si sofferma sul diritto di proprietà intellettuale, al fine di prevenire e contrastare la pirateria e la

contraffazione. Da ultimo, rileva che con il Vietnam l'Italia vanta una consolidata tradizione di relazioni e di contatti, che hanno avuto inizio nel 1973 e che, di recente, si sono rafforzati dopo che il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Renzi vi si sono recati in visita. Al Vietnam sono state – sì – mosse diverse critiche per quanto riguarda i diritti umani (legate per esempio alla presenza della pena di morte), anche se su tale terreno negli ultimi anni risultano compiuti passi avanti; e per quanto inerisce al turismo sessuale. Non tutti si sono detti favorevoli a un libero mercato con questo Paese, considerato che dal Sud Est Asiatico l'Italia subisce la concorrenza delle produzioni *low cost* e di scarsa qualità, realizzate sovente con lo sfruttamento dei lavoratori e dei minori. Il Vietnam vanta, però, notevoli differenze con i paesi di quell'area; ha inoltre un'economia in espansione e questo accordo potrebbe consentire all'Italia non pochi vantaggi. Riferisce poi che il disegno di legge di ratifica è stato approvato il 26 novembre scorso al Senato e che dalla relazione tecnica che lo accompagna si evince che è un accordo che non comporta particolari oneri per la finanza pubblica. Infatti le spese di funzionamento del Comitato misto, previsto all'articolo 52 per l'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio comunitario, visto che è un accordo negoziato in quella sede. Precisa che la concessione del trattamento nazionale a navi battenti bandiera vietnamita rappresenta l'unica voce di spesa di questo accordo, perché produrrebbe mancati introiti per i diritti portuali, comunque quantificabili in poco più di 10.000 euro annui. Ritiene che si debba leggere questa ratifica come un rafforzamento dei già buoni rapporti con questo Paese e come una ricerca di opportunità, considerato che ci si muove in uno scenario internazionale che, di recente, ha subito molti cambiamenti e che ha grandi potenzialità, vantando storia e tradizioni millenarie. Auspica, pertanto, che si arrivi alla rapida e positiva conclusione dell'*iter* parlamentare e alla ratifica dell'Accordo con la Repubblica del Vietnam.

Milena SANTERINI (DeS-CD), dopo aver ricordato che, il 12 maggio 2015, la VII Commissione della Camera dei deputati ha incontrato una delegazione della Commissione cultura, istruzione, giovani e bambini dell'Assemblea Nazionale del Vietnam, auspica l'approvazione del presente provvedimento. Osserva, poi, in relazione alla collaborazione in ambito culturale prevista all'articolo 28 dell'Accordo, che il Vietnam ha attualmente con diversi Paesi una proficua collaborazione in specifici progetti cui partecipa anche l'Italia, predisponendo questi Paesi adeguati incentivi per gli studenti vietnamiti, in particolar modo universitari. Auspica quindi che anche gli organismi pubblici italiani competenti favoriscano maggiormente, con adeguati sussidi, il soggiorno e lo studio in Italia di studenti universitari vietnamiti, nell'ambito della collaborazione culturale di cui all'articolo 28 dell'Accordo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Nuovo testo C. 3084 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, osserva che l'atto C. 3084 mira a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo alla punibilità penale degli atti razzisti e xenofobi, aperto alla firma il 28 gennaio 2003 e sottoscritto dall'Italia il 9 novembre 2011. Aggiunge che l'Italia porta ritardo sia sulla Convenzione sia sul Protocollo, dal momento che la prima è stata ratificata solo nel 2008 e che il secondo è l'oggetto del provvedimento in esame. Come

è noto, il Consiglio d'Europa pone particolare attenzione alle violazioni dei diritti dell'uomo, specie sotto l'aspetto della criminalità a sfondo razzista o xenofobo. L'Italia ha quindi scelto di provvedere alla ratifica del Protocollo mediante la modifica della legge n. 654 del 1975 (articolo 3) che, in realtà, ratifica una diversa convenzione internazionale, quella del 1966 in materia di eliminazione delle forme di discriminazione razziale. Tale legge di ratifica, la n. 654 del 1975, come largamente noto, è stata modificata dalla cosiddetta legge Mancino nel 1993. Il Protocollo addizionale mira a includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzista e xenofobo, e prevede l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità. Rileva che una sua piena applicazione appare indispensabile, perché consente di rendere operative le disposizioni previste per contrastare gli atti *online* di natura razzista.

Osserva che gli aspetti di competenza della Commissione cultura sono inscindibilmente legati a quelli delle Commissioni referenti, giacché, in questo caso, la discussione sul mezzo (che sarebbe di competenza della VII Commissione, eventualmente in congiunta con la Commissione trasporti e telecomunicazioni) e quella sul contenuto sono strettamente connesse (nesso già manifestato presso la VII Commissione all'atto di rendere il parere sul provvedimento C. 925 e abbinati, in tema di diffamazione a mezzo stampa).

Rileva che la modifica testuale che il provvedimento in esame porta all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 è volta a prevedere, da un lato che i crimini possano essere commessi anche con mezzi informatici o telematici, dall'altro l'introduzione di una circostanza aggravante specifica per chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale razzista o xenofobo o che nega, minimizza in modo grave, approva o giustifica i crimini di genocidio o contro l'uma-

nità, cioè quei discorsi e incitamenti razzisti e xenofobi che siano fondati sulla minimizzazione, sulla negazione o sull'apologia della Shoah, ovvero dei crimini di genocidio o di quelli contro l'umanità e di guerra. Osserva che sono due i campi della giurisprudenza interessati da questo provvedimento. Il primo, appunto, riguarda se considerare penalmente illecita la negazione e la voluta alterazione di fatti storici, quali la deportazione e lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale e la negazione dei genocidi. Su questo rimanda alla discussione tenutasi in Parlamento in occasione dell'approvazione del cosiddetto provvedimento sul negazionismo (AC 2874). Il secondo, che interessa in particolare la VII Commissione, è il limite tra la diffusione di odio a sfondo razzista e xenofobo e libertà d'espressione. Infatti, il disegno di legge del Governo n. 3084 interseca una problematica classica: quella dell'incrocio tra la libera manifestazione del pensiero e il diritto di espressione, da un lato; e la tutela delle persone e l'ordine pubblico, dall'altro. Aggiunge che, in tutto il mondo, la giurisprudenza si è dovuta confrontare con questo delicato tema che coinvolge, per un verso il responsabile esercizio dei diritti individuali e, per l'altro, la necessità che i poteri pubblici non trovino pretesti per conculcare i diritti civili.

Ricorda poi che la Corte Suprema americana, sin dal 1919, ha considerato del tutto incompressibile l'esercizio di libera manifestazione del pensiero, di cui al Primo emendamento della Costituzione e che anche il Consiglio costituzionale francese si è trovato a confermare come l'articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 sia ancora la base giuridica per assicurare il diritto individuale a manifestare liberamente il proprio pensiero. In questa scia, la Corte costituzionale italiana ha reiteratamente affermato che tutti i reati di opinione si collocano tendenzialmente in un'area problematica della nostra legislazione penale e che possono considerarsi compatibili con la nostra Carta fondamentale sempre che le condotte incriminate creino un pericolo concreto per l'ordine pubblico e per i diritti altrui (vedi

le sentenze n. 65 del 1970, n. 199 del 1972 e n. 108 del 1974). Precisa che la giurisprudenza di merito in Italia si è collocata molto solidamente in questo solco, riconoscendo al cosiddetto « diritto di critica » un ampio spazio applicativo.

Aggiunge che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo condivide e partecipa di questo patrimonio concettuale. Precisa che l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti assegna, infatti, a ogni persona la libertà di espressione, la quale include la libertà d'opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi sia l'ingerenza da parte delle pubbliche autorità. Queste ultime possono, tuttavia, adottare misure strettamente necessarie in una società democratica, volte a garantire la sicurezza nazionale e pubblica, la prevenzione dei reati, la protezione della salute e della morale. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha ampiamente affrontato la problematica, anche con specifico riferimento alle manifestazioni del pensiero su Internet. In via generale, pur dando atto che i portali d'informazione e le altre piattaforme aperte al pubblico hanno dato negli ultimi anni un eccezionale contributo al rafforzamento della libertà espressiva e al moltiplicarsi delle occasioni di esercizio della manifestazione del pensiero, la Corte non può nascondersi i pericoli di un'attività divulgativa incontrollata e potenzialmente lesiva di valori ugualmente importanti per la democrazia, come la dignità delle persone e l'ordine pubblico.

Evidenzia che l'interferenza dei poteri pubblici con il diritto di espressione degli operatori e degli utenti della Rete – pur esercitato in modi tecnologicamente mediati – deve essere sempre previsto dalla legge e proporzionato alle relative finalità e che nel recente caso Delfi contro Estonia del 2015, che chiama in causa la responsabilità dei gestori dei portali nei messaggi d'odio pubblicati, la Corte ha ribadito questi principi, secondo i quali comunque è onere degli Stati sottoscrittori della Convenzione dei diritti del 1950 di mettere a disposizione dei cittadini una cornice giuridica di garanzia per l'efficace esercizio del diritto di manifestare il proprio pen-

siero, anche con strumenti *on-line*. Peraltro, la Corte di cassazione italiana è dell'avviso che una cosa sono le testate giornalistiche *on-line* e altra sono i *content-providers* come Google, che non possono essere chiamati a rispondere della diffamazione e dell'*hate speech* di coloro che si servono autonomamente del forum elettronico (vedi la nota sentenza di Google-Vividown del 17 dicembre 2013). Tuttavia, rimane in causa la responsabilità di tali gestori e testate *on-line* nel rimuovere i contenuti segnalati come hate speech. In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere che preannuncia positivo all'esito del dibattito.

Maria MARZANA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia possibile – nel periodo che residua da questo momento fino alla ripresa delle votazioni in Assemblea – anticipare i lavori del comitato ristretto relativo alla disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo (C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti), già previsto per la serata odierna.

Milena SANTERINI (DeS-CD), intervenendo in qualità di relatrice sulla disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo, dichiara di non essere ancora pronta a sottoporre le sue valutazioni riassuntive al comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, apprezza le circostanze e non essendovi obiezioni, conferma l'ordine dei lavori già previsti per la giornata odierna e rinvia il seguito dell'esame del nuovo testo dell'A.C. 3084 ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 febbraio 2016.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 19.40 alle 20.50.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Rete Imprese Italia 89

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 2 febbraio 2016.

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del

Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Rete Imprese Italia.

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 14.35.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri 90

RISOLUZIONI:

7-00760 Nicola Bianchi: Passaggio degli albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della Motorizzazione civile (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 90

7-00811 Tullo: Sviluppo dei collegamenti ferroviari al servizio della Liguria (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 92

ALLEGATO (*Parere approvato*) 95

COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 febbraio 2016.

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.

C. 1964 Oliaro ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 2 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00760 Nicola Bianchi: Passaggio degli albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della Motorizzazione civile.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Nicola BIANCHI (M5S), nell'illustrare la proposta di risoluzione a propria firma, pur sottolineando che in numerose motorizzazioni i problemi evidenziati nell'atto di indirizzo sono stati risolti, permettendo

alle imprese di autotrasporto sia l'iscrizione all'Albo che l'aggiornamento della propria posizione, osserva tuttavia che permangono notevoli ritardi relativi alle operazioni di revisione dei veicoli.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di risoluzione, sottolinea che il passaggio delle competenze in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici della Motorizzazione ha contribuito ad aumentare le difficoltà operative degli uffici stessi. Osserva, infatti, che la riduzione progressiva del personale in servizio, più che dimezzato negli ultimi quindici anni, ha comportato su tutto il territorio nazionale, e in particolare per gli uffici della Sardegna, l'emergere di alcune criticità. Precisa, al riguardo, che quando le funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori sono passate, nel 2000, dagli uffici della Motorizzazione civile alle province, contestualmente sono state trasferite a queste ultime anche le relative risorse di organico che all'epoca operavano sulla materia. Rileva che il trasferimento della funzione della tenuta degli albi, privo delle relative risorse di personale, dalle amministrazioni provinciali ha di sicuro aggravato le suddette difficoltà. Fa presente che il Dipartimento si è in ogni caso attivato fornendo ai funzionari degli uffici della Motorizzazione presenti su tutto il territorio nazionale, e quindi anche nella regione Sardegna, gli strumenti informatici necessari per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi in questione. Precisa, al riguardo, che le *password* di accesso al sistema telematico dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi sono le stesse già in uso al personale della Motorizzazione per il rilascio e la gestione dei documenti di circolazione e che attraverso le stesse credenziali di accesso è stato consentito di operare sulle nuove procedure del trasporto merci. Evidenzia, infine, che per agevolare la fase istruttoria, avvalendosi anche del personale di altri uffici, nel

mese di novembre 2015 è stata resa disponibile una nuova procedura agli operatori professionali, agenzie e associazioni, per prenotare telematicamente la richiesta di iscrizione all'Albo. Rileva che tale procedura ha di fatto dematerializzato l'invio della richiesta consentendo di svolgere la fase istruttoria più rapidamente e anche in diverse sedi. Per quanto riguarda, in ultimo, le criticità dovute ai lunghi tempi di attesa per i mezzi pesanti, fa presente che l'amministrazione da alcuni mesi sta inviando in missione tecnici di altre sedi negli uffici che presentano maggiori criticità, al fine di ridurre i tempi di attesa degli autotrasportatori.

La Commissione approva la risoluzione Bianchi n. 7-00760.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che la risoluzione è stata approvata all'unanimità.

7-00811 Tullo: Sviluppo dei collegamenti ferroviari al servizio della Liguria.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Mario TULLO (PD) illustra la proposta di risoluzione a propria firma.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione in discussione. Quanto al primo impegno precisa che il nuovo orario ferroviario 2016 prevede già un'offerta che garantisce la relazione tra le due città ed è costituita da sei coppie giornaliere di treni Frecciabianca effettuati in regime di mercato e tre coppie di Intercity-Intercity notte per il servizio universale di lunga percorrenza oggetto del contratto di servizio con lo Stato. In particolare, con riferimento al servizio ferroviario operato dai treni Frecciabianca, specifica che cinque coppie sono

instradate sulla via tirrenica, servendo così anche le principali località costiere della Toscana, e una coppia, che comprende un primo treno in partenza da Roma al mattino e l'ultimo in partenza da Genova la sera, è invece instradata via Firenze e collega il capoluogo ligure con la capitale percorrendo la linea cosiddetta « Direttissima ». Osserva che, a partire dal cambio orario del dicembre 2015, le sei coppie di treni Frecciabianca sono progressivamente programmate con convogli ETR 460, che garantiscono migliori *standard* qualitativi. Precisa, inoltre, che è già in corso di valutazione con la regione Liguria e Trenitalia, in qualità di impresa ferroviaria titolare di contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la fase di rivisitazione del perimetro dell'offerta a partire dal prossimo contratto di servizio 2017-2021 e di razionalizzazione dell'offerta per ridurre i costi, aumentare la velocità di percorrenza e soprattutto migliorare la qualità dei trasporti offerti alla clientela. Osserva che un aiuto potrebbe arrivare anche dall'avvio e dalla conclusione di alcuni lavori infrastrutturali come il raddoppio della Genova-Ventimiglia e il Terzo Valico dei Giovi. Per quanto attiene ai collegamenti minori, fa presente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha competenze in merito, essendo la definizione dei relativi obiettivi e delle modalità attuative una questione di competenza delle regioni e di Trenitalia, riguardo alla quale il Ministero ha mere funzioni di verifica *ex post* in sede di Osservatorio.

Per quanto riguarda il secondo impegno dell'atto di indirizzo, ribadisce che è già in corso di valutazione con la regione Liguria e Trenitalia la fase di rivisitazione del perimetro dell'offerta, a partire dal prossimo contratto di servizio 2017-2021, includendo variazione di percorsi e fermate, sulla base dei dati di traffico di cui al precedente contratto di servizio e delle sovrapposizioni esistenti.

La Commissione approva la risoluzione Tullo n. 7-00811.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che la risoluzione è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Antonio CASTRICONE (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge recante Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra (A.C. 3460), già approvato dal Senato. Osserva che l'Accordo quadro in esame, ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia, è destinato non solo a

integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani. Ricorda che quello con il Vietnam rappresenta il terzo accordo concluso dall'Unione con un Paese dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico), dopo quelli con Indonesia e Filippine.

Rileva che l'Accordo è volto a colmare la mancanza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci, tenendo conto del diverso grado di sviluppo tra le Parti, ma anche dei cambiamenti significativi avvenuti nello scenario internazionale. A tale scopo l'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti.

Fra le aree di cooperazione prioritaria figurano lo sviluppo sostenibile (salute, ambiente, affari sociali, cambiamenti climatici, agricoltura), l'istruzione e la cultura nonché il settore della giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giuridica, migrazione, lotta al narcotraffico, contrasto della criminalità organizzata, della corruzione, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).

Rammenta che la cooperazione bilaterale è attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, esteso al Vietnam nel 1999 con apposito Protocollo, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995.

Quanto alla struttura, fa presente che l'Accordo si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli. Il titolo I (articoli 1-4) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Il titolo II

(articoli 5-7) pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. Il titolo III (articoli 8-11) è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza. L'articolo 10 in particolare dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale. Il titolo IV (articoli 12-22) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti mentre il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione.

Il titolo VI (articoli 27-51) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione e, in tale titolo, si fa precipuo riferimento alle disposizioni in tema di cooperazione nel sistema dei trasporti, di diretto interesse della Commissione, che sono dettate dall'articolo 41. In tale settore si conviene di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei – con particolare attenzione alla lotta alla pirateria – e ridurre l'impatto ambientale. In particolare si mira a instaurare un dialogo in ordine ai servizi di trasporto marittimo, finalizzato a un accesso illimitato ai mercati degli scambi marittimi internazionali, garantendo il trattamento nazionale ovvero la cosiddetta clausola della « nazione più favorita » in caso di accesso ai servizi portuali qualora il naviglio sia appartenente o gestito da cittadini o società dell'altra Parte contraente. In base alla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, si ravvisa che, nel caso di concessione del trattamento nazionale a navi battenti bandiera del Vietnam o riconducibili a cittadini o società di nazionalità vietnamita, sulla base dei dati forniti dalle Capitanerie di porto per il 2014, si pro-

durrebbe un minore introito per lo Stato italiano, causato dal mancato pagamento di vari diritti portuali, nella misura annua di 10.595 euro. Altro settore d'interesse della Commissione trattato nel medesimo titolo VI è quello di cui all'articolo 40 che disciplina la cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Rispetto a tale ambito verrà promosso lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e della lotta alla criminalità informatica e dell'interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi, incoraggiando inoltre il trasferimento di tecnologia tra le imprese del settore audiovisivo.

Il titolo VII (articolo 52) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, mentre il titolo VIII (articoli 53-65) reca le disposizioni finali.

In conclusione, accenna al disegno di legge di ratifica, già approvato il 26 novembre scorso dal Senato, che si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e coopera-

zione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea che l'Accordo, oltre a contenere un'importante parte concernente i diritti umani, ambito rispetto al quale, come ricordato dalla relazione illustrativa, si è avuta una persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni, con il conseguente significativo rallentamento delle trattative per la stipula dell'Accordo in esame, può essere valutato positivamente anche in relazione agli aspetti di interesse della Commissione, considerata l'importanza del Vietnam sotto il profilo economico nell'area e le potenzialità di sviluppo delle relazioni anche di carattere commerciale che il nostro Paese può sicuramente rafforzare.

Presenta pertanto una proposta di parere favorevole sul testo sottoposto alla Commissione (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (C. 3460 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012 (C. 3460 Governo, approvato dal Senato),

premessi che:

l'Accordo integra l'attuale quadro giuridico esistente e costituisce la base per un impegno più efficace dell'Unione europea nei confronti del Vietnam e per un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nel sud-est asiatico;

oltre a contenere impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani, l'Accordo mira a colmare l'assenza di una disciplina organica in alcuni settori importanti della cooperazione, soprattutto al fine di rendere possibile un rafforzamento degli scambi e degli investimenti reciproci;

in particolare, nel settore dei trasporti l'articolo 42 dell'Accordo stabilisce che la cooperazione sarà volta a potenziare le possibilità di investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei – con particolare attenzione alla lotta alla pirateria – e ridurre l'impatto ambientale; specifica attenzione viene data al dialogo sui servizi di trasporto marittimo, ai fini di un accesso illimitato agli scambi marittimi internazionali, anche attraverso la rimozione di barriere e l'applicazione di disposizioni che favoriscano tale accesso;

per ciò che concerne la cooperazione in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'articolo 41 dell'Accordo prevede che si promuova lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e della lotta alla criminalità informatica e dell'interconnessione e interoperabilità delle reti e dei servizi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 » (*Deliberazione*) 96

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 97

ALLEGATO (*Programma*) 102

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 ».

(*Deliberazione*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, in seguito alla richiesta del deputato Da Villa di integrare il programma dell'indagine conoscitiva, si è deciso di rinviare alla seduta odierna la deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 gennaio scorso, è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle tematiche relative al modello « Industria 4.0 ».

Propone pertanto di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato*).

Alberto BOMBASSEI (SCpI) evidenzia come l'interesse per il modello « Industria 4.0 » sia ulteriormente accresciuto in seguito al recente incontro a Berlino tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi e la Cancelliera della Repubblica Federale di Germania, Angela Merkel, in cui si è proposto di sviluppare sinergie italo-tedesche anche nell'ambito della digitalizzazione dell'industria. Ritiene che il modello « Industria 4.0 » rappresenti una delle sfide più interessanti dei prossimi anni soprattutto per un paese manifatturiero come l'Italia. Auspica pertanto un celere svolgimento dell'indagine.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea il rilievo dell'indagine che la Commissione si accinge a deliberare in quanto la trasformazione del sistema manifatturiero rappresenta la frontiera del futuro del sistema produttivo italiano. Richiamata l'impor-

tanza della cooperazione bilaterale con la Germania sul tema della digitalizzazione della manifattura, ricordata anche dal collega Bombassei, auspica che da questa indagine conoscitiva si possano trarre utili spunti per procedere in modo integrato con le proposte del Governo per l'introduzione del modello «Industria 4.0» nel sistema produttivo italiano.

Marco DA VILLA (M5S), nel sottolineare con favore il fatto che siano state accolte le proposte di integrazioni al programma dell'indagine avanzate dal proprio gruppo, dichiara voto favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto con soddisfazione che la Commissione ha raggiunto l'unanimità dei consensi nella deliberazione dell'indagine conoscitiva. Sottolinea, altresì, che la Commissione organizzerà i propri lavori in modo da rispettare il termine di conclusione dei lavori con l'approvazione di un documento finale entro il 31 luglio 2016.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

L'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (*PCA-Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica.

L'Accordo in esame – ad oggi ratificato dal Vietnam e da tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione dell'Italia, della Francia e della Grecia e della stessa Unione europea – è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980 – esteso al Vietnam nel 1999 con apposito Protocollo –, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995; ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame). La relazione introduttiva ricorda anche come quello del Vietnam sia il terzo accordo concluso dalla UE con un paese dell'ASEAN, dopo quelli con Indonesia e Filippine – si segnala al riguardo che il solo accordo UE – Indonesia è stato ratificato dall'Italia, con la legge 27 ottobre 2011, n. 192.

L'Accordo mira all'intensificazione del dialogo politico e della cooperazione settoriale, e qui con particolare attenzione allo sviluppo, nonché all'ampliamento degli scambi e degli investimenti. Le aree di cooperazione prioritaria riguarderanno i profili della giustizia, delle migrazioni, della lotta al narcotraffico e alla criminalità organizzata, nonché alla corruzione, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Sul piano socioeconomico particolare

attenzione viene posta allo sviluppo sostenibile, nonché alla salute, agli affari sociali, all'agricoltura – in connessione con le problematiche poste dai cambiamenti climatici –, all'istruzione e alla cultura.

Come ormai invalso nel diritto internazionale pattizio, la cooperazione settoriale sarà accompagnata dalla promozione di programmi di assistenza tecnica e *capacity building*, tali da ridurre gli effetti dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti dell'Accordo. Va poi sottolineato come l'approfondimento delle relazioni politiche costituisca presupposto per il rafforzamento della cooperazione commerciale nelle relazioni dell'Unione europea con il sud-est asiatico, e in particolare con il Vietnam. Si prevede infatti che la conclusione dell'Accordo in esame faciliterà a sua volta la stipula dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam che è attualmente ancora in fase negoziale: significativamente, le trattative sono iniziate contestualmente alla stipula dell'Accordo quadro in esame.

Quanto alla struttura, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.

Il titolo I (articoli 1-4) enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2, mentre gli articoli 3 e 4 riguardano la cooperazione tra le Parti nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali e la cooperazione bilaterale: in particolare vi è l'impegno a cooperare nell'ambito dell'ONU e delle relative agenzie e organizzazioni, come anche in seno all'ASEAN, al Vertice Asia-Europa (ASEM) e all'Organizzazione mondiale del commercio.

Il titolo II (articoli 5-7) pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata al-

l'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La cooperazione allo sviluppo è mirata altresì all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.

Il titolo III (articoli 8-11) è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza: in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre con l'articolo 9 le Parti si impegnano a contrastare i traffici di armi leggere.

Il titolo IV (articoli 12-22) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti. Le Parti si impegnano a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, ed è comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione. Le Parti si impegnano inoltre a sviluppare e diversificare gli scambi per il reciproco vantaggio, con migliori condizioni di accesso al mercato date dalle eliminazioni di ostacoli non tariffari e le restrizioni al commercio.

Le Parti si impegnano altresì ad intensificare le consultazioni per l'effettiva attuazione dei regimi internazionali di preferenze commerciali. Le Parti inoltre promuovono l'introduzione delle norme internazionali sulle regolamentazioni tecniche e sulle valutazioni di conformità contenute nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli ostacoli tecnici agli scambi. Sarà inoltre cura delle Parti colmare il divario reciproco in materia di conformità e di standardizzazione, migliorando la convergenza e la compatibilità dei rispettivi sistemi commerciali. In campo doganale le Parti si impegnano a semplificare l'*import* e l'*export* tramite le relative procedure, sviluppando anche una efficace reciproca assistenza amministrativa, inclusi i profili essenziali della sicurezza. I flussi di investimenti verranno favoriti attraverso la creazione di una

normativa stabile e trasparente, con parità di condizione degli operatori di entrambe le Parti. Le norme nazionali di ciascuna delle Parti verranno applicate nel campo della politica della concorrenza in maniera trasparente e non discriminatoria. I profili della tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 20) registrano l'impegno delle Parti all'attuazione dei regimi internazionali nella materia.

Di particolare interesse per il nostro Paese è il comma 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori. Anche la partecipazione degli attori economici privati verrà incoraggiata agendo anche sui rispettivi enti di regolamentazione, mentre l'articolo 22 contiene l'impegno delle Parti a consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali contrasti in ordine a questioni commerciali o comunque connesse agli scambi.

Il titolo V (articoli 23-26) concerne i diversi risvolti della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite.

Il titolo VI (articoli 27-51) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.

I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti:

migrazioni (articolo 27): si mira a favorire le migrazioni del quadro della legalità e a prevenire l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, nel quadro della Convenzione sullo *status* dei rifugiati del 1951, specialmente alla luce dei principi del non respingimento e del ritorno volontario;

istruzione e cultura (articolo 28): al fine di migliorare la conoscenza reciproca, le Parti convengono di promuovere la cooperazione — attraverso scambi e ini-

ziative comuni — in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali *Erasmus Mundus*;

sanità (articolo 29): le Parti convengono di collaborare per migliorare la salute e il benessere sociale, con particolare riguardo ai profili alimentari ed epidemiologici — si richiama al proposito anche il precedente articolo 14 in ordine ai controlli automatici sulle importazioni di prodotti alimentari;

ambiente, agricoltura, sviluppo rurale e pesca (articoli 30-32): si prevede di operare nella salvaguardia e nella gestione sostenibile delle risorse naturali e della diversità biologica. Le politiche ambientali — che vanno inserite in ciascuno dei settori di reciproca cooperazione previsti dall'Accordo — rivestono molteplici profili, tra i quali l'incentivazione della partecipazione a livello locale, anche con il coinvolgimento del comunità indigene; la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente; la prevenzione dei movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti; la protezione delle aree forestali, integrandovi lo sviluppo e la crescita delle comunità locali; l'individuazione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili. Per quanto riguarda i cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli effetti di essi concernenti l'innalzamento del livello del mare, la cooperazione tra le Parti prevede l'accelerazione della transizione verso l'economia a basse emissioni di carbonio, come previsto dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la promozione di modelli produttivi e di consumo sostenibili nelle rispettive economie;

l'adeguamento alle conseguenze negative dei cambiamenti climatici; la promozione di azioni di sensibilizzazione per le popolazioni più esposte in aree vulnerabili, che ne agevolino la capacità di risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici;

diritti umani e parità di genere (articoli 33 e 35): si mira a potenziare le capacità istituzionali per il rispetto dei diritti umani, con il potenziamento della collaborazione in ambito ONU e l'attuazione delle strategie nazionali sulla parità di genere che valorizzino i diritti delle donne e l'emancipazione femminile; si curerà inoltre che le politiche di sviluppo tengano conto delle questioni di genere;

modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica (articolo 36): sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le Parti coopereranno, tra il resto, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche;

cultura, cooperazione scientifico-tecnologica e tecnologie dell'informazione (articoli 38-40): i principi-guida della cooperazione nel settore vanno dal rispetto della diversità culturale, attraverso la tutela del patrimonio culturale, fino all'agevolazione allo sviluppo delle industrie culturali. Dal punto di vista scientifico e tecnologico le Parti promuovono progetti comuni di ricerca e sviluppo, mirando a integrarli con i progetti di aiuto pubblico allo sviluppo, con la partecipazione delle piccole e medie imprese e nel reciproco vantaggio; sul piano delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione verrà altresì promosso lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza e della lotta alla criminalità informatica, incoraggiando inoltre il trasferimento di tecnologia tra le imprese del settore degli audiovisivi;

energia e trasporti (articoli 41 e 42): nel settore dei trasporti si conviene di accrescere la cooperazione al fine di potenziare le possibilità di investimento; la cooperazione nel settore energetico è volta a garantire maggiore sicurezza e stabilità di approvvigionamento, sviluppando altresì nuove forme di energia rinnovabili come i biocarburanti, ovvero l'energia eolica, solare e idroelettrica;

turismo (articolo 43): l'intento di collaborare mira a favorire uno sviluppo

equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

servizi finanziari, politica economica e cooperazione in materia di politica industriale (articoli 44-47): è previsto di incentivare la collaborazione per migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, anche attraverso la creazione di *joint-ventures* e reti informative; la cooperazione è ispirata a principi di responsabilità sociale delle imprese, nonché pratiche commerciali rispettose dei consumatori.

Il titolo VII (articolo 52) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel dettaglio all'articolo 57).

Il titolo VIII (articoli 53-65) reca le disposizioni finali. È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 54). La BEI (Banca europea per gli investimenti) verrà incoraggiata a proseguire la sua attività in Vietnam, anche per realizzare gli obiettivi dell'Accordo in esame (articolo 53). Nessuna disposizione dell'Accordo in esame potrà essere interpretata quale obbligo di una delle Parti di fornire informazioni la cui diffusione sia considerata contraria ai propri interessi di sicurezza (articolo 62). L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo; le eventuali modifiche saranno concertate tra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica, approvato il 26 novembre scorso dal Senato, si com-

pone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare all'articolo 41, comma 2, lett. *d*) in materia di trattamento nazionale da accordare nei porti italiani al naviglio comunque riconducibile al Vietnam: all'onere, valutato in 10.595 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, ritiene di proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Ludovico VICO (PD) chiede alla relatrice alcuni chiarimenti in merito all'articolo 20, comma 2, dell'Accordo in materia di tutela della proprietà intellettuale, che reca una formulazione volta a salvaguar-

dare anche le indicazioni geografiche, a suo avviso, molto importante.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatrice*, precisa che le disposizioni per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda la tutela delle indicazioni geografiche, devono essere interpretate nel senso indicato dal comma 2 dell'articolo 20, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore.

Ludovico VICO (PD) ringrazia per il chiarimento e ribadisce l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 20 dell'Accordo di cui lamenta la mancanza nell'accordo commerciale noto come partenariato transatlantico su commercio e investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*, TTIP)

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, lamenta il ritardo con il quale l'Italia si appresta a ratificare un accordo commerciale di estrema rilevanza che riguarda un Paese come il Vietnam interessato da una fase di eccezionale sviluppo economico, che dal 1995 fa parte dell'ASEAN (*Association of South-East Asian Nations*) e con il quale l'Italia intrattiene una fitta rete di scambi commerciali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla rivoluzione industriale 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali.**PROGRAMMA***Quadro di riferimento.*

Negli ambienti industriali ed accademici internazionali si evoca sempre più spesso l'avvento della quarta rivoluzione industriale come risultato degli sviluppi tecnologici derivanti dalla capillare diffusione di *internet* e dall'interconnessione fra dimensione reale/materiale e dimensione digitale/immateriale.

Con « rivoluzione industriale » si intende storicamente quel processo di rapido e dirompente cambiamento che avviene, con l'introduzione di tecnologie innovative, nell'ambito delle realtà produttive con stravolgenti conseguenze sociali. La storia ha visto tre maggiori rivoluzioni industriali: la prima (fine del XVIII secolo) basata sull'introduzione dei sistemi meccanici che sfruttavano l'energia del vapore; la seconda (inizio del XX secolo) si fondava sulla diffusione dell'energia elettrica e sulla produzione di massa con metodi tayloristici. Con l'avvento dell'elettronica e dei *computer* (seconda metà del XX secolo) si apre invece la terza rivoluzione industriale, fase storica che ha portato alla digitalizzazione delle informazioni e all'automatizzazione della produzione, mantenendo però sempre un confine netto tra mondo digitale (il *computer* contiene i progetti e invia i comandi) e mondo reale (la macchina utensile esegue i comandi e produce oggetti materiali).

La quarta rivoluzione industriale si associa invece alla connessione tra *computer*, attuatori e sensori attraverso la rete *internet* creando un mondo interconnesso e dotato di intelligenza propria. Questa

fase di trasformazione dei processi industriali tradizionali è spesso associata ai concetti di « Industria 4.0 » (collegamento in tempo reale di esseri umani, macchine e oggetti per la gestione intelligente di sistemi) e *Internet of Things (IoT)*, integrazione di oggetti di qualsiasi tipo in una rete digitale universale.

Finalità del nuovo modello è la capacità di reagire in tempi brevi alle specifiche richieste del mercato. Questo obiettivo non può essere raggiunto dall'azienda singola, ma dall'intera filiera delle imprese che devono essere integrate in un'unica piattaforma connessa. Ciò consentirà alle informazioni di arrivare contemporaneamente a tutte le imprese della filiera, le quali potranno adeguare più velocemente la produzione.

Il cambiamento in atto prevede pertanto la profonda integrazione delle tecnologie digitali nei processi industriali manifatturieri, modificando le metodologie produttive. Il modello industriale è indicato indifferentemente come « fabbrica innovativa », « fabbrica intelligente », « *smart industry* », « *advanced manufacturing* », « industria 4.0 », alla base del quale si rintraccia un'evoluzione tecnologica caratterizzata dalla fusione tra mondo reale degli impianti industriali e mondo virtuale IoT. Si delinea un sistema misto cyberfisico, dove trova posto una complessa rete di macchinari, beni fisici, oggetti virtuali, strutture di calcolo e di memorizzazione, *device* di comunicazione (video, sonora, olfattiva), contenitori di energia che interagiscono tra loro e con gli operatori economici.

Ad oggi si contano circa 5 miliardi di dispositivi collegati ad *internet* in tutto il mondo che, secondo stime conservative, aumenteranno a 25 miliardi solo nel 2020 con una crescita esponenziale mai vista prima che porterebbe ad avere almeno 3 oggetti connessi ad *internet* per ogni persona sul pianeta.

Come in ogni rivoluzione si assiste ad un radicale cambiamento della società, fenomeno già in essere con il dilagante utilizzo di *smartphones* e di *smartwatches*, dispositivi connessi e costantemente al fianco del proprietario, custodi di informazioni personali, abitudini e interessi. La rivoluzione sociale si sposterà sempre più in direzione di un'economia circolare, dove la linea tra produttore e consumatore andrà sempre più assottigliandosi; ciò comporterà una riforma del settore finanziario con la progressiva transizione dell'assetto delle banche da istituti fisici a servizi online.

Altri settori centrali della quarta rivoluzione industriale saranno biotecnologie, nanotecnologie, informatica quantistica, produzione alternativa e accumulo dell'energia, telecomunicazioni, robotica, veicoli autoguidati, scienza dei materiali, droni e loro impiego, biomedica. Per queste ragioni sono già molti i programmi di sostegno a questi ambiti innovativi.

Industria 4.0 nasce nel 2012 come iniziativa strategica del mondo produttivo tedesco (associazioni di categoria e alcune grandi imprese multinazionali, sindacati, università) fortemente sostenuta sul piano finanziario dal Governo federale, che ha finora stanziato circa 300 milioni di euro tra i vari ministeri per promuovere ricerca e sviluppo⁽¹⁾. Il progetto riflette obiettivi e indirizzi della grande industria della Germania senza celarne la valenza geopolitica. È infatti anche un programma di rafforzamento delle filiere guidate dalle maggiori industrie manifatturiere rivolto all'intera *supply chain*. Oggi « Industria 4.0 »

è uno dei dieci *Futures Projects* identificati dal Governo tedesco nella propria *High Tech Strategy 2020* con il quale la Germania intende proporsi come mercato di riferimento nelle soluzioni avanzate dell'industria manifatturiera.

Nel novembre 2014 anche il Governo olandese ha adottato una *Action Agenda* specifica, dopo aver redatto un proprio report « *Smart Industry. Dutch industry fit for the future* ».

Industrial Internet è il modello di riferimento negli Stati Uniti. Fondamentalmente, l'approccio americano privilegia le tecnologie *IoT* rispetto alle altre tecnologie presenti nel paradigma europeo ed è promosso dall'*Industrial Internet Consortium (IIC)*, nato nel 2014 su iniziativa di Intel, Cisco Systems, IBM, General Electric e AT&T per favorire lo sviluppo di applicazioni, di architetture di riferimento, di *best practice* e di *standard* tecnologici che facilitino la diffusione di *IoT* con riferimento all'interoperabilità tra gli oggetti connessi in rete attraverso uno *standard* architetturale aperto. Alla base del modello statunitense si enfatizza l'utilizzo di sensoristica, dei rapporti *machine-to-machine*, l'analisi di *big data*, l'uso del *cloud* nonché la creazione di piattaforme per l'interazione degli oggetti e di *standard* che garantiscano l'interoperabilità tra oggetti di diversi produttori. Un altro importante attore del sistema è la *Smart Manufacturing Leadership Coalition* che annovera fra i soci *General Motors*, *General Electrics*, *Rockwell Automation*, la *University of California (UCLA)* e *West Virginia*, e lavora al concetto del *cloud manufacturing*, ovvero una piattaforma ad architettura aperta basata sul *cloud* e utilizzata nei processi industriali per la modellazione avanzata, la simulazione, la progettazione, l'analisi dei dati provenienti da sensori impiegati nelle linee produttive. L'obiettivo è fornire alle imprese nuovi strumenti per ridurre

(1) In Germania la società *Fraunhofer* è il principale protagonista di Industria 4.0, conta su 66 istituti al servizio delle aziende praticamente in tutti i settori. Vanta uno staff complessivo di 24 mila dipendenti, in gran parte ricercatori e ingegneri; il suo bilancio annuale supera i due miliardi di euro, almeno il 30 per cento dei quali a carico del Governo federale o dei Länder.

l'intervallo di tempo necessario ad un'azienda per soddisfare una richiesta del cliente (*lead time*) e il tempo che intercorre dall'ideazione di un prodotto alla sua effettiva commercializzazione (*time to market*). Questo sistema si propone di rispondere così in modo più rapido alle richieste del mercato. Entrambi gli organismi (*Industrial Internet Consortium e Smart Manufacturing Leadership Coalition*) sono partecipati da grandi *player* di mercato senza il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche e si sviluppano con investimenti del *venture capital* aziendale.

Industria 4.0 è anche una strategia « europea », non solo in virtù della convergenza di più programmi nazionali (pure con diverse specificità), che trova espressione nella dichiarata volontà di riportare la produzione manifatturiera, ovvero localizzare i nuovi investimenti industriali, sul territorio europeo. Il primo presupposto è la dichiarata volontà di invertire il flusso degli investimenti industriali che negli ultimi decenni hanno favorito processi di delocalizzazione dai paesi sviluppati alle economie emergenti, in particolare ai paesi BRICS. L'obiettivo era stato fissato dalla Commissione Europea che nel 2012 ha pubblicato la comunicazione (COM(2012) 0582) dal titolo « Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica – Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale » volta a sostenere gli investimenti a favore dell'innovazione focalizzandosi su sei settori prioritari dal grande potenziale (tecnologie di fabbricazione avanzate per la produzione pulita; tecnologie abilitanti fondamentali; prodotti biologici; politica industriale ed edilizia sostenibile e materie prime; veicoli puliti e navi pulite e reti intelligenti). La comunicazione evidenzia inoltre che occorre migliorare le condizioni di mercato, l'accesso ai finanziamenti e ai mercati dei capitali, il capitale umano e le competenze nell'ottica di promuovere la competitività industriale. Nel mese di gennaio 2014, la Commissione ha pubblicato la comunicazione « Per una rinascita industriale europea » (COM(2014) 0014), incentrata su tematiche quali l'inversione del declino industriale e il con-

seguimento dell'obiettivo di innalzare il contributo dell'industria manifatturiera al PIL, portandolo al 20 per cento entro il 2020. La Commissione afferma che, al fine di attrarre nuovi investimenti e creare un migliore ambiente imprenditoriale, l'UE necessita di una politica più coerente sul fronte del mercato interno, ivi compresa l'infrastruttura europea di cui fanno parte, per esempio, le reti energetiche, di trasporto e d'informazione, oltre che i beni e i servizi.

La X Commissione, in merito a questa ultima comunicazione, ha approvato il 24 giugno 2015 un documento conclusivo in cui ha sottolineato che « appare, inoltre, importante un deciso sostegno verso forme industriali di carattere sempre più sostenibile accompagnato da una spinta significativa verso la digitalizzazione delle filiere e dei relativi servizi complementari nel senso del paradigma « industria 4.0 ». Il Primo Vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, e la Commissaria responsabile per l'industria, Elzbieta Bienkowska, in risposta al documento trasmesso dalla X Commissione alle istituzioni europee, hanno osservato che « la strategia per il mercato unico digitale adottata a maggio 2015 rappresenta un significativo passo verso la digitalizzazione e la modernizzazione dell'industria dell'UE, con una serie di misure volte a conferire all'Europa un contesto normativo idoneo al suo scopo. La Commissione intende assicurare che le disposizioni normative che consentono di promuovere il modello « Industria 4.0 » siano chiare sia per le imprese sia per i consumatori. Gli ambiti e le azioni fondamentali mirano anche a raggiungere una maggiore chiarezza giuridica in nuovi settori, come i *big data* e il *cloud computing* » e ad assicurare sia la presenza di *standard* sia l'interoperabilità nel quadro delle tecnologie digitali ».

Il carattere simile dei modelli europeo e americano è individuabile nel fatto che entrambi puntano all'integrazione tra machine, oggetti e persone (con queste ultime nella veste di lavoratori e di consumatori) nel nuovo concetto di sistema cyberfisico che pervade la fabbrica, la *supply chain* e l'intera società. Tuttavia le differenze sono sostanziali: mentre

l'Europa si propone di ottimizzare soprattutto il settore manifatturiero, nel caso statunitense gli obiettivi di ricerca puntano a migliorare anche (e soprattutto) le attività dei servizi ovvero il sistema economico nel suo complesso. Il modello europeo preferisce uno standard comune a cui tutte le imprese possano fare riferimento per lo sviluppo delle tecnologie adeguate, mentre il modello americano definisce piattaforme che consentiranno l'interconnessione degli oggetti in modo aperto e adattabile.

In Europa la prima implementazione del modello di manifattura digitale, come detto, è concepita dal Governo tedesco. Questo paradigma non rappresenta, tuttavia, l'unico approccio all'implementazione delle fabbriche intelligenti europee, anche se si può considerare il più strutturato e preso a riferimento dal continente, in ragione del notevole anticipo con cui le autorità pubbliche si sono mosse e della forte sinergia avviata con i *leader* industriali privati. Le risorse finanziarie messe a disposizione, anche grazie all'assenza di vincoli di bilancio, completano il quadro di una supremazia di cui occorre tenere conto.

Il Governo italiano ha preannunciato da tempo la presentazione di un documento sul modello Industria 4.0 con l'obiettivo di offrire una visione strategica sulle applicazioni del digitale e delle nuove tecnologie nell'industria, su cui sarà possibile avviare un confronto con tutti le principali industrie e società di servizi italiane al fine di individuare iniziative concrete per favorire la diffusione dell'industria digitale. Il documento, secondo le anticipazioni fornite in occasione dello svolgimento di un convegno sul digitale svoltosi il 21 novembre 2015 presso la Reggia di Venaria, cui è intervenuto il Presidente del Consiglio, individua le azioni chiave da mettere a punto affinché il Paese possa cogliere i benefici delle nuove tecnologie e tornare alla *leadership*:

1. accelerare l'esecuzione del Piano banda ultralarga;

2. favorire lo sviluppo di *standard* tecnologici in nome dell'interoperabilità;

3. prevedere interventi normativi e regolamentari mirati a facilitare l'adozione delle nuove tecnologie e l'evoluzione dei servizi pubblici e privati verso maggiore efficienza in aree quali la sanità, energia e trasporti, riducendo al minimo le minacce e i rischi;

4. investire sulla formazione di nuove professionalità: il tessuto industriale italiano è composto fundamentalmente da piccole e medie imprese, che presentano un gap di conoscenze sia tecnologiche che manageriali nell'affrontare la rivoluzione dell'*IoT* e del *Manufacturing 4.0*; la formazione di nuovi *skill* è fondamentale per cogliere le opportunità della trasformazione digitale;

5. promuovere l'adozione delle tecnologie *IoT* per il miglioramento dei servizi pubblici, partendo da progetti pilota e successivamente implementando l'uso delle tecnologie *IoT* nei settori cruciali dell'ambiente, della sanità, della mobilità/trasporti e della sicurezza pubblica;

6. deliberare strumenti fiscali *ad hoc* e fare leva sul credito di imposta;

7. favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo e inserire *IoT* e *Manufacturing 4.0* nelle aree del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) e nell'evoluzione del Quadro di Sostegno e Coesione della Comunità Europea 2014-2020; esiste una stretta relazione tra innovazione e creazione di valore: le società a più alta crescita negli ultimi anni sono quelle a maggiore innovazione;

8. tutelare la *security* e la *privacy*; le violazioni informatiche rappresentano una delle principali minacce per il mondo dell'*IoT*; ogni dispositivo con una connessione a *internet* è un potenziale punto di accesso per gli *hacker*; oltre alla sicurezza, anche la *privacy* rappresenta una preoccupazione legata al mondo *IoT*, considerando l'enorme numero di sensori sparsi nel mondo che acquisiscono costantemente dati da ciò che ci circonda; altra problematica che emerge con l'*IoT* è quella della proprietà intellettuale;

9. istituire una cabina di regia in grado di rimuovere eventuali vincoli normativi che ostacolano lo sviluppo di nuovi investimenti; effettuare interventi regolatori a sostegno dello sviluppo in singoli ambiti, specie nei settori in cui la tecnologia è esistente, ma non è permessa l'industrializzazione; favorire processi di innovazione attraverso la propria funzione di cliente;

10. implementare piani di comunicazione per diffondere la conoscenza sulle potenzialità ed i benefici dell'*Iot* e del *Manufacturing 4.0*; è necessario fare capire i benefici e superare le remore alla diffusione del fenomeno *IoT* e *Manufacturing 4.0*. Sarà necessario implementare un piano di comunicazione che mostri risultati tangibili, benefici reali, vantaggi concreti in maniera tale da coinvolgere un numero sempre maggiore di aziende, persone, risorse, idee.

Sul territorio nazionale, la Lombardia ha approvato la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26, «Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0» che, nel definire le nuove prospettive della manifattura innovativa e del lavoro artigiano, prevede percorsi formativi delle nuove generazioni, contributi e accesso al credito, promozione della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia, sgravi fiscali ed edifici per le start up. La regione ha messo a disposizione i finanziamenti europei dei cosiddetti Assi 1 e 3, il primo dedicato alla ricerca e all'innovazione, il secondo alla competitività delle PMI, per un totale di 580 milioni di euro in 7 anni.

Finalità dell'indagine.

L'indagine conoscitiva ha pertanto l'obiettivo di concorrere alla definizione di una strategia italiana di industria 4.0 attraverso una migliore definizione del quadro normativo necessario a promuovere la realizzazione. La scelta di individuare un modello nazionale di fabbrica digitale che tenga conto di tutti gli

aspetti specifici del sistema produttivo nonché delle dimensioni delle imprese italiane e, soprattutto, dell'evoluzione tecnologica nei diversi settori di attività e ambiti territoriali. Appare opportuno acquisire preliminarmente elementi conoscitivi quali una mappatura delle aziende già orientate a questo modello, degli investimenti pubblici e privati finora messi in campo, al fine di effettuare una valutazione dell'impatto della fabbrica digitale sul sistema industriale italiano e sull'occupazione. Ciò al fine di favorire l'evoluzione del tessuto industriale italiano per accrescerne la competitività sui mercati internazionali. Un'analisi dei singoli comparti produttivi può consentire di individuare le priorità di azione e le barriere e ostacoli da rimuovere, partendo dall'impatto che la digitalizzazione della manifattura avrà sul processo e sullo sviluppo del prodotto-servizio.

Audizioni.

L'attività dell'indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta chiesta l'autorizzazione alla Presidente della Camera.

In particolare, la Commissione intende audire:

il Ministro dello sviluppo economico;

il Ministro dell'economia e delle finanze;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

rappresentanti di altri Dicasteri con competenze nel settore dell'economia digitale quali, ad esempio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, nonché del Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio;

la Conferenza dei Presidenti delle regioni;

rappresentanti del mondo imprenditoriale;

rappresentanti di associazioni di categoria;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali;

rappresentanti di istituzioni, università ed enti italiani e stranieri aventi

competenza nel settore della manifattura digitale;

rappresentanti delle istituzioni europee.

Termine dell'indagine.

31 luglio 2016.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00747 Lombardi: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.	
7-00885 Di Salvo: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	108
7-00889 Baldassarre: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati (<i>Discussione e rinvio</i>)	108

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi	109
--	-----

RISOLUZIONI

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00747 Lombardi: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.

7-00885 Di Salvo: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

7-00889 Baldassarre: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.

(Discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747

Lombardi e 7-00885 Di Salvo, rinviata nella seduta del 21 gennaio 2016, e inizia la discussione della risoluzione 7-00889 Baldassarre.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 gennaio 2016 è iniziata la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00747 Lombardi e 7-00885 Di Salvo e che si è convenuto di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione. Comunica, altresì, che è stata presentata la risoluzione n. 7-00889, firmata dal deputato Baldassarre, vertente sul medesimo argomento. Nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 28 gennaio si è pertanto convenuto sull'opportunità di discutere congiuntamente anche la citata risoluzione.

Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Le Commissioni concordano.

Cesare DAMIANO, *presidente*, chiede al deputato Baldassarre se intenda illustrare la sua risoluzione.

Marco BALDASSARRE (Misto-AL-P), nell'illustrare la propria risoluzione, si sofferma in modo particolare sulla necessità di superare il contrasto tra le interpretazioni vertenti sulla natura giuridica degli enti previdenziali privatizzati. Si tratta di un passo importante, in quanto consentirebbe di individuare con certezza le disposizioni legislative applicabili a tali enti, soprattutto in materia di controlli. Ricorda l'importanza della sentenza n. 6014 del 2012, con la quale il Consiglio di Stato ha riaffermato la natura pubblicistica dell'attività di previdenza e assistenza svolta dalle casse, limitando l'aspetto privatistico alla loro organizzazione. Rileva la scarsa incisività del sistema dei controlli cui sono soggetti gli enti privatizzati, richiamando, ad esempio quelli esercitati dalla Corte dei conti, eccessivamente lontani nel tempo rispetto agli atti sottoposti a verifica. Auspica l'applicazione agli enti privatizzati del medesimo sistema di controlli cui sono soggetti gli enti pubblici di previdenza, richiamando, a tale proposito, il caso delle sedute degli organi di amministrazione dell'INPS, a cui partecipa un magistrato contabile. Tale omogeneizzazione dovrebbe riguardare, a suo avviso, anche le tutele riservate agli iscritti delle casse, prima che si renda necessario un intervento di salvataggio da parte dello Stato, nel caso di fallimento o di squilibri di bilancio. A tale proposito, potrebbe essere presa in considerazione, a suo avviso, la confluenza di tutti gli enti privatizzati di

cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, con i relativi patrimoni immobiliari, anche se conferiti a fondi immobiliari gestiti da società di gestione del risparmio di qualsiasi tipo, nell'attuale gestione separata INPS. Si augura, infine, la prossima adozione del decreto ministeriale, previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per la disciplina del controllo sugli investimenti, anche di natura immobiliare, delle casse. Auspica, quindi, che la Commissione possa trovare una posizione comune, consapevole del fatto che è necessario puntare a obiettivi ambiziosi per poter almeno ottenere risultati più modesti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 2 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 15.10.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A	110
--	-----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15 alle 15.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	116

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 11.25.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica, quindi, che sono stati presentati 393 emendamenti (*vedi allegato*).

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti presentati ricevibili, ricorda che, poiché il provvedimento in

esame è stato dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica 2013, la relativa valutazione è effettuata, non solo sulla base delle regole generali ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento e della lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, ma anche ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, in base al quale devono ritenersi inammissibili le proposte emendative riferite ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernono materia estranea al loro oggetto ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione contabile. A tale ultima categoria sono da ricondurre le proposte emendative che presentano una copertura carente sotto il profilo quantitativo o inidonea sotto il profilo qualitativo.

Ricorda, inoltre, che, sempre a norma dell'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

Comunica, quindi, che devono ritenersi inammissibili per carenza di compensazione, i seguenti emendamenti: L'Abbate 1.33, che autorizza l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI, attual-

mente costituita all'interno del Ministero per le politiche agricole) a destinare al montepremi delle corse risorse finanziarie già finalizzate ad altre esigenze di spesa, non derogate e non modificate dall'emendamento in esame; gli identici emendamenti L'Abbate 1.35, Zanin 1.97, Dorina Bianchi 1.47, Russo 1.74 e Zaccagnini 1.24, che recano una norma di carattere interpretativo, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che l'accertamento, da parte delle regioni, dei requisiti necessari per la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia efficace su tutto il territorio nazionale. Tali proposte, inoltre, non appaiono suscettibili di incidere su eventuali verifiche da parte dell'INPS non coerenti con la definizione regionale, con possibili effetti negativi in termini di versamenti dei contributi previdenziali.

Sono, altresì, inammissibili in quanto non sono corredati di compensazione finanziaria: gli identici emendamenti L'Abbate 1.36, Cenni 1.3, Zaccagnini 1.11 e Russo 1.72, recanti una norma di interpretazione autentica in base alla quale le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria; gli identici emendamenti Cenni 1.4, Fiorio 1.96, Zaccagnini 1.10, Russo 1.70 e Dorina Bianchi 1.46, che introducono un regime opzionale di determinazione del reddito per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli (tali proposte appaiono suscettibili di determinare effetti di gettito negativi, privi di compensazione finanziaria. In particolare, l'effetto oneroso dipende dalla circostanza che il contribuente tenderà ad applicare il regime fiscale più favorevole, con corrispondente perdita per l'Erario); gli identici emendamenti Russo 1.82 e Guidesi 1.59 e l'articolo aggiuntivo Russo 29.013, che – riducendo l'aliquota IVA sulla pappa reale dal 22 per cento al 10 per cento – appaiono suscettibili di determinare una perdita di gettito, a fronte della quale non viene predisposta alcuna compensazione finanziaria; gli identici emendamenti Zaccagnini 1.28, Taricco 1.101 e Russo 1.76, che – ai fini del

riconoscimento del requisito della ruralità nella classificazione degli immobili – introducono un richiamo alla categoria catastale A9 in luogo del richiamo al decreto ministeriale 2 agosto 1969 (tale modifica estende l'ambito applicativo del requisito di ruralità ad immobili altrimenti esclusi a legislazione vigente, risultando in tal modo suscettibile di determinare effetti onerosi, privi della necessaria compensazione); gli identici emendamenti Zaccagnini 1.21, Russo 1.78 e Dorina Bianchi 1.50, che prevedono, fra l'altro, che gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice identificativo univoco sono effettuati senza oneri a carico del richiedente. Da tale formulazione discende che eventuali oneri saranno posti a carico delle pubbliche amministrazioni incaricate dei controlli, con possibili oneri per la finanza pubblica.

Per le medesime motivazioni si considerano inammissibili l'emendamento Taricco 1.94, nonché gli articoli aggiuntivi Russo 29.09, Antezza 29.014, e Zaccagnini 29.02, limitatamente alla norma di cui al capoverso dell'articolo 29-bis, comma 3, che prevede che gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo siano effettuati senza oneri a carico del richiedente; gli identici emendamenti Zaccagnini 1.26, Schullian 1.44 e Russo 1.68, che – estendendo l'ambito applicativo della normativa fiscale relativa al reddito agrario – appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito, privi di compensazione finanziaria; l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.01, che introduce l'apicoltura tra le attività sottoposte al regime più favorevole di tassazione dei redditi agrari previsto dall'articolo 32, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (tale proposta appare, dunque, suscettibile di determinare effetti finanziari negativi privi di compensazione finanziaria); l'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.02, che introduce l'apicoltura tra le attività di cui

all'articolo 2135, comma 3, del Codice civile ed estende così, implicitamente, l'ambito applicativo delle attività sottoposte al regime di tassazione dei redditi agrari di cui all'articolo 32, comma 2, del TUIR (la proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare effetti onerosi – minore gettito tributario – privi di compensazione finanziaria); l'articolo aggiuntivo L'Abbate 1.014, che destina al settore ippico una percentuale delle entrate da giochi nel triennio 2016-2018, riducendo, così, le risorse acquisite dall'Erario, senza disporre alcuna copertura finanziaria; gli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.018, Cenni 30.01, nonché gli identici Russo 30.012, Dorina Bianchi 30.09 e Lavagno 30.016, volti ad estendere, anche con carattere retroattivo, agevolazioni contributive alle imprese agricole colpite da eventi eccezionali precedentemente al 31 dicembre 2005, e che pertanto sono suscettibili di determinare minori entrate contributive non quantificate e non coperte.

Per le medesime ragioni sono considerati inammissibili per carenza di compensazione gli articoli aggiuntivi L'Abbate 1.017, Cenni 30.02, Dorina Bianchi 30.010, Zaccagnini 30.03, Luciano Agostini 30.015 e Russo 30.013, formulati quali norme di interpretazione autentica e quindi suscettibili di determinare anche effetti retroattivi; l'emendamento Russo 7.3, che novella l'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, che ha disposto l'esenzione, per il periodo 2013-2015, dal versamento del contributo ASPI da parte del datore di lavoro per specifiche ipotesi, valutando i relativi oneri in 12 milioni di euro nel 2013 e 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne; l'emendamento Russo 7.4, che reca oneri non quantificati e non coperti connessi al riconoscimento agli armatori imbarcati su navi da pesca, compresi quelli imbarcati in regime di impresa familiare, del trattamento previsto in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga nel settore della

pesca marittima; l'emendamento Terrosi 7.5, che esclude l'articolo 59, della legge n. 448 del 1999, dall'elenco 1 della legge finanziaria 2008 contenente i provvedimenti legislativi che determinano entrate per il bilancio dello Stato e per i quali è esclusa, a decorrere dal 2008, la riassegnazione a finalità di spesa (nel caso specifico si tratta delle entrate derivanti dai contributi obbligatori che sono tenute a versare le imprese produttrici di fertilizzanti. A tale misura – prevista dall'articolo 2, comma 615, della legge finanziaria 2008 e dall'annesso elenco 1 – sono stati ascritti effetti di maggiori entrate); l'articolo aggiuntivo Russo 8.018, che reca oneri non quantificati e non coperti, connessi al riconoscimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali dell'esonero dal pagamento del canone di concessione dovuto, a normativa vigente, per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico dove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione; l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.021, che reca oneri non quantificati e non coperti, connessi al riconoscimento di una detrazione dall'imposta lorda per spese sostenute in materia di attività di miglioramento ambientale realizzate da imprenditori agricoli, senza prevedere un'apposita copertura; l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.027, che prevede un esonero dell'imprenditore agricolo non responsabile della contaminazione di aree di propria titolarità, dall'applicazione dell'articolo 253, comma 3, del Codice dell'ambiente che consente la ripetizione, da parte del soggetto pubblico, delle spese sostenute per la bonifica delle aree contaminate nel caso sia impossibile accertare l'autore della contaminazione o rivalersi nei suoi confronti (l'emendamento appare suscettibile di determinare oneri, sia pure eventuali, connessi alla necessità per i soggetti pubblici di sostenere interamente la spesa per la bonifica in luogo del proprietario dell'area); l'articolo aggiuntivo Mongiello 8.028, che reca oneri non quantificati e non coperti, connessi all'abrogazione degli articoli 33 e 124, comma 11, del Codice dell'ambiente. Infatti, le disposizioni abro-

gate disciplinano il regime tariffario generale da applicare per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per le attività istruttorie in materia ambientale nonché il regime specifico previsto in materia di attività di scarico (l'emendamento demanda ad un decreto interministeriale la definizione del regime tariffario da applicare per la copertura dei soli oneri istruttori di natura straordinaria, escludendo l'imposizione di oneri istruttori per lo svolgimento di attività di natura ordinaria in materia ambientale); l'articolo aggiuntivo Schullian 12.02, che prevede la modifica delle modalità di tassazione dell'indennità di maternità conseguita dalle coltivatrici dirette e dalle coadiuvanti (da tali previsioni possono discendere oneri privi di copertura); l'emendamento Sani 14.11, che estende l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse, ponendo il relativo onere a carico di un'autorizzazione di spesa che risulta esaurita nel 2003; l'articolo aggiuntivo Zaccagnini 14.03, che concede una detrazione IRPEF e IRES per gli anni 2016 e 2017 (la copertura è disposta per i medesimi anni 2016 e 2017 e, per l'operare del meccanismo di saldo e acconto, la proposta appare priva di compensazione nell'anno 2018); l'articolo aggiuntivo Schullian 16.02, che estende l'ambito applicativo di un regime fiscale agevolativo per l'esercizio dell'impresa agricola previsto a legislazione vigente, con possibili effetti negativi privi di compensazione finanziaria; l'articolo aggiuntivo Rostellato 27.01, che estende al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima le disposizioni di cui alla legge n. 457 del 1972 in materia di miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli (l'emendamento è suscettibile di recare oneri non coperti derivanti dalla predetta estensione); l'articolo aggiuntivo Russo 28.011, volto ad attribuire ai concessionari di derivazioni per acquacoltura il diritto di usare la derivazione anche per produrre energia elettrica, escludendo che gli stessi debbano versare

un canone aggiuntivo all'ente concedente (tale proposta è dunque suscettibile di ridurre le entrate extratributarie della Pubblica Amministrazione senza prevedere la quantificazione dell'onere né la relativa copertura). Fa presente, poi, che l'articolo aggiuntivo Russo 28.011 è sostanzialmente analogo all'articolo aggiuntivo Zaccagnini 28.04, anch'esso inammissibile per carenza di compensazione.

Sono altresì inammissibili per carenza di compensazione, gli identici articoli aggiuntivi Dorina Bianchi 28.05 e Russo 28.08, che hanno la finalità di ridurre il canone dovuto da alcune categorie di imprese nel settore della pesca e dell'acquacoltura per le concessioni demaniali marittime, comportando in tal modo una diminuzione permanente di entrate extratributarie a fronte della quale non è prevista alcuna copertura; gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 29.03, 29.04 e 29.05, che definiscono un disciplinare della birra artigianale e prevedono l'istituzione del « Fondo luppolo italiano » presso il Ministero delle politiche agricole, con dotazione di importo variabile da 3 a 6 milioni (gli emendamenti sono valutati inammissibili per carenza di compensazione in quanto, ai fini della copertura dell'onere permanente connesso all'istituzione del Fondo, si provvede a valere su una corrispondente riduzione del Fondo ISPE che non risulta disporre di sufficienti risorse per il 2016); l'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 29.07, volto ad estendere, anche con carattere retroattivo, agevolazioni contributive alle imprese agricole che aderiscono al graduale riallineamento retributivo definito da accordi provinciali, anche qualora detti accordi provinciali rinviino in parte ad accordi aziendali di recepimento (proposta suscettibile di determinare minori entrate contributive, non quantificate e non coperte); l'articolo aggiuntivo Venittelli 29.019, che integra il testo dell'Allegato B annesso al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, il quale elenca gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto (in particolare si integra il testo dell'articolo 21-*bis* il quale attual-

mente esenta, fra l'altro, « le domande, gli atti e la relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo », l'emendamento aggiunge anche, dopo la parola « agricolo », le parole « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura » estendendo l'ambito dell'agevolazione senza prevedere una misura compensativa delle minori entrate recate dall'emendamento; l'emendamento Dorina Bianchi 30.6, che disciplina il fenomeno della prestazione occasionale di lavoro volontario in aree appartenenti ad agricoltori non professionali (l'emendamento prevede che tali prestazioni siano libere da oneri, con ciò potendo comportare una perdita di entrate per gli oneri sociali che risulterebbero dovuti a legislazione vigente. A fronte di tale previsione, non viene apprestata alcuna copertura finanziaria); l'articolo aggiuntivo Schullian 30.08, che estende alle assunzioni in forma intermittente le agevolazioni contributive già previste per le assunzioni a tempo parziale per le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani. Tale estensione appare suscettibile di determinare minori entrate contributive non quantificate e non coperte.

Risulta, infine, inammissibile per inidoneità della compensazione l'emenda-

mento Dorina Bianchi 30.5, recante una copertura inidonea dal momento che non individua esattamente l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre nell'ambito della Tabella C della legge di stabilità, mentre è da ritenersi estraneo alla materia oggetto del disegno di legge l'articolo aggiuntivo Schullian 8.03, in materia di estensione di diritti dei consumatori alle microimprese.

Avverte, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi è fissato alle ore 14 di oggi.

(La Commissione concorda).

La seduta, sospesa alle 11.35, è ripresa alle 14.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ricorsi volti a riammettere alcune proposte emendative ritenute inammissibili. Propone, pertanto, di aggiornare i lavori della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già fissata per domani.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: i possessori di uliveti con le seguenti: i produttori di cui al comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,» dopo le parole: «del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,» sono inserite le seguenti: «ovvero depositi di olio di oliva destinati ad uso alimentare» e sopprimere il comma 9.

1. 86. Mongiello, Palma.

Al comma 1, sostituire le parole 250 kg con le seguenti: 500 kg.

1. 7. Pastorelli, Locatelli.

Al comma 1, capoverso 3-bis sostituire la parola: 250 con la seguente: 400.

1. 29. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 250 kg di oli con le seguenti: 250 kg di olio.

1. 85. Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone,

Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per la vendita al dettaglio, esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità ».

***1. 1.** Cenni.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, ».

***1. 22.** Zaccagnini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità. ».

***1. 54.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, ».

***1. 67.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, ».

***1. 45.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola », sono inserite le seguenti: « o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, ».

***1. 84.** Taricco.

Sopprimere il comma 2.

1. 87. Taricco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 50, dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. (Tolleranza) – Alle piccole aziende agricole, che trasformano in la-

boratorio aziendale proprio, quantità di frutta e verdura inferiore ai 30.000 kilogrammi complessivi, le tolleranze relative alle quantità ed ai limiti di cui al presente decreto, sono elevate al 10 per cento relativamente alle singole voci. ».

1. 88. Taricco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 7, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente: « 3) agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del 2135 del codice civile e s.m. », conseguentemente all'ultimo comma del medesimo articolo dopo le parole: « mezzadro o colono » aggiungere le seguenti: « e imprenditori agricoli professionali. ».

1. 89. Taricco.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « di capacità complessiva inferiore » sono sostituite dalle seguenti: « con produzione annua pari o inferiore ».

1. 43. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: vini aggiungere le seguenti:* e dei prodotti biologici;

b) *al primo periodo, dopo la parola: IGP aggiungere le seguenti:* e prodotti biologici;

c) *al primo periodo, dopo le parole: 26 febbraio 2014 aggiungere le seguenti:* e per i prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 e seguenti,.

1. 30. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. All'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. A partire dal 2017, il registro di cui al comma 1, è compilato in modalità telematica, attraverso l'istituzione di un modello elettronico, contenente appositi spazi destinati all'individuazione delle voci di cui al comma 1, predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e il Ministero della salute, consultabile telematicamente dai soggetti interessati attraverso una piattaforma informatica appositamente istituita e gestita dall'AGEA tramite il SIAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

1. 90. Rostellato.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Al comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 le parole « e vidimato dalla ASL » sono soppresse.

1. 91. Rostellato.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 1-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Al fine di assistere gli agricoltori nella applicazione dei criteri di gestione obbligatori, delle buone condizioni agronomiche e ambientali, delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, il sistema di consulenza contempla prioritariamente gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche. Il si-

stema di consulenza aziendale può riguardare anche l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal mondo della ricerca al settore primario ».

1. 31. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 24/06/2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 dopo le parole « i datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile » inserire le seguenti: « e quelli del settore agromeccanico, ».

1. 83. Carra.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24/06/2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 le parole « gli imprenditori agricoli » sono sostituite dalle seguenti « gli imprenditori agricoli e imprenditori che svolgono attività agromeccaniche di cui », e le parole « 6 metri cubi » sono sostituite dalle seguenti « 9 metri cubi ».

1. 106. Carra.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni in materia di circuiti organizzati di raccolta, come definiti dall'articolo 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti di origine agricola, si applicano anche alle imprese che svolgono attività agromeccaniche come definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. ».

1. 107. Carra.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 25, comma 2, primo periodo, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la parola « tramite » inserire le seguenti: « dei professionisti abilitati all'esercizio della professione e »;

1. 32. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegnazione ad AAMS del 100 per cento delle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei spa. Le medesime spese sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

1. 33. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il contratto di fornitura per l'acquisto dei diritti TV di corse estere è stipulato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il rimborso del relativo costo è assicurato mediante pari detrazione del corrispondente importo dal prelievo destinato alle finalità ippiche.

1. 34. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

***1. 35.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

***1. 97.** Zanin, Taricco, Prina, Fiorio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

***1. 47.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effet-

tuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

***1. 74.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, esercita piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.

***1. 24.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.

****1. 11.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.

****1. 72.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono prov-

vedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.

****1. 36.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il quarto comma, primo periodo, dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, si interpreta nel senso che le imprese agricole non devono provvedere alle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria.

****1. 3.** Cenni.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 5 dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aggiungere infine i seguenti periodi: « Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma ».

1. 37. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.

***1. 39.** Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.

***1. 61.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.

***1. 23.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.

***1. 48.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.

***1. 2.** Cenni.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.

***1. 73.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del

decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

****1. 40.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupu, Parentela.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

****1. 102.** Romanini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

****1. 20.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Sono abrogati: a) il comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526; b) il primo periodo dell'alinea del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11

agosto 2014, n. 116; c) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

****1. 77.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962 n. 1354, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

1. 41. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. I contratti tra privati che hanno ad oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadri o il cui valore economico sia inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula dei contratti per il trasferimento dei suddetti fondi.

1. 42. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

***1. 4.** Cenni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

***1. 96.** Fiorio, Venittelli, Lavagno.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

***1. 10.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

***1. 70.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ancorché considerate autonomamente, che hanno ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi, nel limite del 20 per cento del volume d'affari complessivo realizzato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento, salvo l'opzione per la determinazione del reddito nel modo ordinario da esercitare con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

***1. 46.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 2 marzo 2010, « Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.

****1. 5.** Cenni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.

****1. 9.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A far corso dall'annualità 2015, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.

****1. 69.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. A far corso dall'annualità 2016, i costi delle attività di controllo previste dal Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, 2 marzo 2010, «Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2010, n. 103, vengono sostenuti dai produttori elettrici. Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali i produttori elettrici corrispondono, attraverso il Gestore dei Servizi Energetici, i costi, di cui al primo periodo, alle Amministrazioni competenti.

****1. 95.** Falcone, Zanin, Marrocu, Fiorio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico o alle disposizioni concernenti la difesa del suolo, al fine di evitare la compromissione dell'attività agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.

1. 71. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comune dove è ubicata l'azienda agricola, a fronte di una comprovata situazione di necessità dell'impresa, può derogare eccezionalmente al vincolo ambientale, paesaggistico, al fine di evitare la compromissione dell'attività

agricola con particolare riferimento alle scorte ed alle produzioni aziendali.

1. 55. Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

9-bis. Al fine di agevolare il mantenimento e lo sviluppo delle produzioni tradizionali del settore agroalimentare e la loro diffusione in vendita diretta al consumatore finale, le regioni e le province autonome, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli orientamenti riguardanti i piccoli quantitativi di prodotti primari previsti dal regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 e dal regolamento CE n. 853/2004 del 29 aprile 2004 e della disciplina in materia di autocontrollo, adottano disposizioni rivolte a semplificare la regolamentazione delle attività di trasformazione e lavorazione di limitati quantitativi di prodotti agricoli stagionali destinati alla vendita diretta, nonché dei requisiti edilizi e igienici dei locali adibiti alla loro lavorazione, qualora condotte da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e da coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del codice civile e comprese nelle seguenti tipologie:

a) produzione di confetture e conserve di origine vegetale;

b) confezionamento di miele e di prodotti apistici;

c) lavorazione di erbe officinali, erbe spontanee e selvatiche, castagne e funghi;

d) lavorazione di cereali e prodotti di panetteria;

e) lavorazione dei legumi;

f) produzione di formaggi e salumi;

g) lavorazione di carni provenienti da pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

9-ter. L'utilizzo da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto di un

locale aziendale come laboratorio per le lavorazioni e il confezionamento di prodotti di cui al comma *9-bis* non determina la necessità di un cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.

1. 27. Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nella conduzione zootecnica delle api denominata apicoltura, è disposto, fino ad un massimo di 50 arnie, l'esonero dalla dichiarazione o segnalazione di inizio di attività della vendita diretta dei prodotti e non è altresì necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali adibiti alle attività di smielatura e confezionamento, che possono essere effettuate in locali di uso temporaneo.

1. 38. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

***1. 6.** Cenni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale,

sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

***1. 62.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

***1. 8.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

***1. 79.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali

non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

***1. 57.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

1. 63. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo

a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in accordo con la Conferenza Stato Regioni, provvede ad armonizzare i sistemi informatici e le proprie norme di attuazione con le norme regionali, affinché i dati a sistema sull'anagrafe apistica nazionale (BDA) non siano oggetto di ulteriori registrazioni regionali o provinciali, ma, a seguito di unica registrazione, siano condivisi.

1. 94. Taricco.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della

detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

***1. 21.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

***1. 78.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto

obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

***1. 50.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

***1. 18.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria,

hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

***1. 52.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

***1. 81.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

***1. 65.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

****1. 19.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

****1. 64.** Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

****1. 80.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24

dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

****1. 58.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese di origine del prodotto. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

****1. 51.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.

*****1. 82.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.

*****1. 59.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994,

n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

***1. 28.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

***1. 101.** Taricco, Romanini, Fiorio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

***1. 76.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

****1. 66.** Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

****1. 105.** Marco Di Maio, Capozzolo.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

****1. 60.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

****1. 53.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: « 3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma

6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

****1. 25.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: « 3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

****1. 100.** Fiorio, Antezza, Mongiello, Prina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: « 3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

****1. 56.** Guidesi, Fedriga.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: « 3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è

obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

****1. 49.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3, dell'articolo 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, è sostituito dal seguente: « 3. Per i produttori agricoli di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria. Detta iscrizione non è obbligatoria anche nel caso di esercizio dell'opzione di cui al quarto periodo del comma 6 dell'articolo 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

****1. 75.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I. ».

***1. 26.** Zaccagnini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di

un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I. ».

***1. 44.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui sulle aree di cui sopra, prive di un reddito agrario attribuito, venga esercitata attività di allevamento ittico estensivo, senza l'utilizzo di mangimi, il reddito è determinato ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico delle imposte dirette, mediante l'applicazione della tariffa d'estimo relativa al pascolo di classe I. ».

***1. 68.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « *2-bis.* Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli ufficiali effettuati nei confronti delle imprese alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. ».

1. 12. Fiorio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 13 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.

1. 13. Fiorio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, dopo le parole « soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. » sono inserite le seguenti: « Se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità, lo stesso è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. ».

1. 14. Fiorio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 5 dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290 è sostituito dal seguente: « 5. La Direzione dà la più ampia pubblicità ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, sia al momento dell'avvio che della conclusione del procedimento, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, la regione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori tramite posta elettronica certificata. Nel caso di mancata effettuazione delle comunicazioni previste al presente comma, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 non acquistano efficacia. ».

1. 15. Fiorio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 30, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « *3-bis.* Per tutte le violazioni di cui al presente capo le sanzioni amministrative sono ridotte ad un quarto se il fatto è di particolare tenuità rispetto all'interesse tutelato, all'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sua occasionalità. ».

1. 16. Fiorio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« *3-bis.* Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dai cinghiali all'agricoltura e dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico dei cinghiali. I dati di cui al presente comma sono raccolti in apposite banche dati regionali, secondo protocolli nazionali predisposti dall'ISPRA e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente comma in relazione al territorio di propria competenza.

3-ter. Le regioni trasmettono al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni non tollerabili causati dai cinghiali e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di cinghiali e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione della presente legge.

3-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali sono individuate le strutture e le procedure per la valutazione delle relazioni trasmesse dalle regioni ai sensi del comma *3-ter*.

3-quinquies. Le regioni, qualora si registrino danni non tollerabili causati dai cinghiali, definiscono una pianificazione faunistico-venatoria in deroga ai piani regionali di cui ai commi 2 e 10 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individuando le zone specifiche, gli obiettivi qualitativi e quantitativi, le modalità e i tempi dell'attività volta al controllo numerico dei cinghiali, tenuto conto del prelievo attuato durante la stagione venatoria.

3-sexies. Anche in deroga agli articoli 10, comma 4, e 21, comma 1, lettera *c*), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la caccia al

cinghiale può essere consentita nelle zone di cui al comma *3-quinquies* del presente articolo, con specifico regolamento regionale che ne definisce tempi e modalità ».

1. 17. Cenni, Rostellato.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica, le Regioni, sentito il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, possono concedere specifiche deroghe alla normativa nazionale in materia di esecuzione delle attività di controllo, sulla modulistica relativa alle ispezioni, sulle procedure di rilascio della certificazione, esclusivamente a definiti gruppi di operatori biologici, la cui organizzazione sia in grado di garantire, per ciascuna azienda agricola partecipante al raggruppamento, il rispetto e l'applicazione delle medesime condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica.

Il gruppo di operatori biologici deve essere costituito da agricoltori:

a) che svolgano l'attività agricola su una superficie massima di 5 ettari, oppure, nel caso di colture in serra o altre produzioni intensive sotto coperture protettive, su una superficie massima di 0,5 ettari o, nel caso di prati esclusivamente permanenti, su una superficie complessiva non superiore a 15 ettari;

b) le cui attività possono includere, oltre alla produzione di alimenti o mangimi, la trasformazione degli stessi;

c) che operino in aree geografiche omogenee.

Il gruppo di operatori biologici, costituito con personalità giuridica, ha un comitato di controllo delle attività agricole dei singoli operatori costituenti il gruppo. Il sistema dei controlli interni deve prevedere una serie documentata di attività e procedure di controllo eseguite dal comitato per la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di certificazione e controllo dell'agricoltura biologica.

1. 92. Terrosi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole « ad eccezione delle » aggiungere le seguenti: « aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992, »;

b) Al comma 2, dopo la parola « controllo » aggiungere le seguenti: « ad eccezione delle aziende agricole di cui all'articolo 17, comma 4 della Legge 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e), comma 8, articolo 10 della Legge 157 del 1992, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, di cui al comma 1 ».

1. 93. Sani.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il lievito impiegabile nella panificazione deve essere costituito da cellule in massima parte viventi con adeguato potere fermentativo, con umidità non superiore al 75 per cento se presentato in forma solida e non superiore all'85 per cento se presentato in forma liquida, entrambe con ceneri non superiori all'8 per cento riferito alla sostanza secca.

1. 98. Romanini, Fiorio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Nel caso di aziende agricole acquisite mediante finanziamenti concessi dalla Cassa per la proprietà contadina e da ISMEA, da imprenditori agricoli che si trovino in condizioni di reiterata morosità nel rimborso del capitale di prestito, qualora sia documentato e documentabile che la morosità reiterata sia incolpevole, per-

ché dovuta a crisi aziendali sopraggiunte per effetto di avversità atmosferiche o epizootie o al perdurare o all'inasprirsi della crisi economica, ISMEA accede, per la quota di morosità incolpevole degli agricoltori, al Fondo di Garanzia di cui alla legge 662 del 1996 nei limiti dell'importo massimo dell'esposizione nei confronti degli imprenditori agricoli.

1. 99. Terrosi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 25 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili previo esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

1. 103. Sani.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164 dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

« 17-bis. L'installazione di serre a tunnel agricoli per ricovero foraggio, macchinari o attrezzature di volume inferiore ai 2.500 metri cubi, a carattere temporaneo e senza ancoraggio definitivo al suolo, da parte di aziende agricole, è soggetta alla sola Comunicazione di inizio lavori (CIL) ».

1. 104. Taricco.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo la lettera c) aggiun-

gere la seguente: «*d*) l'apicoltura, come definita dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 ».

1. 01. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Al comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile aggiungere infine le seguenti parole: e l'apicoltura, come definita dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

1. 02. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole « 7.000 » con le seguenti: « 10.000 »;

b) al terzo periodo sostituire le parole « 7.000 » con le seguenti: « 10.000 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 83.000.000 euro, si provvede mediante le seguenti modifiche legislative:

a) Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;

b) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95,5 per cento »;

c) In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,5 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,5 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95,5 per cento ».

1. 03. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole « miele naturale » sono inserite le seguenti « e pappa reale ». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 04. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole «miele naturale» sono inserite le seguenti «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 8,8 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 05. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la parola fioritura inserire le seguenti: «e di me-

lata»; e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono vietati, in qualsiasi periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi, ovvero di pesticidi sistemici in grado di persistere nell'apparato vascolare della pianta.

1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare la propria normativa a quanto disposto dal precedente comma.».

1. 06. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti tutelati da DOP e da IGP che rispettano un disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e alle aree dove sono presenti aziende agricole biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine da un punto di vista commerciale.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sull'acqua e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006,

e successive modificazioni. Nelle stesse aree, sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per un'ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono, altresì, sottoposti gli impianti o le altre installazioni: per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza; per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza; per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi; impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici e di edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base a uno studio delle biomasse di cui alla lettera *a*) delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e

successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge nelle aree di cui al comma, 1 è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera *c*), del presente articolo situati nelle aree di cui al comma 1 non possono essere prorogate o rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari tutelati da DOP o da IGP.

1. 07. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. È istituita, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta tecnica per la promozione del settore ippico, di seguito denominata «Consulta», con il compito di assicurare il coordinamento e la gestione unitaria delle politiche pubbliche per la tutela del cavallo, per l'incremento delle razze equine, per la promozione dello sviluppo del settore ippico e la salvaguardia dell'occupazione nel medesimo settore.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme con-

cernenti i compiti, il funzionamento e le modalità di costituzione della Consulta, nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere che la Consulta sia composta: dal presidente, designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza dagli operatori del settore ippico e dai concessionari di giochi; da rappresentanti degli operatori del settore ippico, così suddivisi: due componenti in rappresentanza dei proprietari (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza degli allevatori (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza dei professionisti allenatori, fantini e guidatori fantini (trotto e galoppo), due componenti in rappresentanza dei gestori di ippodromi, due rappresentanti del « sella » (un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione italiana sport equestri – FISE);

b) prevedere che sui provvedimenti riguardanti il regolamento e la programmazione delle corse, i rapporti con le società di corse e le modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse su base ippica, sia acquisito il parere vincolante della Consulta.

1. 08. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 500.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore del luppolo.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione del luppolo, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 09. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti è sottoposta ad accisa con aliquota ridotta. Si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.

1. 010. Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il comma 3-*bis* con il seguente:

3-*bis*. Per i piccoli birrifici indipendenti l'accertamento dell'accisa viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico di prodotto finito secondo le seguenti riduzioni di imposta applicate in base alla produzione annua:

riduzione del 50 per cento per produzione inferiore o uguale a 5000 hl/anno;

riduzione del 30 per cento per produzione inferiore o uguale a 20.000 hl/anno;

riduzione del 20 per cento per produzione inferiore o uguale a 50.000 hl/anno;

riduzione del 10 per cento per produzione inferiore o uguale a 100.000 hl/anno;

riduzione del 5 per cento per produzione inferiore o uguale a 200.000 hl/anno;

Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.

***1. 011.** Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il comma 3-*bis* con il seguente:

3-*bis*. Per i piccoli birrifici indipendenti l'accertamento dell'accisa viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle fatture di vendita secondo le seguenti riduzioni di imposta applicate in base alla produzione annua:

riduzione del 50 per cento per produzione inferiore o uguale a 5000 hl/anno;

riduzione del 30 per cento per produzione inferiore o uguale a 20.000 hl/anno;

riduzione del 20 per cento per produzione inferiore o uguale a 50.000 hl/anno;

riduzione del 10 per cento per produzione inferiore o uguale a 100.000 hl/anno;

riduzione del 5 per cento per produzione inferiore o uguale a 200.000 hl/anno.

Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrifico indipendente un birrifico che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrifico, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrifico, che non operi sotto licenza e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000.000 euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria e formazione post-universitaria.

***1. 012.** Gagnarli, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete di cui al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, ai fini dell'esecuzione del programma di rete,

si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

1. 013. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Per il triennio 2016-2018 lo 0,2 per cento del totale delle entrate relative ai giochi è destinato al settore ippico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri di riparto delle risorse.

1. 014. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: d) concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifiche. L'esenzione di cui al precedente periodo opera a decorrere dall'anno 2016 e limitatamente ai quattro periodi di imposta successivi.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'in-

termediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.

- 1. 015.** Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 932, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire la parola 32.000 con la seguente 35.000.

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'assegnazione al settore ippico delle risorse derivanti dalla maggiorazione della base d'asta.

- 1. 016.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- 1. 017.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al comma 24 dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere infine le seguenti parole: e ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadano successivamente.

- 1. 018.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 2013, devono essere ritirate dal punto vendita entro le 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, per filiera corta si intende una filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta a una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita e, comunque, compresa nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale alla quale fa capo l'allevamento.

9-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico-sanitari e le attrezzature che devono essere posseduti dagli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, nonché le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo ».

- 1. 019.** L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche alla legge 24 aprile 1998, n. 128, e alla legge 8 aprile 2010, n. 61, per garantire la parità tra i sessi nei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).

1. All'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

« 17-bis. Lo statuto dei predetti consorzi prevede ad ogni modo, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto dei

consorzi provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nel comma 3, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

« *b-bis*) Lo statuto preveda, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dai precedenti periodi, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali diffida il consorzio interessato affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, il predetto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dalla presente lettera; ».

3. I consorzi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad adeguarsi alle medesime disposizioni entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

- 1. 020.** Mongiello, Iacono, Marchi, Amato, Tidei, Sgambato, Terrosi, Gribaudo, Iori, Antezza, Carloni, D'Incecco, Cimbro, Piccione, Rotta, Capone, Valeria Valente, Romanini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Prina, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per assicurare l'informazione dei consumatori sulla distribuzione di formaggi a denominazione di origine protetta, grattugiati e senza imballaggio negli esercizi pubblici e nelle comunità).

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, i formaggi grattugiati che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), offerti al consumatore finale senza imballaggio nei pubblici esercizi o destinati alla fornitura delle collettività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011, devono essere presentati con il nome registrato quale DOP, apposto sulla formaggiera o nel menù, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti.

2. La vigilanza sull'applicazione del comma 1 è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione al titolare del pubblico esercizio o della collettività di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 8.000 euro e la confisca del prodotto.

4. L'entrata in vigore del presente articolo è subordinata al completamento

della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

- 2. 01.** Romanini, Carra, Mongiello.

ART. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , tenendo in debita considerazione la stagionalità delle colture cui sono destinati i campi adiacenti alle strade private oggetto dei lavori, al fine di impedire o limitare gli eventuali danneggiamenti alle coltivazioni.

- 3. 7.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adiacenti, con le seguenti: eventualmente adiacenti.

- *3. 9.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adiacenti, con le seguenti: eventualmente adiacenti.

- *3. 5.** Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adiacenti, con le seguenti: eventualmente adiacenti.

- *3. 10.** Palma, Terrosi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.

- **3. 6.** Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.

- **3. 11.** Terrosi, Palma.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.

****3. 1.** Zaccagnini.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: alle coltivazioni, aggiungere le seguenti: ove presenti.

****3. 8.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da l'eventuale risarcimento fino alla fine del periodo con le seguenti: l'eventuale risarcimento del danno causato dal medesimo lavoro alle coltivazioni e alle attrezzature di produzione.

3. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di passaggio coattivo ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile, insistente da almeno 15 anni, su richiesta degli interessati, è consentito un miglioramento strutturale e funzionale limitatamente al transito dei veicoli, nonché la progettazione e realizzazione di condutture elettriche o idrauliche sottoterra in proiezione della servitù di passaggio, qualora le stesse siano asservite a fabbricati ad uso agricolo.

3. 3. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dall'impossibilità dell'utilizzo della strada durante il lavoro nel caso di mancanza di percorso alternativo.

3. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis

1. Si considerano agricolture contadine le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietà, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e ogni altra attività connessa.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4.

3. Ai fini della semplificazione delle attività di cui al comma 1, i requisiti dei locali e delle attrezzature destinati alla trasformazione, lavorazione e somministrazione dei relativi prodotti, sono regolamentati come segue: *a)* I requisiti igienici sono quelli previsti per gli immobili adibiti ad uso di civile abitazione, dal comune in cui ha sede l'impresa. *b)* I requisiti dei locali adibiti alle attività di ospitalità sono individuati con regolamento della regione.

4. In deroga al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le aziende di cui all'articolo 5 della presente legge, che svolgono direttamente in economia lavori privati in edilizia realizzati sugli immobili facenti parte dell'azienda contadina, sono esonerate dall'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 90, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, qualora tali lavori siano finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati esistenti ovvero a interventi di manutenzione o di restauro conservativo,

esclusa la realizzazione di nuovi manufatti. Per lavori in economia si intendono quelli in cui il committente privato ricorre a maestranze o lavoratori autonomi senza la presenza di aziende edili.

4. 01. Cenni.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: , pesca e acquacoltura.

Conseguentemente: a) al medesimo articolo 5, comma 2:

1) *lettera e), sopprimere le parole: pesca e acquacoltura;*

2) *lettera f), sopprimere le parole: , pesca e acquacoltura;*

3) *lettera g), sopprimere le parole: , del settore della pesca e dell'acquacoltura;*

4) *sopprimere le lettere i), l), m); n) e o);*

b) al medesimo articolo 5, alla rubrica, sopprimere le parole: , pesca e acquacoltura;

c) sopprimere gli articoli 26, 27 e 28. d) al titolo del disegno di legge sostituire le parole: , della pesca e dell'acquacoltura con le seguenti: , nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

5. 22. Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura, aggiungere le seguenti: selvicoltura e filiera foresta-legno.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

p) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la stra-

tegia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento ed eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

5. 23. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

***5. 3.** Zaccagnini.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).

***5. 21.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

****5. 2.** Zaccagnini.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

****5. 18.** Dorina Bianchi, Lupi.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

****5. 19.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole da nonché di quelle fino alla fine della lettera.

5. 16. Guidesi, Fedriga.

Al comma 2, lettera b), alla parola: semplificare, premettere le seguenti: uniformare e.

5. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: aggiornare, inserire la seguente: , uniformare.

5. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***5. 1.** Zaccagnini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***5. 20.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***5. 17.** Guidesi, Fedriga.

Al comma 2, sopprimere le lettere e), f), g), o).

5. 5. Zaccagnini.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: al fine di ridurre, inserire le seguenti: i modelli e.

5. 11. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: in materia di qualità, inserire le seguenti: e di frodi.

Conseguentemente sopprimere la lettera m).

5. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: evitare duplicazioni, inserire le seguenti: e incombenze burocratiche inutili.

5. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2 sopprimere la lettera h).

5. 24. Zanin.

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: disciplina prevista, con le seguenti: disciplina e delle modalità previste.

5. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, lettera h) dopo la parola utilizzo aggiungere le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

5. 7. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella conduzione delle stesse.

5. 6. Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

p) ferme restando le norme in materia di autorizzazione e vigilanza negli allevamenti, nonché il rispetto della vigente disciplina comunitaria, revisione della normativa in materia di commercializzazione delle uova extra fresche al fine di consentire la vendita di tali uova presso rivenditori locali esclusivamente nell'ambito dei circuiti di filiera corta, ovvero una filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta a una distanza non superiore a 50 chilometri dal luogo di vendita e, comunque, compresa nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda sanitaria locale alla quale fa capo l'allevamento.

5. 8. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

All'articolo 5, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. 25. Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. 15. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Sono escluse dalla delega di cui al presente articolo le attività di cui alla legge 6 gennaio 1931 n. 99, recante la disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali, che non sono ricomprese nelle pratiche agricole ordinarie quali l'insieme dei metodi colturali che un agricoltore diligente impiegherebbe nella regione interessata, e che restano soggette alle prescritte autorizzazioni.

5. 4. Fiorio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino e rilancio del settore ippico).

Al fine del garantire la promozione e il rilancio del settore ippico il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale si procede a predisporre un testo unico per il riordino delle disposizioni normative vigenti in materia e il rilancio del settore ippico con le seguenti finalità:

a) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);

b) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici,

nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;

c) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;

d) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite.

5. 01. Cova, Palma.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo, per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi.

Conseguentemente:

a) *al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , analoghi a quelli previsti per le start-up ai sensi del decreto-legge 18 ot-*

tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) al comma 2, sostituire la parola: regolamento con la seguente: decreto;

c) sostituire i commi 4 e 5 con il seguente: 4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottati.

6. 8. Carra, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: regolamento ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, con le seguenti: regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

6. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: giovani, non proprietari di terreni agricoli con le seguenti: giovani imprenditori agricoli.

6. 1. Pastorelli, Locatelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: processo con la seguente: rapporto.

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

sostituire la lettera c) con la seguente: « c) definire le modalità di conclusione del rapporto di affiancamento, prevedendo in alternativa: la trasformazione del rapporto in forme di subentro; la riconduzione del rapporto al contratto di affitto a favore del giovane ai sensi dell'articolo 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203; le forme di compensazione a favore del giovane nei casi diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2;

sostituire la lettera d) con la seguente: « d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane di un progetto per il consolidamento o per lo sviluppo dell'azienda agricola da sottoscrivere anche da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato »;

alla lettera f) sostituire le parole: qualora apportate sulla base del progetto imprenditoriale presentato con le seguenti: previsti dal progetto presentato;

sopprimere la lettera g);

alla lettera h) sostituire la parola: vendita con le seguenti: trasferimento a titolo oneroso;

sopprimere il secondo periodo del comma 5.

6. 9. Antezza, Carra, Dal Moro, Falcone.

Sostituire le parole: giovane imprenditore, ovunque ricorrono, con le seguenti: giovane imprenditore agricolo.

6. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: analoghi fino alla fine della lettera.

6. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli a favore dei giovani imprenditori e dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, indipendentemente dalla ubicazione del terreno.

6. 7. Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: diritto di prelazione, inserire le seguenti: a favore del giovane imprenditore agricolo.

6. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz..

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: a condizione che il rapporto medesimo esista da almeno due anni antecedenti alla vendita, prevedendo altresì che in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del giovane imprenditore agricolo, esso spetti al proprietario del fondo confinante ai sensi della normativa vigente.

6. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti

parole: con riferimento alla notifica di attività e ai programmi annuali di produzione vegetale, al comma 3, dopo le parole 9 settembre 2000 aggiungere le seguenti: sono abrogati o al comma 3, dopo la parola favorendo aggiungere le seguenti: la semplificazione.

7. 2. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo.

All'articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla rubrica 13, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è soppressa la seguente voce: « Legge 23 dicembre 1999, n.488, articolo 59, comma 2 ».

5-ter. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono sostituiti dai seguenti:

2. È istituito il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Fondo è altresì destinato allo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, e in particolare:

a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta.

2-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, nonché la quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dello sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo destinata alla ricerca e alla sicurezza e salubrità degli alimenti; la quota della dotazione del Fondo da destinare al finanziamento dello sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità è ripartita annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

b) delle priorità stabilite alle lettere a) e b) del comma 2.

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, è sostituito dai seguenti:

3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3-bis. L'accertata omissione del versamento del contributo di cui al comma 1 è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, con una sanzione pari al doppio della differenza dovuta rispetto a quanto prescritto; il versamento effettuato dopo la scadenza prescritta dal comma 3 è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prescritto dal comma 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni di cui al presente comma.

7. 5. Terrosi.

All'articolo 7, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione delle specie non autoctone, per le quali esistano evidenze scientifiche che comprovino l'utilità del loro impiego nella lotta biologica attraverso l'uso di antagonisti naturali, per il controllo di specie dannose accidentalmente introdotte. Tali specie non autoctone non devono avere un impatto scientificamente rilevante sulla eventuale coorte di antagonisti naturali autoctoni che, seppure presenti, non sono in grado di contenere

efficacemente la specie dannosa. L'introduzione delle specie non autoctone antagoniste delle specie dannose è regolata dalla normativa vigente in materia.».

7. 6. Terrosi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 19-bis della L. 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, le Regioni possono riconoscere agli operatori biologici, in forma singola o associata, purché in possesso di competenze in materia documentate o documentabili e di adeguate capacità organizzative, la qualifica di produttori di sementi di varietà da conservazione; le regioni possono altresì riconoscere ai medesimi operatori, il diritto alla vendita diretta e il diritto al libero scambio ai sensi del comma 6 del citato articolo 19-bis.

7. 8. Terrosi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Nelle more della definizione di specifiche normative a livello comunitario, i prodotti ottenuti o derivati da cisgenesi e intragenesi e tecniche di gene-editing, non sono utilizzabili in agricoltura biologica come alimenti, mangimi, ausiliari di fabbricazione, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, sementi, materiali di riproduzione vegetativa, microrganismi e animali.

7. 7. Terrosi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole « chiusura del cantiere » sono aggiunte le seguenti: »; c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al

datore di lavoro (come malattia, infortunio, fine campagna di pesca o altre).».

7. 3. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell'attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare. Il predetto trattamento è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

7. 4. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

6. All'articolo 1, comma 1, lettera gg) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , promuovendo l'utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica ».

7. 1. Fregolent, Terrosi.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 2. Taricco, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera *hhh*) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « la non considerabilità come subappalto l'affidamento di servizi di importo inferiore a euro 20.000 annui a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati; ».

8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro).

Nell'Allegato VII Verifiche di attrezzature, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il punto « Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato » e « Verifica annuale » è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

8. 01. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis

(Estensione diritti dei consumatori alle microimprese).

All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: « Ai consumatori » sono inserite le seguenti: « , alle microimprese ».

8. 03. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis

(Ripristino agevolazione territori montani).

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ».

8. 04. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, dopo il paragrafo 6, è inserito il seguente:

« Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro di cui al paragrafo precedente

gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile con una produzione annua inferiore a 5 tonnellate di burro ».

- 8. 02.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

All'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Non sono tenuti all'obbligo della tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 codice civile con una produzione annua inferiore a 50 ettolitri di aceto ».

- 8. 05.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: « compresi quelli artigiani », sono inserite le seguenti: « e le aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ».

- 8. 06.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di tenuta di registri di carico e scarico).

All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ag-

giunto, in fine, il seguente periodo: « Per i prodotti con accisa fissata pari a zero l'obbligo della tenuta dei registri di cui al presente comma non sussiste ».

- 8. 07.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifica dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340 in materia di controversie riguardanti i masi chiusi).

1. Il comma 2, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dal seguente:

« 2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa al diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso, alla successione suppletoria, all'integrazione della quota riservata ai legittimari o alla divisione ereditaria, nei casi in cui il maso chiuso cada in successione, oppure all'usucapione del diritto di proprietà di un maso chiuso o parte di esso, è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in cui la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Alla proposizione della domanda si applica l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ».

- 8. 08.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Semplificazioni in materia di elenco clienti-fornitori).

Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

8. 09. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis

(Disposizioni in materia di macchine agricole).

1. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

2. Il termine per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori del settore agricolo, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è fissato a 5 anni dalla data di entrata in vigore indicata dal medesimo articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

8. 010. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di macchine agricole).

1. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 30 giugno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

8. 011. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis

(Utilizzo delle macchine agricole).

1. Per l'utilizzo delle macchine agricole è considerata condizione equivalente alla specifica abilitazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il conseguimento della patente di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da almeno tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte degli operatori di età, in ogni caso, superiore a 21 anni.

8. 016. Mongiello, Antezza, Taricco.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis

(Regolarizzazione accessi stradali).

1. « Gli accessi stradali sprovvisti alla data di entrata in vigore della presente legge della preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 devono essere regolarizzati entro il 30 giugno 2016 mediante presentazione della domanda di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 258.

2. Nei comuni individuati dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 2 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, che per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzano una pluralità di

accessi stradali sprovvisti della relativa autorizzazione sono esonerati, all'atto della regolarizzazione di cui al presente articolo, del pagamento del canone di concessione per l'accesso stradale più prossimo al fondo rustico dove è ubicato il centro aziendale o al fabbricato rurale adibito ad abitazione. Per gli altri accessi stradali utilizzati dai soggetti indicati nel precedente periodo per i quali non trova applicazione l'esonero ivi disposto, il canone concessorio è ridotto ad un quinto di quello determinato ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 285. ».

8. 018. Russo.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di indennità espropriative dormienti).

1. Si intendono per indennità espropriative dormienti le somme depositate da oltre dieci anni ai sensi della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ivi comprese quelle relative ad occupazioni temporanee e di urgenza, di aree non edificabili, per le quali si presume che sia ignota agli aventi titolo la relativa spettanza. Tale presunzione è ammessa qualora agli atti delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato non risultino pendenti azioni giudiziarie ovvero non vi siano istanze di aventi titolo risalenti a meno di dieci anni, finalizzate al pagamento dell'indennità.

2. Al fine di favorire lo svincolo delle suddette indennità le competenti Ragionerie dello Stato sono autorizzate a consentire alle articolazioni provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la consultazione dell'elenco delle indennità e dei dati personali degli aventi titolo nonché il rilascio di copia della relativa documentazione. La consultazione è consentita esclusivamente al fine di utilizzare i dati per l'individuazione, tra gli associati o tra coloro che rilascino appo-

sito mandato alle predette articolazioni, degli aventi titolo e per la eventuale assistenza per il pagamento delle somme dovute.

3. Si considerano rappresentative a livello nazionale le organizzazioni professionali agricole il cui grado di rappresentatività risulti dall'ampiezza e dalla diffusione delle strutture organizzative, dalla consistenza numerica degli associati e dalla loro effettiva partecipazione alla formazione e alla stipula dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro riferiti al settore agricolo.

8. 017. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Contributo CONOE).

1. Considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione della attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali ed animali esausti ed al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, la misura del contributo di cui all'articolo 233, comma 10 del citato decreto legislativo è così determinata, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: 8364; 0,102/Kg;

b) olio vegetale, diverso da quello di cui al punto a), in confezioni di capacità superiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi; 0,0005/Kg;

d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 1, comma 3): 8364; 0,0102/Kg.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione nel mercato nazionale del prodotto, sfuso o confezionato ed è versato al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) di cui all'articolo 233, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni con cadenza trimestrale, a far data, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Del contributo è data evidenza riportando, nelle fatture di vendita, la dicitura «contributo ambientale oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il Consorzio disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

3. Sono esclusi dall'applicazione del contributo gli oli extravergini di oliva, fatta salva l'applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell'attività del Consorzio. Restano, in ogni caso, esclusi dall'applicazione del contributo:

a) gli oli di oliva vergini e l'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a 5 litri;

b) gli oli vegetali diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;

c) i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità uguale o inferiore a 500 grammi;

d) gli oli ed i grassi animali e vegetali a denominazione di origine ed ad indicazione geografica protette, nonché i prodotti alimentari con questi conservati;

e) gli oli ed i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice.

4. La congruità del contributo e dei costi di riscossione è verificata con cadenza annuale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base della documentazione tecnica trasmessa dal Consorzio, che provvede ai sensi dell'articolo 233, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica ».

8. 012. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Iscrizione ai Consorzi ed ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. Le imprese agricole, singole o associate, di cui all'articolo 2135, quando obbligate, aderiscono ai Consorzi ed ai sistemi di raccolta previsti dalla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 attraverso la propria Confederazione agricola di appartenenza, l'iscrizione della quale si estende a tutti gli associati. L'iscrizione effettuata dall'Associazione ha effetto retroattivo e si considera efficace sin dal momento di insorgenza dell'obbligo a carico della singola impresa. Resta ferma la responsabilità delle singole imprese per gli adempimenti e gli oneri connessi alla gestione dei rifiuti. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i Consorzi ed i sistemi di raccolta procedono all'adeguamento dei propri Statuti e Regolamenti, prevedendo le modalità per l'attribuzione delle quote di partecipazione delle Associazioni iscritte, in funzione della percentuale di settore rappresentato.

2. Le imprese agricole che utilizzano o importano imballaggi non sono obbligate all'iscrizione ai Consorzi di cui all'articolo 223 e 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e non sono soggette alla relativa contribuzione. Tale disposizione si applica con efficacia retroattiva.

3. L'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente: «1. I produttori che non adempiono all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottano, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000. ».

8. 013. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Tariffa per i rifiuti).

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

ART. 8-bis. – Misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – All'articolo, 1, comma 649 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: « Non possono essere, in ogni caso, assoggettati alla TARI i terreni agricoli su cui vengano svolte attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

8. 023. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Installazione di impianti a fonti rinnovabili).

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« ART. 8-bis. Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola – L'articolo 12, comma 7 del decreto legi-

slativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente: «7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso ».

8. 020. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di miglioramento ambientale).

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« ART. 8-bis – Interventi di miglioramento ambientale – 1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute per i seguenti interventi di miglioramento ambientale:

a) interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di

spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;

b) interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;

c) interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio.

2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per una quota pari al 65 per cento ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per il riconoscimento della detrazione. ».

8. 021. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Mercato volontario dei crediti di carbonio).

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« ART. 8-bis. — *(Istituzione di mercati volontari locali dei crediti di carbonio).* — Al fine di consentire l'attribuzione dei crediti di carbonio agli operatori interessati e la possibilità per gli stessi di commercializzarli nell'ambito dei mercati volontari, le Regioni e le Province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attivano mercati locali, anche su base interregio-

nale, per lo scambio dei crediti di carbonio, disciplinando le modalità di certificazione, riconoscimento e contabilizzazione. Ai fini indicati e per evitare il rischio di doppia contabilizzazione dei crediti nell'ambito del Bilancio Nazionale, viene istituito il Registro regionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, i cui dati vengono trasmessi annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

8. 022. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Esercizio dell'attività di manutenzione del verde).

1. L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato, può essere esercitata:

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'articolo 20, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese artigiane o industriali iscritte al registro delle imprese che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze fitosanitarie.

2. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al precedente comma, lettera b), ».

8. 014. Taricco, Carra, Prina, Tentori.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Gestione delle emergenze per la prevenzione dei danni da fauna selvatica).

1. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono aggiunte, in-

fine, le seguenti parole: «, fatta salva la possibilità per il Comune, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 19, di adottare specifiche ordinanze per l'adozione di misure di controllo e di contenimento, quando sia riscontrata l'eccessiva diffusione di esemplari sul territorio e risulti opportuno intervenire tempestivamente, al fine di prevenire rischi o danni.

8. 019. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Attività faunistico venatorie).

1. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'articolo 2135 del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi svolte da aziende faunistico-venatorie ed effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

2. Le Regioni e le Province autonome, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, con le caratteristiche indicate all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche aventi scopo di lucro.

8. 024. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Tutela e valorizzazione delle razze e varietà non locali).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, sono aggiunti i seguenti commi:

3. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione del decreto e dalla definizione di giardino zoologico le attività di

cura, sviluppo e valorizzazione, attraverso l'allevamento, l'esposizione al pubblico o la mera ospitalità, di specie animali esotiche o selvatiche, ancorché rientranti tra quelle di cui alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni e agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, poste in essere dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

4. Nel rispetto dei vincoli posti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, nell'ottica della semplificazione e per una razionale ed efficiente gestione della spesa pubblica, le competenze della Commissione CITES si sostanziano in controlli ed ispezioni da effettuarsi presso le imprese ospitanti, al fine di accertare l'adeguatezza delle strutture, il benessere degli animali nonché la salubrità e la sicurezza dei luoghi destinati all'ospitalità ».

8. 025. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Spese per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la disposizione di cui all'articolo 23, quarto comma, primo periodo, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 non si applica alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.

8. 015. Dal Moro, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di industrie insalubri).

1. Le classificazioni funzionali dettate dalla disciplina urbanistica sopravvenuta o

la realizzazione successiva di nuovi insediamenti non possono comportare la delocalizzazione autoritativa di impianti agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile preesistenti, anche se divenuti incompatibili, che sono soggetti alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova disciplina vigente nella zona. In tali ipotesi, i provvedimenti di cui all'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 possono essere adottati solo previo concreto accertamento della sussistenza di una grave situazione di effettiva pericolosità per la salute umana o per l'ambiente e l'eventuale delocalizzazione delle attività o delle strutture può essere disposta soltanto ove non sia possibile l'adozione di misure tecniche finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Fatti salvi i casi di estrema gravità ed urgenza, deve essere assicurata la prosecuzione di attività agricole che, anche quando esercitate nei centri abitati o in prossimità degli stessi, risultino inserite nel contesto produttivo locale e condotte nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. Ai fini indicati, il Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ed urbanistica, disciplina, in condizioni di reciprocità, i vincoli di distanza e di inedificabilità delle aree con destinazione commerciale, residenziale e produttiva necessari ad assicurare, con carattere di continuità, la prosecuzione di tali attività.

8. 026. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

Bonifica delle aree agricole).

1. Agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135, non responsabili della contaminazione delle aree di propria titolarità, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 245, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nel caso di contaminazione di aree destinate all'uso agricolo, quando il responsabile non sia individuato o individuabile, si procede alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, anche al fine di assicurare le necessarie azioni di indagine dello stato della contaminazione, nonché le misure di prevenzione, di messa in sicurezza e di bonifica.

8. 027. Mongiello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Oneri per accertamenti e controlli).

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tariffe da applicare ai richiedenti per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità competente per lo svolgimento di attività di rilievo, accertamento, controlli e sopralluogo straordinarie rispetto alle normali attività istruttorie istituzionalmente attribuite all'Autorità, necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni o delle valutazioni ambientali. Non possono, in ogni caso, essere attribuiti ai soggetti di cui al comma 1 oneri economici o prestazioni per lo svolgimento di attività ordinarie di monitoraggio e controllo, svolte ai fini del rilascio o del rinnovo delle autorizzazioni o delle valutazioni ambientali previste dal presente decreto o da leggi speciali.

2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono abrogati gli articoli 33 e 124, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, nonché tutte le norme precedenti incompatibili con quanto disciplinato ».

8. 028. Mongiello.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *aggiungere le seguenti:* , al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica e la disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, prevedendo una percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite non inferiore al 74 per cento, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinarsi al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse ed eventuale introduzione della tassazione sul margine per le scommesse sui cavalli e la previsione del palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;

b) prevedere le modalità di istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e rendicontazione delle risorse di cui alle lettere *c)* e *d)*, consentendo l'iscrizione alla Lega ippica agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti;

c) prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli

destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate alla Lega;

d) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e trasferiti alla Lega, tenuto conto delle funzioni ad essa trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione della Lega, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera *c)*, con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.

9. 2. Sani.

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra i suddetti componenti e i settori in cui opera l'ente, società o agenzia;

9. 9. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera b) aggiungere, in fine le seguenti parole: nonché prevedendo che tutte le spese per l'acquisto di materiali strumentali siano centralizzate e gestite da CONSIP s.p.a.

9. 5. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) attivazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un ufficio permanente di coordinamento forestale che costituisca punto di riferimento e di indirizzo per le politiche forestali nazionali nel rispetto delle competenze e dei ruoli che la Costituzione definisce circa i rapporti fra Stato e regioni, e svolga in modo continuativo le funzioni di coordinamento istituzionale e inter-istituzionale per le amministrazioni nazionali e regionali competenti in materia di politica e programmazione forestale, nonché di raccordo per tutte le iniziative internazionali e comunitarie. L'ufficio è costituito senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e si avvale delle competenze e del personale presente nelle strutture interne ed esterne al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche a mezzo di apposite convenzioni e accordi di programma, al fine di assicurare così piena efficacia e aggiornamento alla strategia forestale nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale;

9. 4. Massimiliano Bernini, Terzoni, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera d) capoverso 1) dopo il primo periodo introdurre il seguente: La revisione del sistema di gestione e di sviluppo del SIAN deve altresì prevedere il principio di accesso e fruibilità dei dati al fine di consentire, su richiesta degli allevatori, a soggetti terzi di poter accedere ai dati custoditi dal sistema e di poter esportare tali dati mediante l'utilizzo dei più comuni *standard* di interscambio informatici e telematici in uso.

9. 10. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera d) capoverso 1) aggiungere infine il seguente periodo: La

riorganizzazione deve altresì prevedere: di riportare in capo alla stessa AGEA il coordinamento tecnico delle attività svolte da SIN s.p.a., attualmente di competenza dell'area coordinamento, e di procedere ad affiancare a tale area una unità tecnica della stessa Agenzia o di altro organismo pubblico, incaricata di predisporre i codici di programma necessari a gestire in automatico le domande di pagamento e di riservare ad un soggetto esterno, anche pubblico, esclusivamente la gestione del servizio relativo alla parte informatica, consentendo quindi alla Agenzia di mantenere le proprie funzionalità e competenze tecniche; al fine di evitare sovrapposizioni di competenze, duplicazioni ed inefficienze, di trasferire in capo all'Agea le funzioni di organismo pagatore svolte dall'Ente nazionale risi; che i centri di assistenza agricola e gli organismi pagatori ottimizzino il processo di raccolta delle informazioni e di monitoraggio in modo da assicurare in tempo reale la trasmissione dei dati all'organismo di coordinamento e, allo stesso tempo, garantire loro, nel rispetto delle rispettive competenze, l'accesso al *database* di Agea evitando un possibile disallineamento delle informazioni anche in funzione delle nuove procedure per il controllo dei requisiti relativi all'agricoltore attivo, al *greening* e alle procedure di gestione del rischio.

9. 6. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3, lettera a) dopo la parola settore aggiungere le seguenti: anche attraverso il riconoscimento ai soggetti privati della possibilità di effettuare consulenza,.

9. 11. Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: *a-bis*) riconoscimento delle Società di allevamento e dei suinicoltori, associazioni allevatori per l'assegnazione della tenuta dei libri genealogici e dei

registri anagrafici secondo i criteri previsti dalla normativa europea;

9. 21. Cova.

Al comma 3, lettera b), le parole: e per la certificazione d'origine, sono soppresse.

9. 17. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole la gestione dei con le seguenti: l'iscrizione ai, e sostituire le parole e dei registri anagrafici con le seguenti: e ai registri anagrafici.

9. 7. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

Al comma 3, lettera d), le parole: la gestione dei, sono sostituite dalle seguenti: l'iscrizione ai.

***9. 12.** Dorina Bianchi, Lupi.

Al comma 3, lettera d), le parole: la gestione dei, sono sostituite dalle seguenti: l'iscrizione ai.

***9. 18.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 3 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) riconoscimento del principio che i soggetti che hanno la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici, dei controlli funzionali fenotipici e le associazioni di razza non devono avere partecipazioni o interessi nella commercializzazione di materiale germinale e seminale;

9. 22. Cova.

Al comma 3 sopprimere la lettera f).

***9. 23.** Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagnolo, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 3, sopprimere la lettera f).

***9. 24.** Fiorio, Romanini, Carra, Tentori.

Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: le relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione con le seguenti: alle associazioni di allevatori della relativa razza, con conseguente riduzione e trasformazione.

9. 14. Guidesi, Fedriga.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei Libri genealogici può essere integrato da fonti di autofinanziamento delle associazioni di allevatori, attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico.

9. 15. Guidesi, Fedriga.

Al comma 3, lettera g) sostituire le parole associazioni di allevatori con le seguenti organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

***9. 8.** Gallinella, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: associazioni di allevatori con le seguenti: organizzazioni riconosciute nel

rispetto della normativa comunitaria in materia.

***9. 19.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

****9. 20.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

****9. 3.** Zaccagnini.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le seguenti parole: , con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

9. 13. Dorina Bianchi, Lupi.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*h*) prevedere che l'erogazione dei contributi statali previsti a legislazione vigente sulla tenuta dei libri genealogici avvenga sulla base del numero di capi gestiti su base regionale. ».

9. 16. Guidesi, Fedriga.

Al comma 3 aggiungere in fine la seguente lettera:

h) accessibilità ai dati morfologici, fenotipici, genealogici e a quanto utile per attuare la consulenza aziendale da parte dei consulenti aziendali.

9. 25. Cova.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 « Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili » in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA ».

9. 1. Cenni.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto di animali).

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* I rimorchi di cui al comma 2, lettera *b*) possono essere utilizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione degli animali e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 marzo 2008, anche per il trasporto di animali vivi. ».

9. 02. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

9-bis. — (Modalità di identificazione di bovini, ovini e caprini da allevamento). —

1. L'identificazione elettronica obbligatoria degli ovini e dei caprini di cui al Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, come modificato dai Regolamenti (CE) n. 1560/2007, 933/2008 e 759/2009, effettuata con bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico è estesa, dal 1° gennaio 2017 anche agli animali destinati alla macellazione entro il 12° mese di età.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'identificazione dei bovini da latte, effettuata con il sistema dei marchi auricolari di cui all'articolo 3 del decreto DM 31 gennaio 2002, è sostituita con l'identificazione per via elettronica, effettuata mediante bolo endoruminale o marchio auricolare elettronico.

3. I dispositivi elettronici di identificazione di cui al comma 2 devono essere in grado di ricevere e trasmettere informazioni sotto forma di segnali radio, contengono i dati dell'animale ed in particolare il codice identificativo, il passaporto dell'animale, lo stato sanitario, i trattamenti subiti e ogni altro dato ritenuto rilevante.

4. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'innovazione tecnologica e con il Ministro per le politiche comunitarie, adotta un regolamento che stabilisce le nuove modalità di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e dei bovini da latte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. 06. Rostellato.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre

2012, n. 251, si applicano ai consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, riconosciuti e vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. 01. Cenni, Terrosi, Tentori.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Soppressione di enti e società).

1. La società Unirelab s.r.l. è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Unirelab s.r.l. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

9. 03. Russo, Catanoso.

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

ART. 9-bis *(Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica).* — 1. Il personale ex Buonitalia Spa già trasferito all'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane con l'articolo n. 12 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 poi modificato dall'articolo n. 1 comma 478 della Legge n. 147 del 27/12/2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27/12/2013 — Suppl. Ord. N. 87, è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al CCNL applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato è disposto con provvedimento del commissario di cui all'articolo 1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, garantendo il man-

tenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio percepito con l'ultima busta paga in Buonitalia Spa.

9. 04. Russo, Catanoso.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis (*Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica*). — 1. Il personale ex Buonitalia Spa già trasferito all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane con l'articolo n. 12 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 poi modificato dall'articolo n. 1 comma 478 della Legge n. 147 del 27/12/2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27/12/2013 – Suppl. Ord. N. 87, è inquadrato, a domanda, alle dipendenze dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane, in base al CCNL applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale ex Buonitalia dipendente a tempo indeterminato è disposto con provvedimento del Direttore Generale dell'ICE, garantendo il mantenimento del trattamento economico fondamentale ed accessorio percepito con l'ultima busta paga in Buonitalia Spa.

9. 05. Russo, Catanoso.

ART. 10.

Ai commi 1, 2 e 3, dopo la parola banca aggiungere la seguente: dati.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo la parola banca inserire le seguenti: anche utilizzando le banche dati esistenti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

2-bis. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono le banche dati regionali delle

terre agricole e trasmettono alla banca dati gli elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agro-forestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la vendita, la locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi del 2-quinquies.

2-ter. In particolare, sono compresi nella banca dati i seguenti elenchi di beni:

a) terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;

b) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;

c) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà delle province o dei comuni nonché aziende agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali delle terre agricole;

d) terreni agricoli e a vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle regioni territorialmente competenti.

2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la gestione della

Banca dati e le modalità del conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

2-quinquies. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. 1. Cenni, Terrosi.

Al comma 2, dopo le parole: sulle modalità, inserire le seguenti: e condizioni.

10. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 3, dopo le parole: La Banca è accessibile, inserire le seguenti: a titolo gratuito.

10. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Le regioni, ove non abbiano già provveduto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono le banche dati regionali delle terre agricole e trasmettono alla Banca gli elenchi dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni agroforestali, delle aziende agricole e dei manufatti rurali, di proprietà pubblica o privata, idonei e disponibili per la locazione o la concessione in comodato d'uso gratuito ai sensi

del comma 5-ter. In particolare, sono compresi nella Banca i seguenti elenchi di beni:

a) terreni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stata presentata domanda di assegnazione ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge n. 440 del 1978 o delle leggi regionali di attuazione;

b) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti da essi controllati, nonché i fabbricati rurali e le aziende agricole di proprietà dei medesimi;

c) terreni agricoli e a vocazione agricola demaniali di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di proprietà delle province o dei comuni nonché aziende agricole, fabbricati rurali e terreni agro-forestali di proprietà degli enti locali, che gli enti proprietari chiedono di inserire nelle banche regionali delle terre agricole;

d) terreni agricoli e a vocazione agricola nonché terreni agro-forestali di proprietà privata, ricadenti nel territorio regionale, per i quali è stata fatta richiesta di inserimento negli elenchi di cui al comma 3 da parte dei proprietari alle regioni territorialmente competenti.

5-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la gestione della Banca dati e le modalità del conferimento dei dati da parte delle regioni, compresi quelli relativi ai beni previsti dall'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

5-ter. Le norme di attuazione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 1978, n. 440, sono emanate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di quanto disposto dal periodo precedente, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. 2. Zaccagnini.

Al comma 5, dopo le parole: organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, inserire le seguenti: in ambito locale.

10. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti ed abbandonati all'entrata in vigore della presente legge.

10. 6. Guidesi, Fedriga.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Gruppi di interesse per la gestione collettiva dei terreni e dei manufatti rurali).

1. Le regioni, con propri provvedimenti, possono riconoscere gruppi di interesse costituiti nella forma di associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, di seguito denominati «gruppi di interesse», che si impegnano nell'acquisto, nell'affitto o nella gestione in comodato d'uso gratuito dei predetti terreni e manufatti rurali in disuso, con la finalità della loro gestione collettiva.

2. I gruppi di interesse al comma 1 si impegnano a realizzare progetti pluriennali volti al consolidamento dei sistemi agricoli locali, alla tutela delle produzioni agricole contadine, alla preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, alla prevenzione dei rischi naturali e alla lotta contro l'erosione.

3. I progetti pluriennali di cui al comma 2 prevedono:

a) l'acquisto collettivo, l'affitto o il comodato gratuito di terreni e manufatti pubblici e privati per la promozione dell'occupazione in agricoltura e per la lotta contro l'isolamento e l'abbandono dei territori;

b) lo sviluppo di pratiche agro-ecologiche ed ecocompatibili e di infrastrutture verdi secondo quanto previsto dalla comunicazione COM(2013) 249 della Commissione, del 6 maggio 2013;

c) la gestione di un'area territoriale specifica da parte di aziende agricole contadine di cui all'articolo 5 con priorità per quelle connotate da una maggioranza di donne o di giovani;

d) lo sviluppo di azioni nell'ambito agro-ecologico per migliorare le prestazioni economiche, sociali e ambientali dei territori anche attraverso la promozione, l'innovazione organizzativa e tecnica e la sperimentazione agraria;

e) lo sviluppo di reti e di filiere di vendita dei prodotti agricoli locali;

f) il presidio idrogeologico del territorio e la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali minori ivi collocati.

4. I gruppi di interesse possono essere costituiti, oltre che da singoli cittadini, da agricoltori contadini e da altre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. Il riconoscimento dei gruppi di interesse è concesso dalle regioni sulla base di una selezione pubblica, per la durata del progetto pluriennale. Le regioni adottano criteri di selezione ispirati alle finalità di cui al comma 2 riconoscendo prio-

rità ai progetti presentati da gruppi di interesse caratterizzati da una presenza maggioritaria di donne o di giovani di età non superiore a trentotto anni.

6. Le associazioni che partecipano alla selezione di cui al comma 5 si dotano di uno statuto i cui principi sono stabiliti dalle regioni con particolare riguardo all'obbligo di democrazia paritaria negli organi statuari.

7. Le regioni favoriscono la partecipazione dei cittadini ai gruppi di interesse pubblicizzandoli nei rispettivi siti Internet istituzionali e istituendo un fondo al quale possono essere conferite risorse pubbliche e private per l'acquisto della terra da parte dei gruppi medesimi.

10. 01. Zaccagnini.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11

(Modernizzazione della logistica).

1. Nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera sss) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Governo prevede l'inserimento nel *piano generale dei trasporti e della logistica*, di interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione delle infrastrutture logistiche del comparto agroalimentare, anche valorizzando le strutture esistenti con particolare riferimento agli interventi orientati alle seguenti finalità:

a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;

b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;

c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;

d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;

e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate per le infrastrutture strategiche stanziare dalla legge di stabilità. ».

11. 1. Taricco.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma. ».

***11. 01.** Cenni.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma. ».

***11. 06.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma. ».

***11. 09.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« Per i contratti di rete di cui al presente comma è richiesta all'Agenzia delle Entrate la registrazione telematica, nonché il contestuale pagamento telematico dell'imposta auto liquidata dalle imprese partecipanti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità e le procedure di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma. ».

***11. 04.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole « entro due mesi », premettere le seguenti: « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, ».

****11. 02.** Cenni.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole « entro due mesi », premettere le seguenti: « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, ».

****11. 08.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare).

1. All'articolo 3, comma 4-ter, numero 3), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle parole « entro due mesi », premettere le seguenti: « qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, ».

****11. 03.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

*****11. 05.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

*****11. 010.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Garanzia ISMEA per i contratti di rete).

1. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del al Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.

*****11. 07.** Dorina Bianchi, Lupi.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Passaggio di fascia per i lavoratori autonomi agricoli).

1. Il comma 2, dell'articolo 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 è sostituito dal seguente:

« 2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza. ».

12. 01. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni riguardanti le indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette).

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola ex-Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvanti agricoli sono, in base al comma 2 dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.

12. 02. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 13.

All'articolo 13, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2. Al fine di assicurare che la produzione di latte sia pianificata ed adeguata alla domanda e per consentire un miglior approccio collettivo di filiera nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle Organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 152, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono rese disponibili tutte le informazioni relative ai loro soci contenute nel fascicolo aziendale e nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica utilizzando le funzionalità disponibili del Sistema informativo agricolo nazionale e nel sistema informativo veterinario.

3. L'accesso alle banche dati di cui al comma precedente da parte delle predette organizzazioni di produttori riconosciute potrà avvenire solo per la visualizzazione delle informazioni ivi contenute e su espresso mandato del socio produttore.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, emana un decreto applicativo dei precedenti commi che disciplini anche le modalità tecniche per l'accesso alle predette banche dati da parte delle organizzazioni dei produttori riconosciute del settore lattiero caseario. ».

13. 1. Falcone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 dopo le parole « delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero » sono inserite le seguenti: « e per le attività ispettive e di controllo effettuate dalle Regioni in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali di attuazione della Politica agricola comune. ».

13. 2. Romanini, Carra.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso comma 132, sostituire le parole: L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa con le seguenti: L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

Conseguentemente, sostituire le parole: ISA Spa con la seguente: ISMEA ovunque ricorrono.

14. 10. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, capoverso 132, primo periodo, sostituire le parole: in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commer-

cializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, con le seguenti: in società, iscritte al registro delle imprese agricole, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano anche nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

***14. 2.** Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 132, primo periodo, sostituire le parole: in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, *con le seguenti:* in società, iscritte al registro delle imprese agricole, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano anche nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura.

***14. 6.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, capoverso 132, secondo periodo, dopo le parole: che operano, *inserire le seguenti:* nella trasformazione.

****14. 3.** Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 132, secondo periodo, dopo le parole: che operano, *inserire le seguenti:* nella trasformazione.

****14. 9.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, capoverso 132, quarto periodo, dopo le parole: al valore di mercato, *inserire le seguenti:* , che in ogni caso non può superare il valore predeterminato nell'accordo con gli altri soci,.

*****14. 4.** Zaccagnini.

Al comma 1, capoverso 132, quarto periodo, dopo le parole: al valore di mercato, *inserire le seguenti:* , che in ogni caso non può superare il valore predeterminato nell'accordo con gli altri soci,.

*****14. 7.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, capoverso 132, quinto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: destinati al finanziamento del patrimonio della società.

14. 8. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'assunzione a carico del Bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 1 comma 1-bis del decreto legge 20 maggio 1993 n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 237, delle garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore della predetta norma, da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, comprende anche le analoghe garanzie concesse da parte di soci di cooperative, socie della cooperativa di cui sia stata accertata l'insolvenza ».

14. 11. Sani, Mongiello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis) Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive integrazioni e modificazioni, dopo le parole « cinipide del castagno » inserire le seguenti: « , della *Popillia Japonica* ».

14. 1. Fregolent, Capozzolo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

14. 5. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Disposizioni per prevenire l'abbandono del territorio rurale).

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016 e 2017, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2013 inferiore a diecimila residenti, caratterizzati contemporaneamente

da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al commi 1 e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'agevolazione stessa.

3. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro all'anno per gli anni 2016 e 2017. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».

14. 03. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al regime fiscale speciale per il settore agricolo).

1. All'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), le parole: « 7.000 euro » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

2. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre

2015, n. 208, le parole: « pari a 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 5,65 per cento ».

14. 01. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al regime fiscale speciale per il settore agricolo).

1. All'articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*), le parole: « 7.000 euro » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 12.000 euro ».

2. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione: All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « pari a 5,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 5,8 per cento ».

14. 02. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Rifinanziamento della Legge 23 dicembre 1999, n. 499 in materia di Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e relative disposizioni di attuazione, con particolare riguardo alle regioni sottoutilizzate).

1. Al fine di assicurare coerenza programmatica e continuità pluriennale agli interventi pubblici nel settore rurale favorendone l'evoluzione strutturale; di accrescere, mediante l'armonizzazione dei costi medi di produzione con quelli degli altri Paesi dell'Unione europea, le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare italiano nel mercato europeo ed internazionale perseguendo la valorizza-

zione delle produzioni agricole e la tutela del consumatore nonché il riequilibrio delle strutture produttive nelle diverse aree del Paese; di promuovere le politiche di sviluppo e di salvaguardia del mondo rurale, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro di uno sviluppo sostenibile e del riequilibrio territoriale, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, dopo le parole « per il quadriennio 1999-2002, », sono inserite le seguenti: « nonché per il triennio 2016-2018, »;

b) nel comma 2, dopo le parole « per ciascuno degli anni 2001 e 2002 », sono inserite le seguenti: e per il triennio 2016-2018, ad euro 10 milioni per il 2016 e ad euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. »;

c) nel comma 4, dopo le parole « di entrata in vigore della presente legge », sono inserite le seguenti: « e per i fondi stanziati a decorrere dall'anno 2016, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge »;

d) nel comma 5:

1) nel primo periodo, le parole « della presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « della presente disposizione »;

2) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: « Per l'attribuzione dei fondi destinati al triennio 2016-2018, si applica il criterio di ripartizione di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. »;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 2, si provvede per gli anni 2016, 2017 e 2018 tramite corrispondente riduzione della dotazione del fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, così come rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.»;

f) nel comma 7, dopo le parole « Il Documento programmatico agroalimentare », sono inserite le seguenti: « prevede specifiche destinazioni di risorse per lo sviluppo dell'olivicoltura, per il rafforzamento della cerealicoltura, segnatamente il grano tenero ed il grano duro nelle regioni meridionali, e del relativo sistema di stoccaggio e di logistica di conferimento e trasporto, ed ».

14. 04. Mongiello, Antezza, Ginefra, Vico.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: competenze costituzionali delle regioni, inserire le seguenti: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, sostituire le parole: svolgendo le procedure, con le seguenti: attivando gli istituti.

15. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli agricoltori, sono inserite le seguenti: , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori;

al comma 1, lettera c), le parole: con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e

contratti di organizzazione e di vendita, sono sostituite dalle seguenti: con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;

2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;

3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;

4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;

5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;

6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.

***15. 8.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, alla fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « degli agricoltori », sono inserite le seguenti: « , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori »;

al comma 1, lettera c), le parole: « con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita », sono sostituite dalle seguenti: « con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;

2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;

3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;

4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;

5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;

6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico

è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.

***15. 9.** Zanin, Taricco, Prina.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: degli agricoltori, inserire le seguenti: , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita, con le seguenti: con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;

2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;

3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto attraverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;

4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;

5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;

6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.

***15. 1.** Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché a copertura dei danni indiretti subiti dalle aziende agricole associate in cooperativa.

Conseguentemente:

alla lettera b), dopo le parole: degli agricoltori, *inserire le seguenti:* , prevedendo la possibilità di istituire fondi mutualistici specifici per gli agricoltori associati in cooperative o in organizzazioni di produttori;

al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e di vendita, *con le seguenti:* con riferimento alle sole forme di aggregazione previste dalla normativa comunitaria di riferimento: le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. In particolare le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori, fatto salvo eventuali disposizioni comunitarie settoriali, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

1) essere strutture societarie costituite e controllate da imprenditori agricoli singoli o associati;

2) commercializzare il prodotto dei soci di cui deve avere la disponibilità giuridica e materiale;

3) prevedere in capo ai soci l'obbligo di commercializzare il prodotto at-

traverso l'organizzazione dei produttori o associazioni di organizzazioni di produttori a cui sono aderenti;

4) prevedere in capo ai soci un periodo minimo di adesione all'organizzazione;

5) prevedere in capo ai soci l'obbligo di aderire ad una sola organizzazione di produttori o associazione di organizzazione di produttori per un determinato prodotto o settore;

6) prevedere che nel caso di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori costituite in forma cooperativa il controllo democratico è assicurato dal rispetto della disciplina prevista in materia di diritti di voto dal Codice Civile e da leggi speciali.

***15. 7.** Dorina Bianchi, Lupi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) semplificazione e unificazione delle norme e delle procedure esistenti, limitando le incombenze burocratiche a carico dei cittadini agli adempimenti strettamente necessari e funzionali agli obiettivi da raggiungere e non sopperibili da parte delle amministrazioni coinvolte;

15. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica.

15. 2. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: in vendita *aggiungere le seguenti:* , sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le Organizzazioni di produttori (OP) sono strutture imprenditoriali for-

mate esclusivamente da aziende agricole, singole ed associate, e possono aggregarsi in Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);

b) le OP e le AOP possono assumere diverse forme giuridiche, società di capitali, società cooperative e società consorziali, ed hanno sempre come scopo prioritario la commercializzazione del prodotto dei soci (acquisendone il possesso);

c) i soci sono obbligati a conferire il prodotto (oggetto dell'attività dell'organizzazione) ad una unica OP, ad eccezione di una quota destinata eventualmente all'autoconsumo o alla vendita diretta a consumatori finali;

d) le OP e le AOP possono chiedere il riconoscimento da parte delle Regioni ed essere iscritte nell'Albo nazionale, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con le Regioni e le province autonome. Nei criteri di riconoscimento deve essere prevista la valutazione della strategia commerciale.

15. 10. Fiorio, Romanini, Carra, Tentori.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che prece-

dono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

15. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Revisione del catasto terreni).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente, legge uno o più decreti legislativi per una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei terreni in tutto il territorio nazionale, rideterminando i valori catastali delle singole classi di qualità dei terreni e le relative rendite, applicando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati i fondi, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare il corretto classamento dei terreni che non rispettano la reale consistenza di fatto e la relativa categoria catastale attribuita, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento dei terreni agricoli;

c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico.

2. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:

a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, con particolare attenzione alla semplificazione delle procedure relative agli atti di aggiornamento del catasto, con riferimento anche all'articolo 1, comma 374 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali;

c) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto anche ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;

d) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia

delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;

e) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;

f) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo;

g) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza del gettito e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;

h) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma

dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;

i) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

15. 01. Taricco.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle attività informative, formative e di addestramento di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 punto 5).

1. Il Governo è delegato ad adottare nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e del lavoro, uno o più decreti legislativi per semplificare le attività formative previste, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di formazione obbligatoria prevedendo che per le macchine similari (piattaforme, gru, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori, semoventi agricoli, ecc.) i moduli formativi prevedano una parte comune generale e solo la parte finale del modulo specifica per ogni tipologia;

b) siano comunque esonerati dalla formazione tutti gli operatori con una esperienza pluriennale dimostrata.

15. 02. Taricco.

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

16. 2. Zanin, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli.

Al comma 1, sostituire le parole: possono prevedere, con le seguenti: prevedono.

16. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Esercizio del credito agrario).

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono compiere, nei confronti dei loro soci, operazioni di credito agrario in natura ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

***16. 01.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Esercizio del credito agrario).

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono compiere, nei confronti dei loro soci, operazioni di credito

agrario in natura ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

***16. 03.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Esercizio del credito agrario).

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono compiere, nei confronti dei loro soci, operazioni di credito agrario in natura ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

***16. 07.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

16. 04. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una

distanza di 60 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

16. 05. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 80 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

16. 06. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Modifica dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97).

L'articolo 16 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

« ART. 16 – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il

reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 4 e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario. ».

16. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole: fabbricati in Italia.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: e rispettare i requisiti di cui al medesimo articolo 18 *con le seguenti:* del medesimo articolo e rispettare i requisiti di cui all'articolo 19.

17. 1. Capozzolo, Luciano Agostini, Antezza, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

ART. 18.

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: e dal decreto interministeriale 17 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2006.

18. 1. Falcone.

ART. 25.

Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine il seguente periodo: anche riguardo agli alimenti preconfezionati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente;.

25. 2. Falcone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) classificazione del riso per gruppi sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa dell'Unione europea vigente;.

25. 3. Falcone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) definizione delle caratteristiche qualitative del riso, del riso integrale, del riso *parboiled* e del riso integrale *parboiled*;*

25. 4. Falcone.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) definizione dei difetti, dei metodi di analisi e delle denominazioni di vendita;

25. 5. Falcone.

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: h-bis) previsione di incentivi per l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso e degli alimenti preconfezionati per l'alimentazione umana a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, che consentano al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso medesimo e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi.

25. 6. Falcone.

Al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

i) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzare l'organizzazione in funzione della competitività del settore.

25. 1. Falcone.

Dopo il Capo II inserire il seguente:

CAPO II-BIS.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BIRRA ARTIGIANALE

ART. 25-bis.

(Definizioni delle caratteristiche della BAI e BAAI).

1. Per birra artigianale italiana (BAI) si intende un prodotto che non deve aver subito alcun processo di pastorizzazione prodotto, non deve subire più di due operazioni di filtraggio, non deve contenere conservanti né additivi chimici.

2. L'azienda produttrice non deve superare la quantità di 200.000 di ettolitri l'anno, includendo in questo quantitativo le quantità di prodotto per conto terzi. È fatto obbligo di indicare sull'etichetta il luogo di produzione della birra e dei materiali utilizzati per la sua produzione. La società produttrice di birra artigianale non deve essere inoltre di proprietà di grandi industrie per quote superiori al 25 per cento del capitale.

Qualora il prodotto rispetti questi requisiti potrà utilizzare la definizione BAI.

3. Per birra agricola artigianale italiana (BAAI) si intende un prodotto avente le medesime caratteristiche della birra artigianale italiana ma che vede la realizzazione delle materie prime, per almeno il 65 per cento da attività agricola dell'azienda produttrice. Deve inoltre essere certificato che tale prodotto, una volta superate le varie fasi di lavorazione sia lo stesso coltivato dall'agricoltore/produttore.

25. 01. Pagani.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Tracciabilità del prodotto e del processo produttivo nel settore del riso).

1. Al fine di consentire al consumatore di ricevere un'adeguata informazione sulle varietà del riso e, nel caso di alimenti preconfezionati, sulla composizione, sulla qualità dei componenti e delle materie prime, nonché sul processo di lavorazione dei prodotti finiti e intermedi, è incentivato l'uso di sistemi informatici di tracciabilità del riso e degli alimenti preconfezionati per l'alimentazione umana a base di riso o che utilizzano il riso come ingrediente, prodotti e confezionati nonché venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo nel territorio nazionale.

2. I sistemi informatici di cui al comma 1, basati su codici unici e non riproducibili da apporre sulla singola confezione, contengono i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema dei predetti codici e non replicabili, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione e possono essere adattati per la lettura su rete mobile e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet*.

3. Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale e i produttori dei sistemi informatici di cui al comma 1, sono stabilite:

a) le specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili;

b) le modalità di collaborazione con l'Ente nazionale risi e le associazioni di categoria interessate per la verifica perio-

dica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle aziende che aderiscono al sistema;

c) eventuali agevolazioni per le imprese della filiera che investono nell'utilizzo nei sistemi informatici di tracciabilità di cui al comma 1, nel rispetto del regime di aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

25. 02. Falcone.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

« ART. 27-bis.

(Integrazione dei salari del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima).

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1. ».

27. 01. Rostellato.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28

(Sportello Unico dell'acquacoltura).

1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico

nazionale dell'acquacoltura, con funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività.

3. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***28. 1.** Zaccagnini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

(Sportello Unico dell'acquacoltura).

1. È istituito presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali lo Sportello unico nazionale dell'acquacoltura, con funzioni

di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Lo Sportello di cui al comma 1 ha altresì la funzione di definire orientamenti e linee guida per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in genere per l'esercizio dell'acquacoltura, nonché di stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto e le modalità per l'effettuazione di ogni altro adempimento richiesto alle imprese di acquacoltura per l'esercizio delle loro attività.

3. Qualora l'autorità di sportello territorialmente competente riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata dall'impresa istante, ne dà tempestiva comunicazione, per via telematica, precisando gli elementi mancanti ed i termini per il deposito delle integrazioni richieste. Le verifiche dello Sportello unico debbono concludersi entro il termine di ottanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende autorizzata. Qualora l'impresa istante non provveda a depositare entro il termine fissato la documentazione richiesta, l'istanza è archiviata e l'iter autorizzativo deve essere ripetuto.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***28. 2.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacol-

tura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, deve effettuare le opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10 giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

****28. 01.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e

restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, effettua le opportune verifiche del caso e richiede interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i dieci giorni successivi, l'Amministrazione rilascia la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

****28. 06.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opere di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, effettua le

opportune verifiche del caso e richiede interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i dieci giorni successivi, l'Amministrazione rilascia la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

****28. 09.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.

2. La Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3, allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché,

nel frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.

3. In caso di omessa risposta da parte della Pubblica Amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.

***28. 02.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis

(Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.

2. La Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tabella 3, allegato 5 della parte terza del decreto legislativo n. n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.

3. In caso di omessa risposta da parte della Pubblica Amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al

comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.

***28. 012.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Determinazione del deflusso minimo vitale per gli impianti di acquacoltura).

1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.

****28. 03.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Determinazione del deflusso minimo vitale acquacoltura).

1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la prio-

rità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.

****28. 07.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Determinazione del deflusso minimo vitale acquacoltura).

1. Per i tratti di corso fluviale interessati da impianti di acquacoltura, nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV), di cui al decreto 28 luglio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 2004, n. 268, le Amministrazioni pubbliche assicurano un adeguato approvvigionamento idrico per i suddetti impianti, salvaguardando la priorità dell'uso per acquacoltura, ai sensi dell'articolo 167 decreto legislativo n. 152 del 2006, onde garantire il benessere del pesce allevato.

****28. 010.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Energia elettrica da acquacoltura).

1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

2. Fra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura e pesca di cui ai codici ATECO, 03.21.00, 03.22.00 e 03.11.00.

28. 011. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Energia elettrica da acquacoltura).

1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

2. Fra le imprese a forte consumo di energia, come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.

28. 04. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, moluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.

2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica.

***28. 05.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.

2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendente dalla loro natura giuridica.

***28. 08.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 4. Russo, Catanoso.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 7, comma 1, lettera g), dopo le parole: agli stabilimenti di pesca aggiungere le seguenti: e acquacoltura.

29. 7. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 9, al comma 3 sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.

29. 8. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente: m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare, manomesso, alterato, modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare secondo modalità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europee e nazionali.

Conseguentemente:

a) *al medesimo capoverso articolo 10:*

1) *al, comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente: z-bis) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco;*

2) *sostituire il comma 6, con il seguente: 6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del presente decreto, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici;*

b) *al capoverso articolo 11:*

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2017, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera z-bis) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro;*

2) *sostituire il comma 4, con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui*

all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 2.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*), e alla sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 3.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 5 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 36.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

d) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

c) al comma 1, lettera *b)*, capoverso 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)* e *e)*, e gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)* e *z-bis)*, 2, lettere *a)* e *b)* e 4.

d) all'allegato I:

1) sostituire il punto 5 con il seguente:

N. 5	<p>Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.</p> <p>Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco.</p> <p>(Articolo 10, comma 2, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> e comma 4 del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1 e articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera <i>a)</i>, e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera <i>i)</i>, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008).</p>	Punti assegnati 5
------	--	----------------------

2) dopo il punto 14, aggiungere il seguente:

N. 15	Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco. (Articolo 10, comma 1 lettera <i>z-bis</i>) del presente decreto, in combinato disposto con articolo 90, paragrafo 1, lettera <i>c</i>) e articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 come modificato dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.	Punti assegnati 3* * si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.
-------	---	---

29. 6. Venittelli, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zanin.

All'articolo 29, comma 1, lettera a), alinea ART. 10. – (Illeciti amministrativi), comma 2, sopprimere la lettera b).

29. 16. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 10, sopprimere il secondo periodo del comma 6.

29. 9. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, al comma 1 dopo le parole le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere aggiungere la seguente a),.

29. 14. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente aggiungere al successivo comma 2, dopo le parole comma 1 le seguenti: lettera f) e.

29. 10. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, dopo il comma 2 inserire il seguente: 2-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.

29. 11. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 75.000 euro da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).».

29. 12. Venittelli.

Al comma 1 lettera a) capoverso ART. 11, sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al di fuori delle ipotesi specificate alle lettere a) e b) del presente comma, chiunque viola le norme che disciplinano l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Con specifico riferimento all'esercizio della pesca subacquea sportiva e amatoriale:

a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso;

b) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro chiunque, nell'esercizio della pesca subacquea, violi le disposizioni degli articoli 129 lettera a) e 130 decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, ovvero le disposizioni legalmente emanate dall'autorità marittima in

materia di segnalazione del pescatore subacqueo o di distanze minime dalla costa per l'esercizio della pesca subacquea.

29. 2. Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 11, sostituire il comma 10 con il seguente:

« 10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3000 euro;

b) oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).».

29. 13. Venittelli.

All'articolo 29, comma 1, lettera a), ART. 11. – (Sanzioni amministrative principali), sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo o ricreativo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria com-

presa tra 500 e 3000 euro; oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro.

29. 17. Venittelli.

Al comma 1 lettera a) capoverso ART. 11, al comma 10 dopo le parole: limitazione di cattura aggiungere le seguenti parole: , e fatta salva l'ipotesi di cattura di un unico pesce di peso superiore a 5 Kg.

29. 3. Guidesi, Fedriga.

Al comma 1, lettera a), alinea ART. 12, al comma 4 sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.

29. 15. Venittelli.

Al comma 1, lettera b), ART. 14. – (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi)», al comma 2 sostituire le parole: e 2, lettere a) e b) con le seguenti: e 2, lettera a).

29. 19. Venittelli.

Al comma 1, lettera b), alinea ART. 14. – (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi) aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Nel caso in cui la decisione di assegnazione di punti per infrazioni gravi comporti la sospensione o revoca della licenza, di cui all'articolo 16, ovvero il divieto temporaneo di svolgere la funzione di comandante, di cui all'articolo 20, la sospensione o revoca della licenza ovvero il divieto di svolgere la funzione di comandante decorrono dalla data in cui la decisione ufficiale di assegnazione punti sia diventata definitiva.

29. 18. Venittelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si appli-

cano ai prodotti provenienti da attività di acquacoltura.

29. 5. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Disposizioni per contrastare la pratica della pesca illegale nelle acque interne).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale o del bracconaggio ittico nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla presente legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e di prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici provinciali. Sono considerate acque interne, ai fini della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. È vietato:

a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica tramite l'uso di materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche, anestetiche o inquinanti;

b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta anche parziale dei corpi idrici;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi, torrenti o canali e altri corpi idrici o bacini di acque dolci o salse, che occupino più della metà dei corsi d'acqua o che siano collocate nelle acque dove la pesca di mestiere non è consentita, salvo che si tratti di

opere espressamente previste dalle norme in vigore per la pratica dell'allevamento del pesce a fini economici;

d) utilizzare reti ed altri attrezzi atti alla pesca professionale oltre l'orario consentito nonché difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;

f) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi.

3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui al comma 2.

4. Le regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione fino a 3 anni;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2 lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca professionale per 3 mesi.

6. Per le violazioni di cui al comma 2 lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.

7. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e alla confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmisioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

8. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.

9. Qualora i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati per la pesca illegale risultino, dai documenti prodotti durante l'accertamento, rubati si applicano le disposizioni degli articoli 624 e 625 del codice penale ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

10. Per le violazioni di cui al presente articolo è sempre previsto un risarcimento, a carico del trasgressore, alla provincia, ovvero al gestore o all'assegnatario delle acque pari alla somma di euro 20,00 euro per ogni singolo capo pescato in violazione dei citati divieti. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita e gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.

11. Le regioni, i gestori e gli assegnatari delle acque, anche tramite guardiapescas volontari assicurano la vigilanza ittica sulle acque interne dei rispettivi territori di competenza in merito all'osservanza dei divieti di cui al comma 2 e all'accertamento delle relative violazioni.

12. La vigilanza sull'applicazione del presente articolo è affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, nonché agli agenti dipendenti

delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

13. Tutti i soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, sia con controlli dalla riva sia con controlli tramite l'impiego di natanti, un documento di riconoscimento, i documenti relativi ai natanti e ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esercizio della pesca nonché a ispezionare gli stessi e le attrezzature impiegate, oltre alla fauna ittica catturata o raccolta.

14. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove necessario, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente articolo.

16. Nelle more dell'adeguamento previsto dal comma 15, le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale.

29. 08. Guidesi, Fedriga.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale c.d. «bracconaggio ittico», nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al

prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietate dalla presente legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati, ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici provinciali. Sono considerate acque interne, agli effetti della presente legge, i fiumi, i laghi le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

2. È vietato nelle acque interne:

a) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;

b) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

c) utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi;

d) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;

e) utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni;

b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono inderogabilmente all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è rimesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmersioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, il trasgressore dovrà risarcire il danno arrecato al gestore delle acque con una somma pari a euro 20 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita. Gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque e al rafforzamento delle attività di controllo di cui al comma 9.

9. La vigilanza sulla applicazione del presente articolo è affidata al Corpo dei Carabinieri – Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associa-

zioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

10. Le Regioni, ove non già previsto, possono adottare propri provvedimenti ai fini dell'integrazione delle misure e dei divieti previsti dal presente articolo.

29. 01. Lupi, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della pesca illegale c.d. «bracconaggio ittico» nelle acque interne dello Stato italiano è considerato esercizio della pesca illegale ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. È, altresì, considerato esercizio di pesca illegale ogni azione di cattura e prelievo con materiali e mezzi autorizzati ma effettuato con modalità vietate dalla legge e dai regolamenti ittici Provinciali e/o regionali. Sono considerate acque interne, agli effetti della presente legge, i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

È vietato nelle acque interne:

a) Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica e con il versamento nelle acque di sostanze tossiche o anestetiche;

b) Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

c) Utilizzare reti, attrezzi, tecniche, materiali, non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi;

d) Utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del titolo abilitativo;

e) Utilizzare reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

3. Sono, inoltre, vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto, ed il commercio degli animali storditi od uccisi in violazione ai divieti di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le seguenti:

a) la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere a) e b) e del comma 3, e, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni;

b) la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e, ed, ove il trasgressore ne sia in possesso, si applica la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 mesi.

5. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo, congiuntamente alla prevista sanzione amministrativa, viene applicata la sanzione penale dell'arresto fino a un anno.

6. Per le violazioni di cui al comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) e del comma 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato, degli strumenti e attrezzi utilizzati, al sequestro e confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza. Delle reimmessioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

7. Qualora le violazioni di cui ai commi 2 e 3 fossero reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca professionale, la sanzione amministrativa pecuniaria e il periodo di sospensione della licenza sono raddoppiati. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.

8. Per le violazioni di cui al presente articolo, il trasgressore dovrà risarcire il danno arrecato al gestore delle acque con una somma pari a euro 20,00 per ogni singolo capo pescato in violazione della presente legge. Tale sanzione viene raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita e gli introiti sono destinati al ripopolamento delle acque.

9. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è al Corpo dei Carabinieri – Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, agli agenti dipendenti delle regioni e degli enti locali delegati dalle regioni, alle guardie ittiche volontarie dipendenti da associazioni, federazioni ed altri enti che hanno interesse nella tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici, a tutti i corpi di polizia giudiziaria dello Stato ai quali è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

10. Le Regioni, ove non già previsto, possono adottare opportuni provvedimenti ai fini dell'integrazione dei divieti previsti dal presente articolo.

29. 022. Venittelli, Carra, Crivellari, Bratti, Romanini, Pagani, Paola Boldrini, Baruffi, Incerti, Marchi, Gandolfi, Ghizzoni, Iori.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Misure di semplificazione e di collaudo).

1. Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle navi da pesca ».

2. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:

1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento ».

3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; sono effettuate gratuitamente dai medici della sanità marittima in qualità di medici del lavoro; c) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.

7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;

b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

9. Al numero 21-bis) dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo asso-

luto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».

29. 019. Venittelli.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento ».

29. 020. Venittelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1639/68).

1. All'articolo 128 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,

n. 1639 dopo le parole « per la raccolta di » sono inserite le seguenti « ricci di mare » e all'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: *f-bis)* l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura. ».

29. 021. Venittelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di contribuzione agricola).

1. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazione difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.

29. 07. Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Anagrafe apistica nazionale).

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

ART. 29-ter.

(Distribuzione presidi sanitari apicoltura).

1. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo

65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

ART. 29-quater.

(*Aethina tumida*).

1. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella « zona di protezione » dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

ART. 29-quinquies

(Origine nazionale prodotti apistici).

1. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto.

2. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

29. 02. Zaccagnini.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Anagrafe apistica nazionale).

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a

chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

29. 014. Antezza, Rostellato, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

CAPO III-bis.

ART. 29-bis.

(Distribuzione presidi sanitari apicoltura).

1. L'acquisto collettivo e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, assegnati in quantità commisurate al numero di alveari condotti, a ciascun utilizzatore finale che aderisce a un piano territoriale di controllo delle malattie dell'alveare, sono da considerarsi forniture di

piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

29. 015. Rostellato, Taricco, Fiorio.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

CAPO IV.

ART. 29-bis.

(Aethina tumida).

1. Agli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provvedimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella « zona di protezione » dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

29. 016. Palma, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Aethina tumida).

1. Agli apicoltori della Regione Calabria, colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*, che, a seguito dei provve-

dimenti adottati dall'Autorità sanitaria, hanno distrutto la totalità dei propri alveari, è consentita l'immediata reintroduzione nella «zona di protezione» dello stesso numero di alveari perduti. Detti alveari devono provenire da allevamenti dichiarati indenni dalla presenza del parassita *Aethina tumida* ed essere accompagnati da idoneo certificato sanitario dei servizi veterinari competenti territorialmente.

29. 011. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Distribuzione presidi sanitari apicoltura).

1. L'acquisto e la distribuzione agli apicoltori di presidi sanitari, per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria, da parte delle Organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono da considerarsi forniture di piccoli quantitativi di medicinali veterinari non distribuiti all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, secondo periodo, della Direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

29. 010. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Anagrafe apistica nazionale).

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è fatto obbligo a

chiunque detiene alveari di farne denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al Decreto 4 dicembre 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2010, n. 93, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale.

2. Chiunque contravviene all'obbligo di denuncia della detenzione di alveari o di comunicazione della loro variazione all'anagrafe apistica nazionale, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

3. Gli adempimenti per l'anagrafe apistica nazionale relativi alla denuncia, alla registrazione, al censimento annuale degli alveari ed all'assegnazione del codice univoco identificativo, anche quando operati per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, sono effettuati senza oneri a carico del richiedente.

29. 09. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Origine nazionale prodotti apistici).

1. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto.

2. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

***29. 012.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(Origine nazionale prodotti apistici).

1. Per i prodotti apistici di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313, destinati all'alimentazione, deve essere indicato in etichetta il Paese o i Paesi di origine del prodotto.

2. Chiunque contravviene all'obbligo di indicazione in etichetta dell'origine del prodotto, di cui al comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

***29. 017.** Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Dopo il Capo III aggiungere il seguente:

CAPO IV.

ART. 29-bis.

(IVA sulla pappa reale).

1. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 500.000 euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29. 018. Sani, Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venitelli, Zanin, Rostellato.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI APICOLTURA

ART. 29-bis.

(IVA pappa reale).

1. La pappa reale o gelatina reale, definita ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2014, n. 313 quale prodotto agricolo, è soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento.

29. 013. Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ART. 29-bis.

(Birra artigianale).

1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.

2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.

3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

ART. 29-ter.

(Filiera del luppolo italiano).

1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 4 milioni di euro denominato « Fondo luppolo italiano » con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'am-

bito delle risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i programmi di ricerca.

3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29. 03. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ART. 29-bis.

(Birra artigianale).

1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.

2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.

3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

ART. 29-ter.

(Filiera del luppolo italiano).

1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un Fondo di 6 milioni di euro denominato « Fondo luppolo italiano » con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per i programmi di ricerca.

3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29. 04. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

CAPO IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE

ART. 29-bis.

(Birra artigianale).

1. Per birra artigianale si intende un prodotto che non ha subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.

2. Per birra artigianale agricola si intende un prodotto che non ha subito alcun processo di pastorizzazione, microfiltraggio e a cui non è stata aggiunta né anidride carbonica in fase di maturazione del mosto di birra e né additivi chimici e conservanti. La birra artigianale agricola deve essere prodotta con l'utilizzo di cereali coltivati direttamente e di seguirne tutte le fasi di trasformazione intermedie per ottenere i semilavorati, quali i malti, per la produzione della birra all'interno della azienda stessa. È consentita l'aggiunta di materie prime locali certificate. Il filtraggio non deve essere inferiore ai 10 micron.

3. È fatto obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione e confezionamento della birra e delle materie prime utilizzate per la sua produzione.

ART. 29-ter.

(Filiera del luppolo italiano).

1. Al fine di consentire lo sviluppo della filiera del luppolo italiano, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo di 3 milioni di euro denominato « Fondo luppolo italiano » con cui finanziare progetti di start-up e programmi di ricerca delle Università italiane e degli Istituti tecnici e

professionali. I programmi di ricerca dovranno riguardare la raccolta dati sulle caratteristiche dei genotipi autoctoni, selvaggi, di nuove varietà e del miglioramento delle tecniche agronomiche di coltivazione. I dati raccolti sono pubblici e consultabili on-line all'interno di una banca dati appositamente istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove forme di collaborazione, con altri centri europei di ricerca e di coltivazione del luppolo al fine di potenziare il livello di conoscenza e le relative tecniche agronomiche con cui avviare in modo strutturale la filiera del luppolo italiano. Gli adempimenti previsti dal presente comma sono svolti nell'ambito delle risorse già assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per i programmi di ricerca.

3. All'onere derivante dal comma 1 di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

29. 05. Zaccagnini.

ART. 30.

Sopprimerlo.

30. 8. Romanini, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « di capa-

cità complessiva inferiore a » sono sostituite dalle seguenti « con produzione annua pari o inferiore a ».

Conseguentemente nella rubrica, le parole: all'articolo 6 del sono sostituite dalla seguente: al.

30. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, sono inserite le seguenti: nonché da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa.

***30. 1.** Zaccagnini.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, sono inserite le seguenti: nonché da un rappresentante dei datori di lavoro agricoli in forma cooperativa.

***30. 7.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 è così modificato:

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in agricoltura ai soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

30. 2. Paolo Nicolò Romano, L'Abbate.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 è così modificato:

« 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. ».

30. 3. Paolo Nicolò Romano, L'Abbate.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: « a-bis) posseduti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2014, n. 295, indipendentemente dalla loro ubicazione. ». All'onere di cui al presente comma, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2016, delle spese rimodulabili come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

30. 5. Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È consentito e libero da oneri, sino ad un massimo di 5 giornate l'anno e in forma di volontariato, il lavoro prestato da familiari, da studenti o da titolari di trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia in aree agricole di proprietà di

soggetti non imprenditori agricoli e non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), primo periodo, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 dicembre 2014, n. 295. Per le opportune finalità di controllo e di garanzia della pubblica incolumità, i proprietari interessati comunicano preventivamente ai comuni ove sono ubicati i terreni, i nominativi dei soggetti partecipanti al lavoro volontario e le giornate in cui si intende svolgerlo.

30. 6. Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifiche alla legge 9 agosto 2013 n. 98 in materia di impianti di essiccazione)

La lettera v-bis attuale di cui all'articolo 41-ter, comma 1, lettera b), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) ed il comma 2, lettera a), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) sono così modificate:

v-bis) comma 1 lettera b) Stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse con impianti di potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas;

v-bis) comma 2 lettera a) Stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse non ricompresi nella parte I del presente allegato.

30. 014. Tentori.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

*(Imprese agricole colpite
da eventi eccezionali).*

1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente. ».

***30. 01.** Cenni.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

*(Imprese agricole colpite
da eventi eccezionali).*

1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente. ».

***30. 012.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

*(Imprese agricole colpite
da eventi eccezionali).*

« 1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente. ».

***30. 09.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

*(Imprese agricole colpite
da eventi eccezionali).*

1. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente. ».

***30. 016.** Lavagno.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

*(Imprese agricole colpite
da eventi eccezionali).*

1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

****30. 02.** Cenni.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

*(Imprese agricole colpite
da eventi eccezionali).*

1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

****30. 010.** Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

****30. 03.** Zaccagnini.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

****30. 015.** Luciano Agostini.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

1. L'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi indicate si

applicano ai contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino al 31 dicembre 2005, anche se i termini di pagamento siano scaduti successivamente. Non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di sanzione civile antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

****30. 013.** Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Imprese agricole colpite da eventi eccezionali).

1. Nei territori della Regione Sicilia colpiti dalle avversità atmosferiche del 10 ottobre 2015, le imprese agricole danneggiate che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. La Regione Sicilia, in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

30. 011. Dorina Bianchi, Lupi.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Indici di congruità).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e con le organizzazioni datoriali

e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.

2. Gli indici di cui al comma precedente sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alla singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.

3. La conformità agli indici di congruità del presente articolo è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al precedente comma 1, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.

30. 04. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Norme per la trasparenza e la legalità delle assunzioni nel settore agricolo).

1. Presso i Centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori,

dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica entro le ore 12 della giornata lavorativa all'INPS, per far fronte all'esigenze lavorative e produttive della propria attività.

2. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla « Cabina di regia » di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni-lavoro (c.d. *voucher*) che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.

4. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti commissioni parlamentari.

30. 05. Zaccagnini.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Disposizioni in materia di orario di lavoro degli operai agricoli).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è inserito il seguente comma 5:

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operai agricoli a tempo determinato impiegati in lavori stagionali, i quali hanno dato il loro consenso ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003.

30. 06. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Disposizioni in materia di assegni familiari nel settore agricolo).

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo comma è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

30. 07. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di assunzioni a tempo parziale).

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, » sono aggiunte le seguenti: « in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, »;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda ».

30. 08. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

ART. 30-bis.

(Aggiornamenti in materia di ordinamento della professione di perito agrario).

1. Al fine di adeguare la disciplina applicabile alla professione del perito agrario e del perito agrario laureato alle evoluzioni intervenute nel tempo nei settori eco-ambientale, agro-boschivo-forestale, nonché della sicurezza e della tracciabilità alimentari e per assicurare effettive opportunità concorrenziali nel relativo settore professionale alla figura del perito agrario e del perito agrario laureato, in armonia con la normativa nazionale e con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politiche agricole e definizione delle micro, piccole e medie imprese, alla legge 28 marzo 1968, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — (Titolo di perito agrario). — 1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario presso un istituto tecnico agrario statale o parificato, legalmente riconosciuto, ovvero il diploma rilasciato da scuole secondarie superiori per le quali sia stata autorizzata la sperimentazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché il diploma di tipo universitario di cui agli articoli 1 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che siano iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 4 della presente legge »;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (Attività professionale). — 1. Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di imprese agricole boschive

e zootecniche, di imprese faunistico-venatorie e agro-venatorie nonché di imprese di lavorazione e di commercializzazione di prodotti agrari, boschivi e zootecnici, comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e di rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime imprese;

b) la progettazione, la direzione, la redazione dei piani di sicurezza, il rilascio della certificazione statica, il certificato antincendio e il collaudo di opere di miglioramenti fondiari boschivi e agroturistici e di trasformazione di prodotti agrari e boschivi e relative costruzioni, in struttura ordinaria, secondo la tecnologia in uso, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie, boschive e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e dei lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee e arboree e dei loro prodotti nonché la valutazione degli interventi fitosanitari per la difesa fitoiatrica;

g) la valutazione dei danni alle colture, al patrimonio zootecnico, alle strutture e agli impianti arborei, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari, boschivi e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e di riconsegna dei beni rurali e i relativi bilanci e liquidazioni;

h) la progettazione, la direzione e la manutenzione di parchi e di giardini, anche localizzati in aree urbane, nonché la programmazione e la gestione del territorio e dell'ambiente;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie, boschive e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e di riconsegna, la tracciabilità dei

prodotti agroalimentari, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici e altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni di cui al presente comma;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agricolo aziendale;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione e alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli o associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni, nonché di corso di laurea o di esame di abilitazione specifico;

t) la valutazione degli usi civici e l'assistenza delle parti nella stipulazione di contratti individuali o collettivi nelle materie di competenza;

u) le ricerche di mercato, il *marketing* per le imprese agrarie, boschive e zootecniche nonché per le imprese di trasformazione dei prodotti e per la loro commercializzazione;

v) la progettazione, la direzione e la consulenza nel settore dell'acquacoltura ».

30. 017. Mongiello.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

« ART. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di esclusione dalla gestione dei rifiuti).

1. Al comma 1 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

successive modificazioni, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

«*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), del presente articolo, paglia, sfalci e potature, di cui all'articolo 184, comma 2, lettera *e*), e comma 3, lettera *a*), nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche

agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o per la produzione di ammendanti o concimi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero ceduti a terzi. ».

30. 018. Tentori, Carra.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e rinvio*) 216

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 219

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 221

AVVERTENZA 221

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Nuovo testo C. 3084 Governo.
(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – aperto alla firma a Strasburgo, nell'ambito del Consiglio d'Europa, il 28 gennaio 2003, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° marzo 2006 – riguarda la Convenzione sulla criminalità informatica e comporta una estensione di essa mirante a includere nella sua portata i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo in tal modo alle Parti di poter utilizzare gli strumenti della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione anche per il contrasto di tali reati.

Segnala che il Protocollo addizionale è stato sinora ratificato da 24 paesi, mentre 14 Stati, tra cui l'Italia, lo hanno meramente firmato (la firma dell'Italia porta la data del 9 novembre 2011).

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica è il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche.

L'accezione di reati informatici assunta dalla Convenzione è ben più ampia della classica area dei reati cibernetici, in quanto estende la sua portata a tutti i reati in qualunque modo commessi attraverso un sistema informatico e a quelli di cui si debbano o possano raccogliere prove in forma elettronica.

La Convenzione si propone di perseguire una politica comune fra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata, che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.

Entrata in vigore a livello internazionale il 1° luglio 2004, la Convenzione attualmente risulta ratificata da 47 Paesi, fra i quali figurano quelli a più alto sviluppo tecnologico quali la Germania, il Regno Unito, la Spagna, la Svizzera, nonché alcuni Stati non membri del Consiglio d'Europa, ovvero Canada, Australia, Giappone e Stati Uniti.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 18 marzo 2008, n. 48.

Il Protocollo addizionale – strutturato in 16 articoli, preceduti da un ampio preambolo – prevede che gli Stati parte definiscano come reato la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico per il tramite di un sistema informatico di materiale razzista e xenofobico (articolo 3) e di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione definitiva del Tribunale militare internazionale o ogni altra corte internazionale (articolo 6).

Come evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, il Protocollo presenta elementi di contatto con la disciplina della decisione quadro 2008/913/GAI, volta a fornire una impostazione penale comune degli Stati membri nel

contrasto ai fenomeni di razzismo e xenofobia. Secondo la Commissione Europea sussistono lacune nel recepimento dei contenuti della decisione quadro nell'ordinamento italiano, le cui fonti fondamentali in materia, oltre che dal codice penale, sono costituite dalla legge n. 962 del 1967 (Prevenzione e repressione del delitto di genocidio), dalla cosiddetta legge Mancino (legge n. 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993) nonché, soprattutto, dalla legge n. 654 del 1975 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966, sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.

Le lacune rilevate dalla Commissione nell'ordinamento nazionale riguardano la repressione dell'apologia, la negazione o la minimizzazione dei crimini contro l'umanità come definiti dagli statuti della Corte penale internazionale e del Tribunale militare internazionale, nonché la disciplina dei reati di istigazione alla violenza e all'odio razziale, cioè le fattispecie sanzionate dall'articolo 3 della citata legge n. 654 del 1975.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, come di consueto, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo addizionale.

L'articolo 3 del disegno di legge – al fine di dare attuazione ai contenuti del Protocollo integrativo – integra la disciplina nazionale finalizzata alla repressione della discriminazione razziale e della xenofobia in tutte le sue manifestazioni. Più precisamente, viene modificato l'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, come modificato dalla legge Mancino e, da ultimo, dalla legge n. 85 del 2006, di riforma dei reati di opinione – che attualmente sanziona: con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera a)); con la

reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (lettera *b*)).

Rileva che nell'attuale disciplina manca qualsiasi riferimento alle modalità di commissione degli illeciti (come previste, in particolare, dall'articolo 3 del Protocollo), così come alla rilevanza penale della distribuzione di pubblicazioni che negano o minimizzano grossolanamente, giustificano o approvano il genocidio e i crimini di guerra e contro l'umanità (previsti dall'articolo 6 del Protocollo).

A seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri nel corso dell'esame parlamentare (approvazione emendamento dei relatori 3.2), il disegno di legge in esame interviene sull'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, con le seguenti modifiche:

introduce le nuove fattispecie di reato consistenti nella distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale razzista o xenofobo (comma 1, lettera *a*));

precisa che tali nuove condotte, nonché la condotta di chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero di chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, dalle quali deriva la pena della reclusione fino a un anno e 6 mesi o della multa fino a 6.000 euro, possano essere tenute con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico (comma 1, lettera *a*));

introduce, in relazione alle suddette fattispecie, nonché a quelle di violenza o atti di provocazione alla violenza o istigazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lettera *b*)), un'aggravante quando la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano sulla minimizzazione in modo grave, sull'approvazione, sulla giustificazione o sulla negazione della Shoah ovvero

dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dallo statuto della Corte penale internazionale (legge n. 232 del 1999), tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro (nuovo comma 3-*bis*).

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. In base alla relazione illustrativa al disegno di legge, l'attuazione del Protocollo nell'ordinamento italiano non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda che sulle stesse norme interviene, con finalità parzialmente coincidenti, il disegno di legge S. 54-B, che introduce la cosiddetta aggravante di negazionismo. Il provvedimento, tornato all'esame del Senato dopo le modifiche introdotte dalla Camera, si compone di un unico articolo che – aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 – introduce una circostanza aggravante nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all'odio razziale e alla xenofobia si fondano « in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra » come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale. La formulazione del testo sottoposto all'esame della Commissione si discosta dunque da quella all'esame del Senato perché fonda l'aggravante anche sulla « minimizzazione in modo grave », sull'approvazione e la giustificazione della Shoah.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame intende recepire la direttiva 2014/91/UE (cosiddetta UCITS V, che modifica la direttiva 2009/65/CE, e il cui termine di recepimento è fissato al 18 marzo 2016), concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

Contestualmente si intende recepire la direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II, termine di recepimento il 3 luglio 2016) relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE.

Sono a tal fine apportate modifiche al Testo unico finanziario – TUF, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Si intende così attuare la delega contenuta negli articoli 1, 9 e 10 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), i quali indicano i principi e criteri direttivi per il recepimento delle menzionate direttive.

Segnala che sulle questioni in esame sono stati emanati recentemente il decreto legislativo n. 44 del 2014, sui gestori di fondi di investimento alternativi, e il decreto legislativo n. 72 del 2015 (in attuazione della direttiva CRD IV), i quali contengono disposizioni che riguardano le funzioni di depositario e le politiche retributive.

Lo schema in esame, pertanto, si concentra prevalentemente sul regime sanzionatorio, anche in attuazione della direttiva MiFID II.

Passando quindi ad illustrare rapidamente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998), dando così attuazione tanto alla Direttiva 2014/91/UE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, quanto alla Direttiva 2014/65/UE, in materia di mercati degli strumenti finanziari.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 4 del TUF, relativo alla collaborazione tra le autorità di vigilanza, prevedendo che, quando l'autorità giudiziaria procede in relazione a specifici reati, possano essere informate anche Banca d'Italia e Consob. La relazione di accompagnamento motiva l'elenco dei reati con il tentativo di individuare quelle violazioni che nel nostro ordinamento hanno rilievo penale.

Le informazioni così acquisite da Banca d'Italia e Consob saranno trasmesse all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati AESFEM, come previsto dall'articolo 195-ter TUF.

La lettera *b*) modifica l'articolo 48 del Testo unico, relativo ai compiti del depositario.

L'incarico di depositario può essere assunto da banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, Sim e succursali italiane di imprese di

investimento. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico (articolo 47 del TUF).

La direttiva UCITS prevede tra i compiti del depositario che questi assicuri che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente al diritto nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo. Tra i compiti propri del depositario non rientra, pertanto, il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, bensì la verifica della correttezza di tale calcolo.

Con la modifica prevista all'articolo 48 del TUF dalla lettera *b*), n. 1), è soppressa la disposizione che assegna al depositario, su incarico del gestore, il compito di provvedere a tale calcolo del valore delle parti nel caso di OICVM italiani.

Peraltro il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 48 (introdotto dalla lettera *b*), n.2)) prevede che qualora il gestore deleghi al depositario tale funzione (in regime di esternalizzazione), il depositario, nel quale si sommano i due ruoli (calcolo del valore e verifica della sua correttezza) deve adottare misure organizzative e di gestione dei conflitti di interesse conformi alle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia e dalla Consob. Il depositario deve conseguentemente separare, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti.

La lettera *c*) inserisce, nella sezione del TUF sull'offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti, il nuovo articolo 98-*sexies*, che estende la disciplina sugli obblighi di segnalazione delle violazioni (prevista dagli articoli 8-*bis* e 8-*ter* del TUF) anche all'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.

Le lettere *d*), *e*) ed *f*) modificano l'entità della sanzione amministrativa applicata alle società in caso di abuso di denominazione (articolo 188, comma 1, TUF), partecipazione al capitale (articolo 189, comma 1, TUF) e altre violazioni della disciplina degli intermediari, dei mercati e

della gestione accentrata di strumenti finanziari (articolo 190, comma 1, TUF).

La lettera *f*) interviene inoltre sull'articolo 190 TUF per:

escludere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nell'ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla riserva di attività nella gestione collettiva del risparmio (articolo 32-*quater*, comma 1 e 3, TUF). La relazione di accompagnamento dello schema giustifica questa esclusione in quanto « per l'esercizio abusivo dell'attività di gestione collettiva del risparmio è già prevista la sanzione penale ai sensi dell'articolo 166, comma 1, TUF »;

prevedere l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di gestori e depositari di Fondi di investimento alternativi (FIA) che violino le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231 del 2013 (che integra la direttiva 2011/61/UE, AIFMD) e delle relative disposizioni attuative.

La lettera *g*) interviene sull'articolo 190-*bis* del TUF, per disciplinare l'interdizione permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati; attualmente la disposizione prevede soltanto l'interdizione temporanea (da 6 mesi a 3 anni).

La lettera *h*) sostituisce l'articolo 191 del TUF, sull'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita, con la finalità modificare le sanzioni per la violazione delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti e di consentire l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

La lettera *i*) modifica l'articolo 194-*bis* del TUF, relativo ai criteri che gli organismi di vigilanza devono applicare per determinare la sanzione amministrativa.

La riforma aggiunge tra i criteri:

la valutazione dell'elemento soggettivo del trasgressore, distinguendo il dolo dalla colpa e chiedendo all'autorità di vigilanza di apprezzare anche il grado (o l'intensità) della colpa. Si ricorda, infatti, che in base

alla nuova formulazione dell'articolo 190-*bis* TUF solo la colpa grave può, oltre al dolo, determinare l'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione (v. sopra, lettera g));

la condotta del trasgressore successiva all'illecito, al fine di valutare positivamente le attività finalizzate ad evitare il ripetersi della violazione.

Il nuovo articolo 194-*bis* specifica che i parametri elencati concorrono non solo alla determinazione dell'entità della sanzione, ma anche alla scelta tra il tipo e la durata delle stesse.

La lettera l) interviene sull'articolo 194-*quater* del TUF, relativo all'ordine di porre termine alle violazioni. La riforma, modificando la norma che consente agli organismi di vigilanza di applicare, al posto della sanzione amministrativa pecuniaria, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento, prevede questa modalità sanzionatoria anche per le violazioni delle disposizioni sull'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti (articoli 98-*ter* e 98-*quater* TUF), purché si tratti di violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità.

La lettera m) inserisce nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria l'articolo 194-*septies*, che disciplina una ulteriore alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria: la dichiarazione pubblica. In relazione a specifiche violazioni, connotate da scarsa offensività o pericolosità e cessate, Banca d'Italia e Consob possono cioè, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, applicare una sanzione che consiste in una dichiarazione pubblica che identifica la violazione commessa ed il soggetto responsabile.

La lettera n) modifica l'articolo 195-*bis* del TUF, che disciplina la pubblicazione nel sito Internet della Banca d'Italia o nel Bollettino della Consob del provvedimento di applicazione delle sanzioni.

Infine, la lettera o) integra l'articolo 195-*ter* del TUF, relativo agli obblighi di

comunicazione all'Autorità bancaria europea (ABE) delle sanzioni applicate. Lo schema di decreto aggiunge alla formulazione attuale l'obbligo per Consob e Banca d'Italia di comunicare i provvedimenti sanzionatori amministrativi nonché le sentenze penali di condanna all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

L'articolo 2 dello schema, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 114 del 2015, prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del dottor Attilio Bolzoni (*Svolgimento e conclusione*) 222

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.05.

Audizione del dottor Attilio Bolzoni.
(*Svolgimento e conclusione*).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(*La Commissione concorda*).

Introduce quindi l'audizione di Attilio Bolzoni, *giornalista del quotidiano «La Repubblica»*.

Attilio BOLZONI, *giornalista*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, nell'ambito del filone di inchiesta che la Commissione sta svolgendo sulle

caratteristiche del movimento civile dell'antimafia.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (MISTO), Salvatore TORRISI (AP), Stefano ESPOSITO (PD), Giuseppe LUMIA (PD), e i deputati Francesco D'UVA (M5S), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Andrea VECCHIO (SCpI), Rossanna SCOPELLITI (AP).

Attilio BOLZONI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Attilio Bolzoni per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze 223

*Martedì 2 febbraio 2016. – Presidenza
del presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione del Ministro dell'economia
e delle finanze.**

Il Comitato procede all'audizione del
Ministro dell'economia e delle finanze,

professor Pier Carlo PADOAN, che svolge
una relazione su cui intervengono, formu-
lando domande e richieste di chiarimenti,
il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori
CASSON (PD), CRIMI (M5S) ed ESPOSITO
(Area Popolare NCD-UDC) e i deputati
FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), e VIL-
LECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai) e di rappresentanti dell'Associazione Rete Sociale a.p.s. (Svolgimento e conclusione)	224
Sulla pubblicità dei lavori	224

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai) e di rappresentanti dell'Associazione Rete Sociale a.p.s.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Catia PICHIERRI, *Responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'Associazione Rete Sociale a.p.s.*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Paolo CIONI, *membro del Comitato scientifico dell'Associazione Rete Sociale a.p.s.*, integra l'intervento svolto, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Dora ARTIACO, *Vice Presidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti Dora ARTIACO, *Vice Presidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai)*, Catia PICHIERRI, *Responsabile dell'ufficio legale e legislativo dell'Associazione Rete Sociale*

a.p.s. e Paolo CIONI, *membro del Comitato scientifico dell'Associazione Rete Sociale a.p.s.*

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in

allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative 2.07, 2.08, 4.98, 6.35, 7.99, 10.210 e 10.211 del Governo e relativi subemendamenti)</i>	10
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	13
<i>ERRATA CORRIGE</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. 255 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione come testo base della proposta di legge C. 3139 approvata dal Senato</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. COM(2015) 337 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale</i>)	28
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento finale)</i>	30
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i>	33

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. Emendamenti C. 3224 cost., approvata dal Senato e C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

COMITATO DEI NOVE:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. Emendamenti C. 3297, approvata dal Senato, C. 1278 Marco Meloni, C. 3354 Centemero e C. 3359 Mucci . 35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Emendamenti C. 698-A Grassi ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 36

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

ALLEGATO (*Ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 1.100*) 40

Sui lavori della Commissione 39

III Affari esteri e comunitari

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione 41

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e rinvio*) 41

IV Difesa

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM (2015) 610 final e relativi allegati).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016-30 giugno 2017) (15258/15) (*Esame congiunto e rinvio*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 3297, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 53

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 3224 cost., approvato in prima deliberazione dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	54
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione — Parere su emendamenti</i>)	55
ALLEGATO: (<i>Nota del dipartimento delle finanze</i>)	60

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	64
Ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo. C. 2981 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
Ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	70
Ratifica dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	76
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	83

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di CRIF SpA (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria. C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale ..	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	86

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti .	88
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015) 593 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015) 594 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015) 595 final e allegato), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015) 596 final e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015) 614 final, di rappresentanti di Rete Imprese Italia	89
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci. C. 1964 Oliaro ed altri	90
---	----

RISOLUZIONI:

7-00760 Nicola Bianchi: Passaggio degli albi degli autotrasportatori dalle province agli uffici della Motorizzazione civile (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	90
7-00811 Tullo: Sviluppo dei collegamenti ferroviari al servizio della Liguria (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	91

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	92
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	95

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su « Industria 4.0 » (<i>Deliberazione</i>)	96
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	102

XI Lavoro pubblico e privato

RISOLUZIONI:

7-00747 Lombardi: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati.	
7-00885 Di Salvo: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	108
7-00889 Baldassarre: Iniziative in materia di enti previdenziali privatizzati (<i>Discussione e rinvio</i>)	108

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi	109
--	-----

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698-1352-2205-2456-2578-2682-A	110
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura C. 3119 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	116

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003. Nuovo testo C. 3084 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (<i>Esame e rinvio</i>)	216
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
AVVERTENZA	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del dottor Attilio Bolzoni (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze	223
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia (Cismai) e di rappresentanti dell'Associazione Rete Sociale a.p.s. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
Sulla pubblicità dei lavori	224

